

556.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Mozione:		Interrogazioni a risposta in Commissione:	
Fini 1-00382	25293	Tosolini 5-06410	25302
		Prestigiacomo 5-06411	25303
Risoluzioni in Commissione:		Rasi 5-06412	25304
Bolognesi 7-00769	25297	Bova 5-06413	25304
Pace Carlo 7-00770	25297	Acciarini 5-06414	25305
Mantovani 7-00771	25298	Attili 5-06415	25305
		Balocchi 5-06416	25306
Interpellanze:		Malentacchi 5-06417	25306
Sbarbati 2-01861	25299	Interrogazioni a risposta scritta:	
Napoli 2-01862	25299	Scaltritti 4-24596	25307
		Mantovano 4-24597	25307
Interrogazioni a risposta orale:		Aloisio 4-24598	25308
Pace Carlo 3-03974	25300	Gramazio 4-24599	25308
Balocchi 3-03975	25301	Rossi Oreste 4-24600	25309
Borghesio 3-03976	25302	Rossi Oreste 4-24601	25309

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

		PAG			PAG
Buttiglione	4-24602	25309	Anedda	4-07523	II
Fiori	4-24603	25310	Anedda	4-17892	III
Mazzocchin	4-24604	25310	Angelici	4-20355	VI
Rasi	4-24605	25311	Angelici	4-20356	VII
Leccese	4-24606	25311	Angelici	4-20491	VII
Mantovano	4-24607	25312	Armosino	4-19153	VIII
Nappi	4-24608	25312	Barral	4-18829	X
Alemanno	4-24609	25312	Bergamo	4-17384	X
Alemanno	4-24610	25313	Bergamo	4-18456	XI
Lucchese	4-24611	25313	Biondi	4-19391	XII
De Cesaris	4-24612	25313	Bonato	4-20499	XII
De Cesaris	4-24613	25314	Bruno Eduardo	4-20111	XV
Lucchese	4-24614	25315	Cavaliere	4-04583	XVII
Tarditi	4-24615	25315	Cento	4-18671	XIX
Caruano	4-24616	25316	Cento	4-22112	XIX
Rivolta	4-24617	25317	Contento	4-19893	XX
Gramazio	4-24618	25317	Delmastro Delle Vedove	4-06442	XXI
Procacci	4-24619	25317	Detomas	4-16999	XXII
Schmid	4-24620	25318	Fino	4-21929	XXIII
Napoli	4-24621	25319	Follini	4-15396	XXIII
Alemanno	4-24622	25319	Galletti	4-23210	XXIV
Ruffino	4-24623	25320	Gambato	4-21925	XXV
Faggiano	4-24624	25320	Gramazio	4-12068	XXVI
Alemanno	4-24625	25321	Losurdo	4-16038	XXVIII
Pecoraro Scanio	4-24626	25321	Migliori	4-19927	XXIX
Alemanno	4-24627	25323	Miraglia Del Giudice	4-13195	XXIX
Brunetti	4-24628	25323	Napoli	4-12141	XXXI
Bergamo	4-24629	25324	Napoli	4-19320	XXXII
Pozza Tasca	4-24630	25325	Nappi	4-16679	XXXII
Crucianelli	4-24631	25326	Pittella	4-22206	XXXIV
			Rossi Oreste	4-15607	XXXV
Apposizione di firme a risoluzioni in			Ruffino	4-14461	XXXVII
Commissione		25326	Santandrea	4-14881	XXXVIII
			Scalia	4-15776	XLI
Ritiro di un documento del sindacato			Scalia	4-20051	XLI
ispettivo		25326	Scalia	4-17887	XLII
			Scozzari	4-18312	XLIII
ERRATA CORRIGE		25326	Simeone	4-15967	XLV
			Turroni	4-18889	XLVII
Interrogazioni per le quali è pervenuta			Vignali	4-15555	XLVIII
risposta scritta alla Presidenza:			Volontè	4-20248	XLIX
Aloi	4-11278	I	Volontè	4-20249	XLIX
Amoruso	4-19962	II	ERRATA CORRIGE		LI

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

in Italia, sulla base della relazione del Ministro della sanità relativa all'attuazione della legge n. 194 del 22 maggio 1978, nel 1997 - ultimo anno al quale si riferiscono i dati a disposizione - sono stati eseguiti 139.607 interventi di interruzione volontaria della gravidanza nelle strutture a ciò autorizzate;

ciò equivale alla eliminazione di 139.607 vite umane. Infatti, come la biologia e la medicina sostengono con argomenti inconfutabili, « dall'istante in cui lo spermatozoo entra in contatto con la cellula uovo e si affonda nel suo citoplasma (singamia) - dopo aver attraversato la zona pellucida - parte una nuova catena di attività la quale indica, in modo evidente, che i due gameti non operano più come se fossero due sistemi tra loro indipendenti, ma che si è invece costituito un nuovo sistema che agisce come un'unità (...). È l'unità definita, con termine biologico, zigote o embrione unicellulare. Lo zigote, entro 15-20 ore dalla fusione dei due gameti, risulta essere contraddistinto da due caratteristiche fondamentali: è distinto da altri enti e opera come una unità individuale; è intrinsecamente orientato ad una ben definita e precisa evoluzione. Tali caratteristiche - individuazione e orientamento - sono determinate dal genoma o dal patrimonio genetico di cui lo zigote è dotato. Grazie al genoma, lo zigote va incontro ad uno sviluppo che è: 1) umano (il nuovo genoma deriva dalla fusione di due genomi umani, teleologicamente preparati per dare origine ad un nuovo soggetto della stessa specie); 2) individuale (il nuovo genoma lo distingue da tutti gli altri zigoti umani); 3) coordinato (il nuovo genoma coordina l'attività di migliaia di geni strutturali ...), 4) continuo (il nuovo ciclo vitale che inizia dalla fecondazione pro-

cede (...), senza interruzione (...): se c'è interruzione c'è patologia o morte); 5) graduale (il nuovo individuo acquisisce la sua forma finale attraverso il passaggio da forme più semplici a forme sempre più complesse) » (Maria Luisa Di Pietro, Elio Sgreccia, Procreazione assistita e fecondazione artificiale fra scienza, bioetica e diritto, Editrice La Scuola, Brescia 1999, pag. 151). Dunque, fin dal momento del concepimento ci si trova davanti a un essere umano, dotato di un suo patrimonio genetico completo, unico e irripetibile, le cui differenze rispetto a un bambino già nato o a un adulto sono esclusivamente di età e di dimensione fisica;

di fronte a questo essere « il diritto non può (...) in nessun caso costruire un concetto autonomo di vita umana. Se lo facesse verrebbe infatti meno alla sua natura di strumento di organizzazione sociale, pretendendo di determinare l'oggetto stesso dell'intervento normativo » (Mario Zanchetti, *La legge sull'interruzione della gravidanza*, Cedam 1992, p. 9). Dal 1978 a oggi le vittime dell'« ivg » in Italia sono state circa 3.500.000;

l'onorevole Giovanni Berlinguer, che fu uno dei relatori alla Camera della proposta di legge poi divenuta legge 194, aveva scritto, pochi giorni dopo la sua entrata in vigore, che il nuovo testo « si propone (...): di azzerare gli aborti terapeutici; di ridurre gli aborti spontanei; di assistere quelli clandestini. Si propone inoltre di favorire la procreazione cosciente, di aiutare la maternità, di tutelare la vita umana dal suo inizio » (Giovanni Berlinguer, *La legge sull'aborto*, Editori Riuniti, Roma 1978, p. 168);

il bilancio dell'effettivo conseguimento di tali scopi, alla stregua dei dati del ministro della Sanità, deve tenere in considerazione quanto segue:

1. Gli « aborti terapeutici » sono quelli « legali » tout court, poiché l'articolo 4 della legge 194 include le varie circostanze il cui richiamo autorizza a ricorrere all'intervento abortivo sotto un'unica e vaga indicazione di salute, considerata non come

assenza di patologie rilevanti, ma come benessere fisiopsichico inteso in senso lato. Che nel 1997, a vent'anni dall'approvazione della legge, gli aborti detti « terapeutici » siano 139.607, e che per ogni 4 nati vivi vi sia un aborto volontario (su 1.000 nati vivi si registrano infatti 264 aborti volontari) conferma che la pratica abortiva è diffusa capillarmente: proprio per questo non è spiegabile in modo esclusivo, e nemmeno prevalente, con situazioni eccezionali o con difficoltà insuperabili. Essa è invece, nonostante le affermazioni normative di segno opposto, uno strumento di controllo delle nascite; né può sostenersi che tale pratica sarebbe meno ampia se la contraccezione artificiale fosse più conosciuta, perché è vero esattamente il contrario: nella relazione riguardante l'anno 1995 l'on. Bindi ha scritto che, secondo « indagini dell'Istituto Superiore di Sanità, di altri istituti di ricerca e di alcune regioni (...) almeno nel 70-80 per cento dei casi, il ricorso all'aborto volontario avrebbe la finalità di interrompere una gravidanza non desiderata intervenuta a seguito del fallimento o di un uso scorretto dei metodi per il controllo della fertilità »;

2. il profilo medio della donna che abortisce, in base ai dati definitivi relativi all'anno 1996, è coerente con queste conclusioni: si tratta infatti di una gestante che nella gran parte dei casi è coniugata (56.2 per cento, con punte del 69.9 per cento al sud), non separata (soltanto il 3.4 per cento) né divorziata (l'1.2 per cento), in età compresa prevalentemente fra i 25 e i 34 anni (45.3 per cento), con sufficiente livello di istruzione (il 49.4 per cento ha il diploma di scuola media inferiore, il 33 per cento il diploma di scuola media superiore, e soltanto l'1.6 per cento non ha alcun titolo di studio), e con non più di due figli: in particolare, il 39.5 per cento non ha alcun figlio, il 20.1 per cento ne ha uno, il 27.3 per cento ne ha due. Pertanto è una donna che si trova in condizioni ottimali, per lo meno sotto questi profili, per accogliere il nascituro;

3. la legge 194/78 ha fallito pure sul versante della lotta alla clandestinità, se è

vero che l'aborto clandestino si sarebbe attestato da qualche anno attorno alle 45.000 unità: l'uso del condizionale è d'obbligo per l'impossibilità di disporre di dati precisi. È significativo, sulla scorta della Relazione sull'attuazione della legge medesima presentata, per la parte di sua competenza, dal Ministro di grazia e giustizia, il dato relativo ai procedimenti penali avviati nel 1998 per aborti illegali: pur essendo incompleti (non tutti gli uffici giudiziari interpellati hanno inviato risposte) sono stati 103 contro gli 81 del 1997, con un incremento di oltre il 25 per cento, e con 135 medici denunciati;

4. non si comprende in che modo sia stata conseguita una maggiore « conoscenza » della procreazione, se oltre un quarto delle donne che ricorrono all'interruzione volontaria della gravidanza lo hanno già fatto una o più volte in occasioni precedenti: l'area della recidività riguarda per l'esattezza il 24.8 per cento delle gestanti che hanno abortito nel 1996;

5. infine, sempre con riferimento agli intenti dell'onorevole Giovanni Berlinguer, l'aiuto alla maternità e la tutela della vita umana vengono in Italia perseguiti da 21 anni conferendo il « diritto » di sopprimere ciò che fa diventare madre e violando irreparabilmente la vita umana. È peraltro in crescita il dato relativo al numero di aborti effettuati dopo la 12^a settimana, che nel 1996, come già nel 1995, è stato pari all'1.4 per cento degli aborti complessivamente eseguiti (nel 1987 era lo 0.7 per cento e nel 1991 lo 0.9 per cento). Cresce, cioè, il ricorso all'interruzione della gravidanza all'approssimarsi del periodo di gestazione che consente la possibilità di vita autonoma del feto, nel momento stesso in cui la cronaca quotidiana segnala casi di aborti effettuati prima del 180° giorno di gravidanza, che in realtà causano una nascita prematura. Il professor Marcello Assumma, primario neonatologo all'Ospedale S. Camillo di Roma, ha dichiarato in proposito: « In un anno e mezzo mi è accaduto cinque volte. Si trattava di parti abortivi: tre bambini sono morti dopo qualche giorno, due sono sopravvissuti, sia pure

con handicap gravi » (*la Repubblica*, 11-3-99). Il professor Marcello Orzalesi, primario neonatologo all'ospedale Bambin Gesù di Roma, ha confermato questa esperienza, ricordando che « la medicina oggi permette di spostare indietro di due-tre settimane il limite della vita » (Idem). In base alle più recenti ricerche, a 25 settimane, quando è ancora possibile, sulla scorta dell'articolo 6 della legge 194/1978, l'aborto per finalità eugenetiche, le probabilità di sopravvivenza del feto sono pari al 79 per cento dei casi. Al Policlinico San Matteo di Pavia da un aborto effettuato al 177° giorno di gravidanza è nato un bambino vivo ed vitale (*la Repubblica*, 24-3-99). Tutto ciò conferma che l'umanità del concepito esiste fin dal primo istante, che è assurdo farla dipendere dal progresso tecnologico che oggi consente di far sopravvivere un feto anche al di sotto del 180° giorno di gestazione, e che lo sforzo delle strutture sanitarie dev'essere rivolto a far crescere questa consapevolezza, e non a distribuire acriticamente certificati per abortire;

la risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 1989 (doc. A 2-372/88) fa riferimento alla « necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del concepimento »;

in base all'articolo 7 comma 3 della legge n. 194/1978, « quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto ». Diventa ineludibile conoscere se e quali iniziative siano state adottate finora nelle strutture nelle quali si pratica l'aborto — e quali eventualmente si intendano adottare — al fine di salvaguardare realmente la vita del feto, posto che la sfera di applicabilità dell'articolo 7 comma 3 della legge 194/1978 non incontra limiti temporali, e quindi vale anche al di sotto della soglia del 180° giorno di gestazione;

un profilo preoccupante della perdurante diffusione del ricorso all'aborto è

l'assenza della fase dell'aiuto e della dissuasione, che pure la legge prevede: secondo l'articolo 5, allorché la gestante si rivolge al consultorio, o a una struttura sociosanitaria, o al proprio medico di fiducia, costoro dovrebbero indurla a riflettere, prospettando le possibili alternative all'aborto. Per verificare se ciò accade realmente è sufficiente constatare che nel 1996 il 73.9 per cento degli aborti sono avvenuti dietro mera certificazione del medico di fiducia o del servizio ostetrico-ginecologico: il che vuol dire che la « dissuasione » è coincisa con il rilascio dell'attestazione di gravidanza, necessaria per sottoporsi all'intervento. Solo il 24.5 per cento delle donne è passata dai consultori; ma nessuna ricerca è stata condotta sul rispetto da parte del personale addetto agli stessi degli scopi per i quali i consultori sono stati istituiti e sono stati in seguito inseriti nella procedura abortiva: in particolare non esistono studi o rilevazioni statistiche da parte del ministro della Sanità sull'effettivo perseguimento:

a. degli obiettivi indicati dall'articolo 1 della legge n. 405 del 29 luglio 1975, istitutiva dei consultori familiari, relativamente alla preparazione alla paternità e alla maternità responsabili e alla divulgazione delle informazioni idonee a prevenire o a promuovere la gravidanza;

b. del dovere, previsto dall'articolo 2 comma 1 della stessa legge, di informare la coppia sul rispetto delle norme in favore della gestante lavoratrice e di contribuire a superare le cause che potrebbero indurre a interrompere la gravidanza;

c. della collaborazione, previsto dall'articolo 2 comma 2 della stessa legge, delle associazioni di volontariato;

scrive il Ministro della sanità nell'ultima relazione relativa all'attuazione della legge n. 194 del 22.5.1978, più volte citata, che « il ruolo centrale dovrebbe essere giocato dai consultori familiari, opportunamente potenziati e riqualificati »; e tuttavia, a fronte della riduzione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 1995, dei consultori nella misura di 59 unità, lo

stesso ministro aggiunge: «ciò sembrerebbe indicare una diminuzione di attenzione e un disinvestimento verso l'attività consultoriale, in contrasto con quanto già espresso nel precedente Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996». Trascurando altre considerazioni, non comprende come possa funzionare la fase della dissuasione allorché nei consultori non vi è alcuna separazione - con personale o con locali differenti - fra questo tipo di attività e il rilascio del certificato necessario per l'intervento abortivo;

impegna il Governo:

a dare completa attuazione ai propositi contenuti nell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978 n. 194, e in particolare a promuovere la «tutela della vita umana dal suo inizio»;

a partire dal presupposto - ovvio di principio, ma oggi negato di diritto e di fatto - che la vita non può essere promossa quando la si sopprime;

conseguentemente, a promuovere periodiche campagne di informazione relative alla identità biologica del nascituro e alla prevenzione dell'aborto;

a far rispettare in modo rigoroso il disposto di cui all'articolo 7 comma 3 della legge n. 194/1978, verificando se nelle strutture nelle quali si pratica l'aborto siano state adottate tutte le iniziative necessarie per salvaguardare la vita del feto;

a sottoporre a rigorosa verifica le modalità di esercizio da parte dei soggetti interessati (medici e operatori dei consultori) della fase della prevenzione e della dissuasione all'aborto, di cui all'articolo 4 della legge n. 194/1978, separando in modo netto - anche attraverso la predisposizione di personale e di locali differenti - questo tipo di attività da quello del rilascio del certificato necessario per l'intervento abortivo;

ad adottare i provvedimenti necessari di ordine amministrativo perché la dissua-

sione non coincida con generiche esortazioni, ma si traduca nella concreta indicazione delle alternative all'aborto, con particolare riguardo alla gestante in difficoltà; in particolare, a promuovere un costante e organico coordinamento fra gli enti locali, teso alla concreta individuazione degli strumenti di aiuto per le gestanti in difficoltà;

a dare spazio, all'interno delle strutture che intervengono nell'iter dell'aborto «legale», al volontariato impegnato nella difesa della vita del nascituro, eliminando ogni ostacolo a che gli operatori dei centri di aiuto alla vita, nel rispetto della riservatezza della gestante, svolgano la loro opera di dissuasione all'ivg.

(1-00382) «Fini, Selva, Mantovano, Alboni, Alemanno, Aloï, Amoruso, Anedda, Armani, Armaroli, Ascierto, Benedetti Valentini, Berselli, Bocchino, Bono, Buontempo, Butti, Cardillo, Carlesi, Carrara Nuccio, Caruso, Cola, Colosimo, Colucci, Contento, Conti, Cuscutà, Delmastro delle Vedove, Fei, Fino, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Galeazzi, Gasparri, Giorgetti Alberto, Gissi, Gramazio, La Russa, Landi di Chiavenna, Landolfi, Lo Porto, Lo Presti, Losurdo, Malgieri, Manzoni, Marengo, Marino, Martinat, Martini, Matteoli, Mazzocchi, Menia, Messa, Migliori, Mitolo, Morselli, Mussolini, Nania, Napoli, Neri, Ozza, Pace Carlo, Pace Giovanni, Pagliuzzi, Pampo, Paolone, Pepe Antonio, Pezzoli, Polizzi, Porcu, Proietti, Rallo, Rasi, Riccio, Rizzo Antonio, Savarese, Simeone, Sospiri, Storace, Tattarella, Tosolini, Trantino, Tremaglia, Tringali, Urso, Zaccheo, Zacchera».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso che:

il decreto 15 gennaio 1991 del Ministro della sanità (protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati) prevede all'articolo 3 l'informazione ai donatori sulla possibile trasmissione dell'aids con la trasfusione e l'invito ad astenersi dalla donazione se incorsi in comportamenti a rischio, attraverso l'invito a prendere visione di un apposito messaggio contenuto nell'allegato due del citato decreto;

in tale allegato sono considerati criteri di esclusione dalla donazione: rapporti omosessuali e rapporti sessuali con persone sconosciute;

tali condizioni non comportano necessariamente l'infezione da hiv o altre malattie sessualmente trasmesse;

giudicato privo di fondamento scientifico escludere dalla donazione persone in base a orientamenti e comportamenti sessuali;

valutata l'opportunità di aggiornare tale messaggio al potenziale donatore basandosi su più moderne acquisizioni e conoscenze e con un approccio culturale informativo improntato al superamento delle discriminazioni;

considerato che il Parlamento ha in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali una proposta di legge « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale »;

considerato più corretto informare il donatore sul rischio che comporta non utilizzare strumenti di protezione dalle malattie trasmesse nei rapporti sessuali a rischio;

impegna il Governo

a modificare i protocolli per la donazione del sangue nel senso indicato in premessa.

(7-00769)

« Bolognesi ».

La VI Commissione,

premesso che:

risulta che in un numero cospicuo di casi il ministero delle finanze abbia smarrito gli attestati di versamento Irpef delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1994 e relative al 1993;

il ministero delle finanze sta inviando ai contribuenti delle lettere semplici recanti come indicazione dell'oggetto il « controllo ex articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 richiesta di documentazione aggiuntiva »;

la comunicazione invita i contribuenti ad inviare gli originali degli attestati di versamenti Irpef del dichiarante entro 20 giorni, senza peraltro specificare né data di invio, né quella di scadenza;

la comunicazione avverte che, in caso di inosservanza, l'ufficio provvederà « a una iscrizione a ruolo ovvero a un minor rimborso in relazione all'imposta derivante dalla liquidazione della dichiarazione »;

l'episodio dimostra la prosecuzione di uno stato di confusione e di disordine già evidenziato dalla vicenda dell'emissione delle cosiddette « cartelle pazze », sì da suscitare l'interrogativo se si tratti di documenti — cartelle o lettere — prive di senso o se invece siano gli organi dell'amministrazione finanziaria ad aver perso il senso di orientamento e di responsabilità;

l'acquisizione di duplicato della documentazione o la verifica dell'effettuazione dei versamenti sarebbe certamente realizzabile con minor dispendio di denaro pubblico e con minor disagio per i contribuenti se l'amministrazione finanziaria si rivolgesse direttamente ai conferitari delle

deleghe di pagamento che — trattandosi delle dichiarazioni dei redditi rese nel 1994 — sono costituiti soltanto da istituti di credito;

impegna il Governo

a provvedere con maggiore correttezza e rispetto dei contribuenti raccogliendo gli elementi dispersi per negligenza dell'amministrazione direttamente presso le banche delegate e ad assumere in via di urgenza un'idonea iniziativa normativa che renda nullo ogni atto degli uffici tendente ad acquisire documentazione già trasmessa dai contribuenti e i cui estremi siano chiaramente ed inequivocabilmente indicati nelle dichiarazioni da essi rese.

(7-00770)

« Carlo Pace ».

La III Commissione,

premesso che:

il rapimento del *leader* del Pkk Abdullah Ocalan da parte dei servizi segreti turchi, per lo svolgimento del processo a suo carico, senza alcuna garanzia internazionale e senza la garanzia dei diritti della difesa, dimostrano chiaramente la non volontà delle autorità turche di affrontare in termini politici la questione curda;

il rifiuto espresso dalla Turchia alla proposta di un percorso di pacificazione, già da molti mesi avanzata da Ocalan, ribadita in ultimo nell'aula del tribunale e nuovamente confermata dalla dirigenza del Pkk, confermano drammaticamente l'intenzione di voler giungere alla « soluzione finale » della questione curda, attraverso l'intensificazione della guerra e della repressione;

la eventuale sentenza di morte che verrà emessa a carico di Ocalan rischia di scatenare un inasprimento drammatico del conflitto armato, oltre le decine di migliaia

di vittime e i milioni di profughi già provocati;

numerose sono le condanne internazionali, ultime quella del Consiglio d'Europa, nei confronti della Turchia per la violazione dei diritti umani;

al contrario di quanto sarebbe auspicabile, lo Stato turco inasprisce la repressione nei confronti degli oppositori e di quanti si battono in modo pacifico per la democrazia, come dimostrano i recenti arresti di Akin Birdal, presidente dell'associazione per i diritti umani, nonché di alcuni sindaci dell'Hadep, eletti nella recente consultazione elettorale;

sono grandi le responsabilità che ricadono sul nostro Paese e sull'Europa per l'avvio di un processo di pace che porti alla sospensione del conflitto e all'avvio di una soluzione pacifica e negoziale della questione curda e in tal senso la Camera dei deputati già si è espressa con l'approvazione delle risoluzioni Mantovani (7-00365) e Tremaglia (7-00382), approvate il 10 dicembre 1997 in Commissione affari esteri,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni forma di tutela giuridica di Ocalan, in particolare agendo per la concessione dell'asilo politico al *leader* curdo da parte del nostro Paese;

ad applicare in modo rigoroso le clausole della legge n. 185 del 1990 per impedire l'esportazione di armamenti e tecnologie militari a favore della Turchia;

a intervenire in sede Ue e Onu al fine di promuovere una conferenza internazionale per una soluzione pacifica e negoziale della questione curda con il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte nel conflitto.

(7-00771)

« Mantovani, De Cesaris ».

INTERPELLANZE

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per le politiche agricole e della sanità, per sapere - premesso che:

le ultime inquietanti vicende, del pollo alla diossina e delle intossicazioni conseguenti al consumo della Coca Cola, pur se concentrate in Belgio, hanno destato preoccupazione ed allarme anche tra i consumatori italiani;

il blocco dei prodotti belgi attuato dalla Commissione europea e la relativa inchiesta avviata per accertare i responsabili e le cause di quanto accaduto sono indubbiamente atti dovuti che da soli, però, sono insufficienti a ristabilire un clima di fiducia e di certezza nei consumatori che sempre più spesso scoprono nuovi rischi e pericoli nei loro consumi alimentari;

in questa situazione si fa sempre più evidente la necessità di stabilire nuove e più efficaci regole per la sicurezza alimentare che puntino, tra l'altro, a valorizzare e salvaguardare i nostri prodotti tipici, il cui consumo è, nel nostro Paese, in costante crescita;

una recente inchiesta della Confartigiani ha censito trenta mila artigiani del sapore e 1.200 produttori tipici, con un elenco infinito di prodotti nazionali da salvaguardare;

in Parlamento giacciono decine di proposte di legge per il riconoscimento del marchio di qualità di molti prodotti tipici locali a dimostrazione di come, nel nostro Paese, vi sia una ricca tradizione di qualità;

a tutto ciò ci contrappongono direttive comunitarie che tendono ad imporre *standard* di qualità e di igiene legati ad una visione di produzione in capannoni industriali legati ad interessi di multinazionali, con i tristi risultati di questi giorni, mentre

vengono ostacolate produzioni artigianali che di gran lunga sono sicuramente più genuine, salutari e meglio controllabili -:

se non ritengano opportuno attivarsi presso le sedi comunitarie, affinché a difesa dei nostri prodotti tipici, siano attuate deroghe specifiche così come previsto dalle direttive attualmente in vigore, tenendo conto, oltretutto, che in questo campo altri Paesi dell'Unione europea hanno agito con molta più rapidità, riuscendo a difendere un settore importante sia da un punto di vista economico ed occupazionale, sia per quanto riguarda la difesa dei consumatori;

se non si ritenga, altresì, necessario avviare ed accelerare l'*iter* delle proposte di legge giacenti in Parlamento per il conferimento del marchio Doc a prodotti tipici nazionali al fine della salvaguardia di una tradizione artigiana che regge l'economia di molte regioni.

(2-01861)

« Sbarbati ».

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

con atti ispettivi n. 4-03314, n. 4-14021, n. 4-14775, n. 2-00985, n. 4-16917, n. 4-19244, n. 4-19810, n. 2-01402, n. 4-21586, n. 4-21587, n. 4-21636, n. 4-22260, n. 3-03657 e n. 3-03697, l'interrogante ha denunciato le infiltrazioni delle cosche mafiose in tutte le attività economiche che insistono nel porto di Gioia Tauro e nella omonima città; tali atti, dedicati a vicende di notevole gravità, sono ancora tutti inspiegabilmente senza risposta;

dopo la prima « Operazione Porto », l'operazione « Tempo 3 », la cattura di Giuseppe Piromalli, capo della cosca Piromalli-Molé di Gioia Tauro ed alcuni sequestri di beni illeciti tutto sembra essersi fermato nella lotta alla criminalità organizzata;

i sostituti dei capi clan della zona continuano ad esercitare le loro pressioni sulle attività economiche che si aggirano nel porto e nelle zone circostanti;

la Guardia di finanza continua a stroncare vasti traffici internazionali di natura illecita, nei quali non è esente l'ingerenza della criminalità organizzata locale;

nei giorni scorsi è stato effettuato un attentato incendiario contro la *Woodline International* srl, azienda di giovani imprenditori, pronta ad entrare in funzione nella seconda zona industriale di Gioia Tauro;

il vile atto si evidenzia come quei pochi imprenditori calabresi che avessero la voglia di investire nell'area del porto di Gioia Tauro devono ancora sottostare alla pressione del potere mafioso che blocca qualsiasi possibilità di sviluppo della zona —:

quali siano i motivi per i quali appare essersi allentata la guardia nei confronti della criminalità organizzata nel porto di Gioia Tauro e nell'intera piana;

quali iniziative intenda porre in essere per garantire la sicurezza a quelle poche imprese « sane » che intendono investire e creare sviluppo in una zona in cui il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli elevatissimi ed estremamente preoccupanti.

(2-01862)

« Napoli ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

CARLO PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta che in un numero cospicuo di casi il ministero delle finanze ha smarrito gli attestati di versamento Irpef delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1994 e relative al 1993;

il ministero delle finanze sta inviando ai contribuenti delle lettere semplici recanti come indicazione dell'oggetto il « controllo ex articolo 36-bis, decreto del

Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 richiesta di documentazione aggiuntiva »;

la comunicazione invita i contribuenti ad inviare gli originali degli attestati di versamento Irpef del dichiarante entro venti giorni, senza peraltro specificare né data di invio, né quella di scadenza;

la comunicazione avverte inoltre che, in caso di inosservanza, l'ufficio provvederà « a una iscrizione a ruolo ovvero a un minor rimborso in relazione all'imposta derivante dalla liquidazione della dichiarazione »;

l'episodio dimostra la prosecuzione di uno stato di confusione e di disordine già evidenziato dalla vicenda dell'emissione delle cosiddette « cartelle pazze », sì da suscitare l'interrogativo se si tratti di documenti — cartelle o lettere — prive di senso o se invece siano gli organi dell'amministrazione finanziaria ad aver perso senso di orientamento e di responsabilità;

l'acquisizione di duplicato della documentazione o la verifica dell'effettuazione dei versamenti sarebbe certamente realizzabile con minor dispendio di denaro pubblico e con minor disagio per i contribuenti se l'amministrazione finanziaria si rivolgesse direttamente ai conferitari delle deleghe di pagamento che — trattandosi delle dichiarazioni dei redditi rese nel 1994 — sono costituiti soltanto da istituti di credito —:

per quali ragioni si continui nel processo di vessazione del contribuente quando il ministero potrebbe agire con maggiore correttezza e rispetto degli utenti effettuando il reperimento degli elementi, dispersi per negligenza della propria amministrazione, direttamente presso le banche delegate;

a quali organi dell'amministrazione o a quali eventuali soggetti convenzionati venga affidata la custodia degli attestati di pagamento e il trattamento dei relativi dati;

se non ravvisi la necessità di intervenire con urgenza, mediante l'assunzione di un'adeguata iniziativa normativa volta a rendere nullo ogni atto degli uffici tendente ad acquisire documentazione già trasmessa dai contribuenti e i cui estremi siano chiaramente ed inequivocabilmente indicati nelle dichiarazioni da essi rese.

(3-03974)

BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

esiste incompatibilità tra funzione docente e prestazioni lavorative al di fuori del servizio scolastico e che l'incompatibilità, sul piano sostanziale, si riconnette ai doveri di esclusività delle prestazioni intestanti ad un pubblico dipendente (obbligo di dedicare interamente la propria attività alla funzione);

tale incompatibilità può essere assoluta (attività vietate) o relativa (cioè ricorrente per attività che, in astratto ammesse, risultino di fatto inconciliabili con il regolare svolgimento della funzione principale);

nell'ipotesi di incompatibilità della funzione docente trattasi di incompatibilità condizionata, nel senso che talune attività sono realizzabili in « aggiunta » alla funzione principale solo a determinate condizioni e con autorizzazione preventiva;

le disposizioni di cui all'articolo 508 del Testo unico n. 297/1994, all'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e agli articoli 18, 33, 43, 46, comma 9, e 52, commi 9, 56, 57, del Ccnl — comparto scuola regolano tutti i casi di incompatibilità con la funzione docente;

la legge n. 662/1996, modificata ed integrata dalla legge n. 140/1997, ha introdotto una disciplina generale circa l'incompatibilità del pubblico dipendente di svolgere altre attività lavorative e non, applicabile anche al personale della scuola e recante non poche novità all'assetto normativo preesistente;

sono state altresì emanate disposizioni di chiarimento in materia di incompatibilità con la funzione docente: circolari del ministero della funzione pubblica n. 3/1997 e n. 6/1997 le quali, oltre a chiarire il nuovo meccanismo delle incompatibilità, prescrivono la necessità che ogni comparto pubblico si dia dei regolamenti attuativi;

il ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 128/1997, ha rammentato a tutto il personale la piena applicabilità al comparto « scuola » delle nuove norme richiamate dalla funzione pubblica e, con ordinanza ministeriale n. 446/1997, ha ricordato il regime sanzionatorio per attività extraistituzionali svolte senza preventiva autorizzazione;

la stessa ordinanza ministeriale n. 446/1997 stabilisce che tutte le attività extraistituzionali, anche se astrattamente compatibili con quella principale in conformità dell'ordinamento proprio del comparto scuola, devono essere preventivamente autorizzate, anche se occasionalmente svolte, e che la violazione del divieto di svolgere attività non autorizzata diventa causa di licenziamento;

risulta all'interrogante che il professor Corrado Ciccarelli, docente, con orario cattedra, presso ben tre istituti superiori [Itis « Natta » in Sestri Levante (GE), Itgc « in memoria dei morti per la patria » in Chiavari (GE) e IPC « Caboto » in Chiavari (GE)], svolga attività lavorativa extrascolastica presso il quotidiano *Il Secolo XIX* in qualità di giornalista, presso l'emittente televisiva « Entella TV » con sede legale e di produzione in Lavagna in qualità di conduttore di rubrica settimanale, nonché presso il comune di Lavagna (GE) in qualità di organizzatore di serate estive e manifestazioni culturali durante tutto l'arco dell'anno —;

se tali attività necessitino d'autorizzazione ai sensi della vigente normativa se, in tale caso, risultino essere presenti agli atti degli Istituti di servizio del professor Corrado Ciccarelli formali richieste di autorizzazione a svolgere attività extrascolastiche e professionali per gli anni scolastici 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99;

se risulti siano state eventualmente rilasciate al professor Ciccarelli autorizzazioni a svolgere attività extrascolastiche, essendo le suddette professate palesemente e pubblicamente (articoli sulla pagina del *Levante* quotidiano *Secolo XIX*, conduzione di trasmissioni televisive con una cadenza settimanale inserite nel palinsesto dell'emittente televisiva Entella TV, conduzioni di serate e organizzazioni di manifestazioni per conto del comune di Lavagna di cui esistono delibere di incarico e relativo pagamento);

nell'ipotesi di non formale richiesta autorizzativa per gli anni scolastici sopracitati, se e quali provvedimenti siano stati adottati dai capi di istituto al fine di ottemperare alla normativa vigente in materia di svolgimento di attività extrascolastiche da parte di docenti;

se risulti che il professor Ciccarelli abbia ottemperato al disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 1997, che prescrive l'obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza le prestazioni di lavoro e gli eventuali emolumenti percepiti per gli incarichi sopra detti. (3-03975)

BORGHEZIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le ditte che commercializzano la vendita ed il noleggio di videogiochi ed altri analoghi prodotti informatici hanno richiesto autorizzazione a poter esercitare legittimamente la propria attività secondo quanto disposto dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685;

tali autorizzazioni sono state negate dalle società detentrici dei diritti d'autore alla quasi generalità dei richiedenti, per essere concesse soltanto ad alcune poche catene della grande distribuzione commerciale (esempio *block buster*);

tale comportamento è stato seguito da una serie continua di interventi — *blitz*, anche attualmente in corso in numerose

città, da parte della polizia tributaria guardia di finanza, che si sono concretizzati con l'esecuzione di provvedimenti di sequestro di decine di migliaia di apparecchiature per il valore di svariati miliardi;

tali procedimenti rischiano di bloccare, e già attualmente bloccano di fatto l'attività economica di centinaia di aziende commerciali, con gravissime conseguenze economiche ed occupazionali in un settore commerciale attualmente in espansione;

l'attuale modalità di gestione del diritto d'autore determina, in questa fattispecie, una grave violazione della normativa anti-trust, in quanto realizza ingiustificate restrizioni alla concorrenza (autorizzazione Garante per la concorrenza, 31 ottobre 1996 n. 4381, Associazione italiana calciatori c/Società Panini) —:

quale sia lo stato dei procedimenti avviati presso l'autorità Garante per la concorrenza e il mercato;

quali iniziative normative di propria competenza intenda assumere al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza. (3-03976)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TOSOLINI e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il 26 giugno 1998 il ministero dell'ambiente con lettera prot. n. 7039-valutazione impatto ambientale, invita la Sea a voler procedere alla redazione di una valutazione impatto ambientale per Malpensa 2000;

il 4 novembre 1998 la Commissione ambiente della Camera dei deputati approva all'unanimità la risoluzione 7-00570 la quale impegna il Governo ad attuare urgentemente le procedure per una valutazione impatto ambientale.

il Ministro dei trasporti Treu il giorno 24 novembre 1998 in audizione al Senato così conferma:

« sulla tutela ambientale mi richiamo alla risoluzione 7-00570... ..è da condividere la necessità che si faccia una valutazione globale in un'ottica di sostenibilità complessiva »;

il Ministro dell'ambiente Ronchi il giorno 9 dicembre 1998 in audizione alla Commissione ambiente della Camera dei Deputati così conferma:

« nessun ulteriore trasferimento dei voli da Linate a Malpensa senza i parametri stabiliti dalla V.I.A. »;

il 18 giugno 1999, i vertici Sea comunicano ufficialmente (Ansa delle ore 14.36) che « sarà consegnato entro poche settimane al ministero dell'ambiente il primo risultato dello studio di impatto ambientale di Malpensa sul territorio » —:

se non intenda procedere alla abrogazione immediata dell'articolo 2 del decreto Burlando del 9 ottobre 1998 con il quale, ad ultimazione delle previste opere di infrastruttura viaria e ferroviaria di collegamento, si vuole trasferire da Linate a Malpensa 2000 il restante 34 per cento dei voli;

se non ritenga che l'emanazione di un nuovo decreto debba intervenire solo dopo che il Ministro riferisca alle Commissioni VIII e IX della Camera sulle risultanze della valutazione di impatto ambientale di Malpensa 2000. (5-06410)

PRESTIGIACOMO. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'11 maggio del 1998 la cittadina somala Mudir Kalifa Abade detta Sharifa venne arrestata con la gravissima accusa di essere trafficante di bambini, accusa infamante rivelatasi poi falsa come hanno dimostrato i test del DNA effettuati sulla donna e i due bambini che erano con lei,

risultati essere suo figlio e suo nipote e che Sharifa è stata ingiustamente detenuta per circa 6 mesi;

inoltre il 4 maggio scorso Sharifa ha subito un incidente stradale, è stata a lungo ricoverata in ospedale ed oggi si trova a Monza in una abitazione privata, ancora immobilizzata e quindi impossibilitata a muoversi;

la donna ha chiesto da settimane di essere trasferita, in base agli accordi di Dublino, a Londra dove risiede la sua famiglia pronta ad accoglierla e curarla, avvalendosi del riconoscimento dello *status* di rifugiato;

per ottenere tale riconoscimento la legge prevede che l'interessato si rechi a Roma per essere ascoltato dalla « Commissione Centrale per il riconoscimento dello stato di rifugiato »;

la donna non può recarsi a Roma perché impossibilitata a muoversi; non può richiedere di essere ascoltata a Monza in quanto per tale richiesta è necessario esibire la cartella clinica dell'Ospedale di Monza attestante le condizioni di salute; non può richiedere personalmente la cartella in quanto a letto ingessata; non può delegare una terza persona al ritiro della cartella perché sprovvista di documenti ed analfabeta; l'Ospedale di Monza non può fornire i dati relativi alla donna perché la legge sulla *privacy* glielo impedisce;

il diritto di asilo può essere considerato, a norma dell'articolo 10 della Costituzione un diritto soggettivo perfetto nei confronti dello straniero ammesso a soggiornare in territorio dello Stato e che la stessa norma è immediatamente precettiva —:

se lo Stato italiano, che già nei confronti di Sharifa ha gravi colpe avendola ingiustamente accusata di un crimine orrendo ed averla ingiustamente detenuta ed umiliata deve ritenersi responsabile di un altro crimine nei confronti di questa donna rendendole impossibile il ricongiungimento con i familiari e la necessaria assistenza;

perché non sono state superate le pastoie burocratiche che impediscono che la commissione per lo *status* di rifugiato ascolti Sharifa a domicilio;

quali interventi immediati si intendono attuare per evitare che l'immagine internazionale dell'Italia venga ancora una volta macchiata da un comportamento che si è rivelato sollecito e spietato nell'errore e si sta rivelando lento, macchinoso, discriminatorio quando si tratta di sanare un torto commesso nei confronti degli elementari diritti umani di una cittadina straniera. (5-06411)

RASI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

compare in queste settimane su molte riviste specializzate (*Ufficio stile, Linea Edp, Gdo Week, Bar Giornale, AL Alimentarista, Professional parquet, Riabilitazione oggi, eccetera*) un appello dell'Anes (Associazione nazionale editoria periodica specializzata) dal titolo: « Non lasciamo oscurare questa rivista »;

nell'appello, lanciato da 149 editori di 672 riviste, che raggiungono quasi otto milioni di lettori, si denuncia il rischio che l'applicazione dell'articolo 41 dell'ultima legge finanziaria abolisca il riconoscimento di uno sconto nelle tariffe di spedizione di riviste specializzate;

tale abolizione, a detta dei promotori dell'appello, con il conseguenziale aumento dei costi di spedizione provocherà la soppressione di molte testate e la riduzione di personale in altre;

tale eventualità rischia di penalizzare tutti coloro (imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti) che attraverso queste pubblicazioni di settore trovano un valido strumento per il loro aggiornamento professionale —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per impedire che l'aumento delle tariffe di spedizione per le riviste specializzate si verifichi e, in ogni caso, quali iniziative si intendano avviare per far

sì che il suddetto provvedimento non incida sui loro costi di gestione e, dunque, non provochi né riduzioni di personale né tantomeno la soppressione di testate.

(5-06412)

BOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte di martedì 22 giugno 1999 nella seconda zona industriale del Porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) a San Ferdinando (Reggio Calabria), i locali della Woodline International Srl sono stati oggetto di un grave attentato di natura estorsiva;

l'azienda Woodline International nata con i contributi della legge n. 44 del 1986, oggi legge n. 95 del 1995, sull'imprenditoria giovanile, si occupa della produzione di pannelli e profili in legno lamellare e si appresta ad entrare in produzione il prossimo mese di luglio con l'assunzione di dodici addetti;

per la realizzazione della suddetta iniziativa industriale sono state investite notevoli risorse umane ed ingenti capitali e l'azienda è stata dotata di impianti tecnologicamente molto avanzati che non hanno nulla da invidiare alle aziende *leaders* del settore;

è intollerabile che gli imprenditori che credono nello sviluppo dell'area e decidono di investire risorse economiche ed umane debbano subire oltre ai disservizi anche la notevole pressione estorsiva mafiosa;

la Woodline International Srl ha più volte sollecitato le varie autorità preposte ad una maggiore attenzione e vigilanza sulla sicurezza nell'area;

l'attentato estorsivo alla Woodline International Srl è l'ultimo, in ordine di tempo, di una lunghissima serie di attentati intimidatori finalizzati al taglieggiamento di operatori economici ed imprese che

operano nell'area di Gioia Tauro e nella provincia di Reggio Calabria -:

quale sia lo stato delle indagini volte ad individuare gli autori e i mandanti del criminale atto estorsivo;

quali iniziative intenda assumere per offrire sicurezza agli operatori economici dell'area industriale di Gioia Tauro e della provincia di Reggio. (5-06413)

ACCIARINI, VIGNI e PROCACCI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

in data 3 giugno 1999 con circolare 600/SA, 12/321C del ministero della sanità è stato disposto il sequestro degli animali, delle carni e dei prodotti a base di carne provenienti dal Belgio ai fini del campionamento per la ricerca della diossina;

la presenza eventuale della diossina, in base alle linee guida dell'Istituto superiore della sanità deve rimanere compresa al di sotto del limite di 4 picogrammi (pg)/gr per considerare i prodotti sicuri per l'alimentazione umana;

risulta la presenza di soli 4 laboratori ufficiali sul territorio nazionale in grado di effettuare le analisi necessarie;

l'introduzione di carni dal Belgio, che rappresenta un certo flusso di importazione, avviene per motivi meramente commerciali, in quanto i trasformatori di prodotti di origine animali (es. salumifici) acquistano in tutta Europa esclusivamente in base ai caratteri di economicità di prezzo e pertanto eventuali rischi collegati agli acquisti andrebbero comunque inseriti in quelli che sono i rischi d'impresa;

alcuni laboratori privati effettuano analisi ai fini del rilevamento della presenza della diossina;

risulta all'interrogante che un laboratorio privato di Modena abbia corretto dopo solo due ore i propri referti analitici, emessi successivamente alle analisi durate 7 giorni, dopo un primo esito ripor-

tante un livello di assenza della diossina al di sopra di 7 pg, dichiarando un limite di assenza a partire da 4 pg;

il problema può essere legato al limite di taratura delle apparecchiature utilizzate il quale determina il minimo livello di diossina rilevabile;

in base a tali esiti analitici effettuati da privati, dopo il controllo degli istituti zooprofilattici, si può disporre la liberazione delle carni e la loro successiva vendita al pubblico -:

se siano state concesse autorizzazioni ai laboratori privati italiani o esteri per effettuare le analisi ufficiali ai fini della ricerca della diossina nei prodotti di origine animale;

quali controlli siano stati effettuati nei laboratori eventualmente autorizzati per verificare la correttezza delle metodiche utilizzate e il livello di taratura degli strumenti utilizzati;

quali direttive siano state impartite per la commercializzazione delle carni sottoposte a vincolo. (5-06414)

ATTILI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

la Igm di G. Maggiò & C. Sas ha operato in Sardegna dal 1990 al 1996 nella costruzione di un importante acquedotto;

il lavoro era finanziato dall'Esaf per un importo di lire 31.417.993.632;

il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 16 dicembre 1996 ha dichiarato il fallimento della Igm;

la prima udienza di verifica dello stato passivo è stata fissata al 20 giugno 1997; la seconda al 20 maggio 1998; la terza al 14 maggio 1999; la quarta all'8 ottobre 1999 con la motivazione che occorre, solo adesso, un consulente di fiducia per la verifica delle richieste presentate;

in conclusione, dopo oltre tre anni il tribunale non ha ancora definito lo stato passivo della Igm;

circa 70 lavoratori vantano oltre 20 milioni di crediti e attendono da quattro anni di poter recuperare tali somme;

se non si definiscono le procedure fallimentari i lavoratori non possono recuperare nemmeno il trattamento di fine rapporto dal fondo di garanzia Inps;

di norma le procedure fallimentari vengono definite in circa 12 mesi -;

quale sia lo stato della procedura fallimentare in corso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

quali iniziative intenda adottare affinché siano tutelati i diritti dei 70 lavoratori della Igm. (5-06415)

BALOCCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nella seduta del consiglio provinciale di Genova del 17 giugno 1999 i gruppi consiliari di Lega Nord, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Genova Nuova rilevarono e denunciarono al prefetto di Genova la presenza illegittima della polizia di Stato, Digos, tra gli scranni dei consiglieri durante le operazioni di voto di una delibera riguardante le Acciaierie di Cornigliano;

un appartenente alla Digos filmò quanto avveniva in Aula, operazioni di voto e comportamento del pubblico presente -;

se intenda individuare la persona che in seno alla prefettura o alla questura di Genova abbia autorizzato, abusando, gravemente del proprio ufficio e delle proprie funzioni, il personale della Digos a procedere in tal maniera, ed inoltre quale provvedimento disciplinare si intenda adottare per censurare questa grave ed inescusabile azione da parte della stessa. (5-06416)

MALENTACCHI e NARDINI. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

in data 27 febbraio 1990 il Ministro dell'agricoltura e foreste accolse la proposta di trasferimento dal comando stazione di Taverna (Catanzaro) a quello di Savelli (Catanzaro) della guardia scelta Enzo Arcuri operata dal Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato di Reggio Calabria;

dalla nota del Ministro dell'agricoltura e foreste del 27 febbraio 1990 si evince che la proposta di trasferimento veniva accolta in quanto la permanenza della guardia scelta Enzo Arcuri avrebbe nuociuto al prestigio del comando stazione di Taverna in relazione a gravi motivi di comportamento in relazione a fatti riguardanti irregolarità ed omissione denunciate nel corso della utilizzazione di un taglio di bosco di proprietà del comune di Taverna;

il 16 aprile 1999 il Corpo forestale dello Stato coordinamento provinciale di Catanzaro, protocollo 1635, comunicava alla stazione comando di Taverna che con decorrenza 1° giugno 1999 l'ispettore Enzo Arcuri veniva trasferito, a domanda, dal comando stazione di Catanzaro al comando stazione di Taverna;

il 25 maggio 1999, con protocollo n. 170, il coordinatore regionale per la Calabria del Corpo forestale dello Stato, con una nota inviata alla direzione generale risorse forestali, montane ed idriche - divisione X a Roma, rilevava che tale trasferimento sollevava grossi disagi tanto da arrivare ad un documento firmato da molti cittadini di Taverna alla quale si sono unite le istituzioni presenti *in loco*, ritenendo, quindi, necessario e indispensabile la revoca del trasferimento -;

quali siano le motivazioni alla base dell'accoglimento della domanda di trasferimento, a far data dal 1° giugno 1999, dell'ispettore Enzo Arcuri al comando stazione di Taverna, quando nel 1990 ne era stato allontanato perché la sua perma-

nenza avrebbe nuociuto al prestigio *in loco* del comando stazione e del Corpo forestale;

se non ritenga il caso, vista la reazione della cittadinanza e delle istituzioni del comune di Taverna, nonché tenendo conto della nota del 25 maggio 1999 protocollo n. 170, del coordinatore regionale della Calabria del Corpo forestale dello Stato dottor Gangemi, che si revochi il trasferimento dell'ispettore Enzo Arcuri al comando stazione di Taverna. (5-06417)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SCALTRITTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede che la pesca professionale si distingua nei seguenti comparti: pesca costiera, mediterranea o d'altura e pesca oltre gli stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa con o senza navi da pesca di quarta categoria o da terra, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa con navi di categoria non inferiore alla terza, la pesca d'altura si esercita nelle acque del mare mediterraneo con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda, la pesca oceanica, infine, si esercita oltre gli stretti, con navi di prima categoria;

il decreto ministeriale 26 febbraio 1993 prevede una serie di mezzi collettivi di salvataggio, oltre la stazione radiotelefonica ad onde elettromagnetiche che le navi devono avere per esercitare la pesca costiera ravvicinata estesa alle 40 miglia; i mezzi e le apparecchiature, di cui al punto precedente, che le navi devono avere sono caratteristiche, però, proprie delle navi di

seconda categoria ovvero di navi abilitate ad esercitare la pesca nelle acque del mare Mediterraneo;

il decreto ministeriale sopra citato, pertanto, è in palese contrasto con quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 che prevede che la pesca costiera ravvicinata possa essere esercitata con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza;

è necessario rilevare in proposito una modifica apportata da un decreto ministeriale, quindi atto amministrativo, ad un atto legislativo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, con conseguente vizio di legittimità della norma citata —:

quali siano le ragioni di tale contrasto normativo;

quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per rivedere secondo esatti criteri di competenza e di gerarchia delle fonti le norme sopra citate. (4-24596)

MANTOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 giugno 1999, ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni europee e provinciali, nel comune di Sannicola (Lecce) la fascia oraria dalle ore 22.30 alle ore 23 era stata sorteggiata in favore del partito CDL-cristiani democratici per le libertà. Il delegato locale di tale partito, ragionier Cosimo Colella, ha autorizzato previamente così come consentito dal punto 12 della circolare del prefetto di Lecce sulla regolamentazione dei comizi per il turno elettorale del 13 giugno, l'utilizzazione di tale fascia oraria al partito Alleanza Nazionale, appartenente alla medesima coalizione che appoggiava il candidato alla presidenza della provincia di Lecce dottor Carlo Madaro. Allorché il rappresentante di Alleanza Nazionale, Antonio De Matteis, stava per salire sul palco per svolgere il comizio, il sindaco di Sannicola Sergio Bidetti, che era anche candidato al Parlamento europeo per il partito dei Verdi, avrebbe tentato ripetutamente di

impedire al De Matteis di parlare determinandosi quindi una situazione di disordine; il conseguente intervento dei carabinieri, motivato da esigenze di ordine pubblico, ha impedito che il comizio avesse luogo. Di fatto, l'intervento del sindaco di Sannicola ha precluso il regolare esercizio del diritto di propaganda elettorale; lo stesso sindaco, il giorno successivo, quando non era consentita alcuna manifestazione elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, avrebbe organizzato un incontro propagandistico, denominato « grande festa dei Verdi », in una discoteca, alla quale era possibile accedere con inviti gratuiti distribuiti in grande quantità. Ciò ha già costituito oggetto di denuncia alla competente autorità giudiziaria —:

se sia a conoscenza dell'avvio di procedimenti a seguito delle denunce presentate all'autorità giudiziaria e se in tale ambito siano stati assunti provvedimenti a carico delle persone succitate;

se i comportamenti indicati rientrano tra i poteri del sindaco in relazione a quanto previsto dalla vigente legislazione in tema di consultazioni elettorali e conseguente svolgimento dei comizi. (4-24597)

ALOISIO. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno.* — Per sapere — premezzo che:

nell'imminenza delle votazioni di ballottaggio, il candidato alla presidenza della provincia dell'Aquila, dottor Palmerio Susi, avrebbe attivato a mezzo apposita organizzazione, la trasmissione di un messaggio telefonico contenente un indiscreto e insistente appello al voto in suo favore rivolto a tutti, indiscriminatamente, gli utenti della città de l'Aquila —:

se quanto riportato corrisponda al vero;

se tale iniziativa non contravvenga alle norme che regolano l'effettuazione della campagna elettorale;

se tutto questo non violi le norme che tutelano la *privacy* e, nel caso, quali iniziative si intendano prendere in merito.

(4-24598)

GRAMAZIO e CARLESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

la società editrice (Editrice Romana spa), del quotidiano *Il Tempo* a partire dal 23 giugno 1999, ha sospeso dal servizio senza rotazione quarantatré giornalisti delle redazioni di Roma, Campobasso, Chieti, Pescara, Rieti, Civitavecchia e degli uffici di corrispondenza di Lanciano, Sulmona, Termoli e Vasto, riducendo drasticamente, in tal modo, il personale e definendo una nuova organizzazione del lavoro che penalizza gravemente la situazione occupazionale del quotidiano romano;

risulta all'interrogante che si sia verificata una contrapposizione della proprietà, rappresentata dal costruttore Domenico Bonifaci, con i dipendenti, i giornalisti e i professionisti dell'Editrice Romana spa, proprietaria della testata *Il Tempo* e che da tale vicenda si siano generate irregolarità amministrative;

le iniziative dell'editore, ad avviso dell'interrogante, colpiscono indiscriminatamente giornalisti professionisti che hanno profuso il loro impegno a favore del quotidiano che, purtroppo, sta sempre più perdendo quella credibilità che per cinquant'anni ne aveva fatto una tra le più importanti testate a livello nazionale: il passaggio della testata da una proprietà all'altra danneggia non solo tutte quelle iniziative che possono essere assunte in difesa della professionalità dei dipendenti, ma anche la pluralità dell'informazione che va, comunque, garantita; l'attuale battaglia legale che vede contrapposti nuovi e vecchi proprietari del quotidiano *Il Tempo* rischia di affossare definitivamente il quotidiano romano colpendo ulteriormente la libertà di informazione ed infoltendo la schiera dei giornalisti in cassa integra-

zione, primo passo verso la disoccupazione di tanti validi professionisti -:

se siano a conoscenza della situazione e quali strumenti di spettanza del Governo siano attivabili per risolvere la grave crisi occupazionale. (4-24599)

ORESTE ROSSI, CHIAPPORI, CAVALLIERE, FAUSTINELLI, BALLAMAN, MOLGORA e BIANCHI CLERICI. - *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

la Rai non più di un anno fa ha ottenuto dal ministero delle comunicazioni l'autorizzazione a realizzare trasmissioni radio televisive tematiche in chiaro via satellite e che per la loro realizzazione la Rai utilizza parte del canone di abbonamento al servizio pubblico radio televisivo;

oggi la Rai ha inserito quegli stessi canali nel *bouquet* a pagamento D+ impedendo così agli utenti che hanno pagato il canone, la possibilità di fruire dei canali suddetti -:

se non ritenga opportuno, in nome dei consumatori, esercitare il proprio potere di controllo, secondo quanto previsto dal contratto di servizio stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai, affinché la Rai utilizzi i proventi derivanti dal pagamento del canone conformemente alle proprie finalità di concessionaria del servizio pubblico radio televisivo;

se non ritenga opportuno attivarsi affinché l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni vigili sull'utilizzo da parte della Rai dei finanziamenti provenienti dal canone. (4-24600)

ORESTE ROSSI, CHIAPPORI, CAVALLIERE, FAUSTINELLI, BALLAMAN, MOLGORA e BIANCHI CLERICI. - *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

la Rai recentemente ha siglato un accordo per l'acquisizione di una quota azionaria del gruppo Tele+;

per tale acquisizione la Rai utilizza parte dei proventi derivanti dal canone di abbonamento al servizio pubblico radio televisivo, distraendo tali fondi dalla loro propria destinazione;

la Rai in tal modo utilizza impropriamente i fondi del canone per finanziare indirettamente la proiezione di pellicole vietate ai minori (vedi *La Repubblica* del 20 giugno 1999);

pertanto il canone pagato dagli utenti, anziché alimentare la qualità del servizio pubblico è utilizzato per finanziare la proiezione di film vietati ai minori -:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di ricondurre la Rai, concessionaria del servizio pubblico radio televisivo, ad utilizzare i proventi derivanti dal pagamento del canone nel rispetto del compito di servizio pubblico che essa è chiamata ad assolvere. (4-24601)

BUTTIGLIONE, TASSONE e VOLONTÈ. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

durante le operazioni di voto svoltesi a Foggia il 13 giugno 1999, secondo quanto riportato dagli organi di stampa:

a) sono stati nominati dal sindaco uscente molti presidenti di seggio (circa un quarto del numero complessivo);

b) sono state consegnate dai componenti dei seggi agli elettori schede già votate come risulta da denuncia presentata agli uffici della Digos di Foggia;

c) le operazioni di scrutinio delle schede sono avvenute, per lo più, fuori delle norme previste (anticipazione delle operazioni dall'orario previsto, senza la presenza dei rappresentanti di lista, oppure operazioni a parte chiuse);

d) sono stati registrati episodi di violenza al di fuori dei seggi come verbalizzato dagli uffici della questura di Foggia;

e) sono state riscontrate diffuse discordanze tra la lettura degli scrutini di seggio con i dati forniti dal centro elaborazione dati del comune di Foggia —:

quali iniziative intendano assumere per determinare chiarezza sulle operazioni di voto svoltesi a Foggia il 13 giugno 1999 dove si sono verificate una serie di irregolarità e di episodi paradossali nell'espletamento delle operazioni elettorali;

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa; se risulti al Ministro che siano stati proposti ricorsi davanti agli appositi organi giurisdizionali in grado di potere fare piena luce su una situazione che ha creato perplessità e turbamento della pubblica opinione e a quale conclusione abbiano portato. (4-24602)

FIORI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione del 12 aprile 1999 l'interrogante ha chiesto di sapere se corrispondano a verità le notizie che all'epoca navigavano su Internet, secondo le quali la Olivetti SpA, dopo aver fruito dei contributi statali, avrebbe varato un piano di dismissione dei suoi Centri di ricerca di Pozzuoli e Bari;

tale interrogazione dopo oltre due mesi dalla presentazione è ancora senza risposta;

nel frattempo, quella che sembrava un'indiscrezione tutta da verificare è viceversa divenuto concreto progetto, visto che perfino le fonti telematiche confermano che la trattativa che intercorre tra la Olivetti SpA e la Wang Global Italia di cessione dei Centri di cui trattasi è ormai prossima alla definizione, purtroppo senza garanzie di salvaguardia per la difesa occupazionale dei lavoratori e quindi con il

risultato di contribuire anche alla depauperazione delle potenzialità forza-lavoro ed imprenditoriali del meridione;

a quanto sembra, la Wang Global Italia nel 1998 avrebbe accusato una perdita di 314 miliardi e l'esito della OPA Getronis su Wang Global Italia ha visto una adesione superiore al 90 per cento; pertanto, ad avviso dell'interrogante, si dovrebbero riconsiderare le condizioni di fattibilità della cessione di Olivetti Ricerca alla Wang Global Italia;

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo, quali provvedimenti intendano adottare al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dei due stabilimenti situati tra l'altro in regioni con altissimi tassi di disoccupazione. (4-24603)

MAZZOCCHIN. — *Ai Ministri della sanità e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

le ultime allarmanti vicende che hanno portato al blocco delle esportazioni di carni dal Belgio, hanno destato una giusta preoccupazione nei consumatori italiani ma allo stesso tempo hanno dimostrato, in tutta la loro evidenza, i ritardi e la confusione che regna sul tema dei consumi e della produzione nel nostro Paese;

come ha giustamente denunciato la Feder Carni del Veneto si è verificata, un'altra volta, come al tempo della «mucca pazza», una situazione indiscriminata di allarme che ha finito per colpire pesantemente la categoria con gravi ripercussioni da un punto di vista economico e conseguenti pericoli per l'occupazione;

il consumatore italiano investito da informazioni spesso contrastanti tra loro, da parte dei *mass-media*, con le quali si affermava contemporaneamente che i prodotti italiani erano garantiti dal Servizio sanitario nazionale e nello stesso tempo che venivano effettuati sequestri cautelativi

di prodotti carnei, ha pensato bene di diminuire drasticamente l'acquisto degli stessi —:

se non si ritenga opportuno, così come è stato fatto nel caso dei pescatori obbligati al fermo pesca, valutare i danni economici subiti dalla categoria dei macellai e prendere in considerazione eventuali interventi di sostegno finanziario;

se non si ritenga, in ogni caso, necessario informare immediatamente ed in maniera dettagliata, attraverso tutti gli organi di informazione, i consumatori italiani sui controlli effettuati dai medici veterinari italiani, dipendenti direttamente dal ministero della sanità, sulle carni in vendita nel nostro Paese e sulla sicurezza dei nostri allevamenti e dei mangimi utilizzati dagli stessi, così da restituire la necessaria fiducia al consumatore e tranquillità ad un settore estremamente diffuso ed importante da un punto di vista economico ed occupazionale. (4-24604)

RASI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il servizio postale è uno dei parametri attraverso il quale è possibile misurare la qualità dei servizi ai cittadini ed alle imprese di un Paese;

il suddetto servizio per sua natura ha l'obbligo dell'universalità, e fino ad oggi è stato garantito dallo Poste italiane, le quali — agendo in condizioni di monopolio e con crescenti disavanzi gestionali — non hanno saputo tuttavia offrire soddisfacenti prestazioni per i cittadini;

neppure gli obblighi del servizio universale, stabiliti per legge, sono stati assolti in termini di qualità effettiva per l'utente finale, come ha evidenziato lo stesso Presidente dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, professor Giuseppe Tesauo;

è all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva comunitaria 97/67/CE, che prevede un amplia-

mento delle « aree riservate » ai gestori dei servizi postali come l'Ente Poste italiane recentemente divenuta Società per azioni;

una scelta come quella del succitato decreto, rischia di allontanare il momento di una effettiva liberalizzazione del mercato del servizio postale, pur essendosi già decisa la privatizzazione dell'ente pubblico;

tale indirizzo normativo pregiudicherebbe l'effettiva creazione di un libero mercato del settore del servizio postale —:

quali provvedimenti di propria competenza, ovvero di natura normativa, si intendano assumere per assicurare la nascita di un libero mercato del servizio postale che, senza nuocere alle poste italiane, partner necessario per assicurare una consegna capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, non pregiudichi lo sviluppo di altre realtà imprenditoriali quali, per esempio, il *direct marketing*. (4-24605)

LECCESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il santuario della Madonna delle Grotte, situato nel comune di Modugno in provincia di Bari, è meta di pellegrinaggi e luogo di accoglienza culturale;

la sua storia può essere ricostruita attraverso testimonianze attendibili come le menzioni contenute nel codice diplomatico barese (1071) o quelle risalenti ai tempi di Federico II di Borbone re di Napoli (1851);

nel 1974 la congregazione dei padri Rogazionisti del Villaggio del fanciullo di Bari, ne ha ripristinato il culto e ha dato il via a dei lavori di miglioramento atti ad aumentare la capacità di ospitalità per i pellegrini e per gli incontri spirituali e di formazione;

attualmente il complesso di Santa Maria della Grotta si presenta arroccato su terrazzamenti della lama Lamasinata ed è distribuito su due livelli: quello superiore comprende edifici ottocenteschi e giardini prospicienti la strada comunale Modugno-

Carbonara; quello inferiore racchiude la chiesa e la grotta situati in posizione elevata rispetto al piano della Lama;

le norme attuali di sicurezza prevedono una serie di servizi di accoglienza per le grandi masse che consentano funzionalità, snellezza ed efficienza anche in considerazione del fatto che il santuario in questione è annoverato nell'itinerario dei pellegrinaggi della Puglia, compreso quello di Padre Pio a San Giovanni Rotondo;

nonostante la ricchezza storico-artistica e le presenze che registra, il santuario della Madonna della Grotta non è dotato di condotte di acqua potabile poiché il tronco dell'acquedotto pugliese si ferma nei pressi del santuario;

questa situazione crea una serie di difficoltà oggettive ai visitatori e a chi lavora nella struttura, difficoltà a cui fino ad ora si è cercato di rimediare raccogliendo l'acqua direttamente dalle fontane pubbliche del comune di Modugno (Ba);

la situazione potrebbe aggravarsi in occasione dei pellegrinaggi che si intensificheranno con il Giubileo del 2000 —;

se sia a conoscenza dei fatti suesposti e quali iniziative intenda intraprendere per risolvere questa situazione che provoca disagi oramai da lungo tempo a chi visita il santuario per motivi culturali e religiosi e se, nel programma elaborato dal ministero per il Giubileo, sono previsti interventi atti a risolvere questa situazione. (4-24606)

MANTOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la città di Otranto, nella provincia di Lecce, è soggetta nel periodo estivo a rischi di incendi; attualmente a tale problema si somma l'emergenza conseguente all'accoglienza dei profughi. In entrambe i casi i vigili del fuoco di Lecce non hanno possibilità di intervento, lasciando quindi le popolazioni locali in gravi difficoltà —;

se ritenga possibile la creazione di una sezione distaccata in Otranto della sede dei vigili del fuoco di Lecce. (4-24607)

NAPPI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in applicazione del comma 1 e del comma 2, degli allegati A e B al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 è stata decisa la data di soppressione del comando in capo del dipartimento militare marittimo del basso Tirreno, della base navale di appoggio operativo di Napoli e dell'officina mista lavori navali di Napoli;

il dipartimento marina militare di Napoli occupa attualmente circa seicento dipendenti civili e nei provvedimenti che dispongono la soppressione di Maridipart di Napoli non si fa alcun riferimento alle sorti dei lavoratori;

attualmente è avviata pubblicamente una discussione sulla nuova organizzazione urbanistica del territorio ad oggi utilizzato dal porto e dallo stesso Maridipart contribuendo a creare un clima di disagio e preoccupazione tra i lavoratori —;

quali iniziative intenda adottare per la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale civile in un territorio come quello di Napoli già gravato da una pesante crisi occupazionale. (4-24608)

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito nella legge 3 agosto 1995, n. 351 ha operato il riconoscimento delle certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle autorità della Repubblica Federale di Jugoslavia al solo fine di consentire l'esercizio del trasporto aereo tra questo Paese e l'Italia;

lo Stato ove vengono registrati gli aeromobili, ai fini del reciproco riconoscimento delle certificazioni di navigabilità, deve essere uno Stato membro dell'Icao (International Civil Aviation Organization) e la Repubblica Federale di Jugoslavia — di cui il Montenegro fa parte — non lo è;

L'articolo 1 del regolamento Ce 21 maggio 1999, n. 1064 sancisce il divieto di decollo dal (e di atterraggio sul) territorio della Comunità europea per gli aeromobili registrati nella Repubblica Federale di Jugoslavia non legittimamente presenti nella Comunità europea alla data del 22 maggio 1999 —:

se risponda a verità che l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) sia in procinto di autorizzare un vettore italiano alla utilizzazione, in virtù di un contratto di noleggio, di aeromobili di proprietà della società Montenegro Airlines, immatricolati in Montenegro, per la effettuazione di voli di linea sul territorio italiano;

se non ritengano opportuno acquisire ulteriori informazioni sull'argomento, adoperandosi nell'immediato affinché l'Enac desista dal suo proposito e sia garantito il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea. (4-24609)

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

è stata stipulata una convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Associazione bancaria italiana relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei dodici Patti territoriali di cui alla delibera Cipe del 9 luglio 1998;

risulterebbe che sono in corso, presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, attività lavorative esplicitate da personale del mondo bancario per l'istrut-

toria di pratiche di finanziamento curate da banche in materia di Patti territoriali —:

se quanto esposto risponda al vero;

a che titolo vengano esplicitate dette attività professionali, in sostituzione di collaborazioni di competenza di personale ministeriale;

a quanto ammonti il costo di tali attività professionali esterne allo Stato;

se non si configurino situazioni di conflitto di interesse tra soggetti erogatori e soggetti beneficiari degli interventi;

quali impedimenti si frappongano al concretizzarsi degli strumenti di contrattazione programmata, quali mezzi di promozione dello sviluppo e all'effettivo svolgimento del ruolo istituzionale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. (4-24610)

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle finanze e delle comunicazioni.* — Per sapere:

se non si ritengano ingiusto applicare l'imposta bimestrale di ben 50 mila lire (25 mila al mese) per ciascun telefonino a carico delle società, delle piccole aziende familiari, dei professionisti, dei lavoratori autonomi, costretti — per lavoro — all'uso di questo mezzo di comunicazione;

se non ritengano che sia giunto il momento di sopprimere tale assurda imposta, o, in alternativa, stabilire che l'importo delle 50 mila lire di imposta valga per l'intero anno. (4-24611)

DE CESARIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le famiglie assegnatarie degli alloggi Erp di San Lazzaro ad Isernia denunciano da anni gravi carenze igienico-sanitarie nonché problemi di carattere strutturale degli alloggi loro assegnati dallo Iacp;

tali rimozioni sono avallate da una serie di atti emanati da autorità pubbliche;

la Asl di Isernia ha condizionato la concessione dell'abitabilità all'effettuazione di una serie di lavori che riguardano alcuni lotti del comprensorio in questione; il comune di Isernia ha emesso una serie di atti riguardanti lo sgombero e l'ordinanza di demolizione di un fabbricato di 20 alloggi nella medesima località di San Lazzaro;

il comando provinciale dei vigili del fuoco di Isernia ha consigliato, dopo un sopralluogo, un provvedimento di temporanea inagibilità al fine di accertare la reale situazione di dissesto;

malgrado queste certificazioni attestanti problemi igienico-sanitari tali da non consentire il nulla osta di abitabilità in assenza di precisi interventi per rimuovere le carenze riscontrate, nonché le ordinanze del comune di Isernia e la risultanza del sopralluogo dei vigili del fuoco, lo Iacp rifiuta ogni intervento, anzi ha assunto iniziative lesive della dignità degli inquilini, addebitando a loro la responsabilità delle carenze riscontrate e, addirittura, promuovendo azioni contro i rappresentanti del comitato degli inquilini della località San Lazzaro, tali da apparire ritorsive rispetto alla legittima protesta avanzata;

sarebbe opportuno, ferme restando le competenze in materia della regione e degli enti locali, favorire l'avvio di un tavolo negoziale che porti alla soluzione delle carenze igienico-sanitarie e strutturali dell'insediamento Iacp di Isernia —:

quali siano gli eventuali fondi statali stanziati a favore della regione Molise per interventi di manutenzione e ristrutturazione per l'edilizia residenziale pubblica e se sia a conoscenza di eventuali programmi tra Stato e regione Molise finalizzati alla ristrutturazione del comprensorio di San Lazzaro ad Isernia. (4-24612)

DE CESARIS e VALPIANA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 7 maggio 1999 l'Ater di Milano ha sfrattato dalla propria abitazione nel quar-

tiere di Calviate a Milano un inquilino, con la relativa famiglia, in cura presso il Centro psico-sociale e segnalato all'ufficio « adulti in difficoltà » del comune di Milano;

dell'esecuzione dello sfratto non risulta siano stati informati né i servizi che hanno in cura la persona né le associazioni del volontariato laico e cattolico che collaborano con i suddetti servizi;

l'episodio, assai grave in sé in quanto un cittadino che vive condizioni personali di grave difficoltà è stato privato della propria abitazione e abbandonato per strada, non rappresenta un caso isolato in quanto risulta che già siano stati eseguiti altri sfratti di famiglie in carico ai servizi sociali, senza aver esaminato la situazione e gli interventi da predisporre assieme ai servizi e alle associazioni e senza neanche fornire informazione preventiva;

le conseguenze di questi episodi sono gravi per i nuclei familiari la cui condizione di disagio ed esclusione sociale viene ulteriormente inasprita ma questi si ripercuotono, con costi anche economici, sull'intera collettività in quanto si mettono a repentaglio progetti di reinserimento sociale, per i quali sono state investite risorse umane ed economiche e ciò comporta, successivamente, l'impiego di ulteriori risorse per intervenire nuovamente a favore delle famiglie e giungere, infine, ad una nuova assegnazione di un alloggio Erp;

il recupero del disagio psichico e il relativo reinserimento delle persone richiederebbero la cessazione di assegnazione di alloggi assolutamente inadeguati, una ripartizione delle assegnazioni nelle diverse zone della città, la costruzione di « case-famiglia » e « case protette », il potenziamento del centro psico-sociale e degli altri servizi impegnati nel settore, il pieno coinvolgimento delle associazioni del volontariato nella programmazione e gestione degli interventi;

il progetto Calviate, finanziato con un miliardo per interventi sulla condizione relativa alla malattia mentale, è stato de-

finito dall'alto, non corrisponde ai criteri suddetti e, come dimostra l'episodio dello sfratto eseguito, determina contraddizioni acute che richiamano a responsabilità di un mancato intervento coordinato tra le varie istituzioni pubbliche e di un inesistente coinvolgimento delle associazioni;

da molti anni il comitato inquilini Molise-Calvairate-Ponti, che recentemente ha inviato anche una lettera al Presidente della Repubblica, pubblicata sulla stampa, ha chiesto al prefetto di Milano e, successivamente, a tutti i componenti responsabili istituzionali la costituzione di un tavolo interistituzionale, con la partecipazione del volontariato e delle parti sociali, al fine di elaborare un progetto di recupero complessivo dei quartieri a rischio (edilizio, urbanistico, igienico, sanitario, sociale, culturale);

sarebbe opportuno che venisse promosso un «tavolo interistituzionale», aperto alle forze del volontariato, alle parti sociali, alle rappresentanze dei territori coinvolti, per elaborare un progetto generale di intervento per il disagio sociale nei quartieri di Milano -:

se vi sia la possibilità, in coordinamento con la regione e l'ente locale, di finanziare progetti di recupero degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica a Milano, a partire dai quartieri dove è più forte il degrado complessivo della qualità urbana, avvalendosi anche di fondi statali. (4-24613)

LUCCHESI. - *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* - Per sapere:

se siano al corrente che la società Poste italiane, che ogni anno riceve migliaia di miliardi dallo Stato, ha concesso intere pagine di pubblicità ai giornali per reclamizzare il nuovo servizio postale;

quanti miliardi sia costata questa operazione di concessione di pubblicità;

se non si ritenga che la migliore pubblicità e la più seria sia quella di dimostrare con i fatti che si rende ai cittadini

un buon servizio, cosa che ancora oggi la società poste non riesce a fare, sebbene sia sostenuta dal Governo con i miliardi che provengono dai sacrifici dei cittadini, costretti a pagare esose tasse ed imposte.

(4-24614)

TARDITI, ZACCHERA, MIGLIORI, PEZZOLI, MARTINAT, ARMAROLI, CARLES, CONTI e BENEDETTI VALENTINI. - *Al Ministro dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nel comune di Agrate Conturbia (Novara) si sono svolte elezioni amministrative il 13 giugno 1999 e per tempo furono indetti i comizi elettorali;

nella serata di venerdì 11 giugno 1999 - e cioè a poche ore dall'insediamento dei seggi - il sindaco ha convocato il consiglio comunale ponendolo fra l'altro all'ordine del giorno l'adozione del piano regolatore generale del comune nonché l'esame di oltre 50 osservazioni al piano stesso, alcune di rilevante importanza;

ancora poche ore prima dell'adunanza il numero ed il giudizio tecnico sulle predette osservazioni è stato ulteriormente modificato nonostante le norme legate all'approvazione del Piano (a suo tempo pubblicate sul Fal) prevedessero un termine di deposito da parte dei cittadini in data molto anteriore (14 aprile 1999);

la legge è chiarissima nel vietare che nel periodo pre-elettorale vengano affrontate dai Consigli comunali questioni che non siano di estrema urgenza e di termine improrogabile, ad impedire che gli amministratori uscenti traggano diretti od indiretti benefici elettorali;

lo stesso prefetto di Novara, sollecitato dalla minoranza consiliare, aveva espressamente invitato nei giorni precedenti il sindaco a prendere atto della attuale normativa, ma nonostante ciò l'amministrazione uscente ha voluto comunque far svolgere l'adunanza consiliare pur davanti a verbalizzazione di dissenso da

parte di diversi consiglieri comunali che per protesta hanno abbandonato l'aula;

l'approvazione di decine di varianti al piano regolatore generale nell'imminenza delle elezioni — che potrebbero poi essere bocciate dalla Regione — in un comune di piccole dimensioni (Agrate Conturbia ha meno di 1000 votanti) rappresentano un lampante tentativo di ingraziarsi parte dell'elettorato, con ciò violando nella lettera e nello spirito le norme di legge —;

se risulti, anche attraverso informazioni fornite dalla Prefettura di Novara, che tali atti siano stati compiuti dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;

se, in tale caso, non ritenga che siano state platealmente violate le norme di legge in merito ai poteri del consiglio comunale in tale periodo e se ciò non costituisca presupposto per l'esercizio delle attività di controllo sul sindaco e sugli organi comunali responsabili di tali comportamenti;

se risulti che sui fatti descritti siano in corso procedimenti da parte della autorità giudiziarie competenti e se, nel caso, quali esiti abbiano avuto. (4-24615)

CARUANO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il 28 maggio 1999 alcuni dipendenti del Comando di polizia municipale e dell'Ufficio tecnico comunale — Settore urbanistica di Vittoria, dopo avere letto un articolo sul giornale *La Sicilia*, nelle pagine della cronaca di Ragusa, nel quale si dava notizia che in « Contrada Lannone », agro di Vittoria, erano iniziati i lavori per la realizzazione dell'aviopista Sicilia, si sono recati sul posto per accertare la veridicità delle notizie date dalla stampa;

in « Contrada Lannone » hanno trovato dei lavori in corso che interessavano uno stacco di terra, di circa 47 ettari, situato sul lato sinistro della strada provinciale n. 3 Acate — Chiaromonte Gulfi a circa 500 metri dal bivio con la provinciale

Comiso — Caltagirone, e che, fino a quel momento, avevano prodotto uno scavo di circa 600 metri di lunghezza, 6 metri di larghezza e 60 centimetri di profondità;

sul luogo erano presenti il dottor Federico Giorelli, geologo, e il signor Luigi Occhipinti, ruspista, che hanno dichiarato tutti e due di essere stati incaricati di dirigere ed eseguire i lavori dal dottor Luigi Crispino nella qualità di Presidente della Airport Development System;

il dottor Giorelli e il signor Occhipinti hanno inoltre dichiarato che i lavori erano finalizzati ad una indagine geotecnica propedeutica alla realizzazione di una avio-pista e che per i suddetti lavori non erano in possesso di alcuna autorizzazione del comune di Vittoria;

accertato quanto affermato dal dottor Giorelli e dal signor Occhipinti, il sindaco di Vittoria, onorevole Francesco Aiello, ha ordinato di sospendere immediatamente i lavori e di ripristinare lo stato originario dei luoghi, in base alla legge n. 47/1985, in base all'articolo 5 della legge regionale n. 37/1985 e dell'articolo 38 della legge 142/1990 così come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;

nonostante la richiesta fatta dal comune di Vittoria, sia il dottor Luigi Crispino, titolare del progetto dell'aviopista di Vittoria sia i suoi collaboratori non hanno mai esibito il titolo di proprietà del terreno di « Contrada Lannone »;

il sindaco di Vittoria, durante l'esecuzione dell'ordinanza, è stato affrontato duramente e contestato verbalmente da un dipendente della Airport Development System in merito alla legittimità dell'ordinanza;

alcune questioni restano oscure in questa vicenda: chi siano i proprietari del terreno su cui dovrebbe nascere l'aviopista, perché non sia stata presentata richiesta di autorizzazione al comune di Vittoria, quale sia attualmente il titolo di possesso che ha il Presidente della Airport Development System per dare inizio alle prove di « schiacciamento »;

la realizzazione di un secondo aeroporto nella provincia di Ragusa, a pochi chilometri di distanza dal primo, a giudizio dell'interrogante, si configura, nel pieno della campagna elettorale, come una iniziativa oscura nelle procedure e negli obiettivi reali;

recentemente è stata accolta dalla Presidenza del Consiglio la richiesta di riapertura, per uso civile e commerciale, dell'aeroporto « Vincenzo Magliocco » sito nell'ex base missilistica di Comiso, che è collocato a pochi chilometri di distanza da Vittoria, e questa richiesta ha visto interessate ed impegnate unanimemente le popolazioni iblee, le amministrazioni locali e le forze sociali e professionali -;

come valuti la realizzazione di un secondo aeroporto nella provincia di Ragusa. (4-24616)

RIVOLTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

tra i candidati della lista Forza Italia-Partito Popolare Europeo della circoscrizione Nord-Ovest presentati alle elezioni del Parlamento Europeo dello scorso 13 giugno figurava il nome di Giobbi Martini Graziella;

in numerosi comuni della circoscrizione, e di conseguenza nei seggi relativi, venivano trasmesse dalle rispettive Prefetture schede riassuntive dei voti di preferenza indicanti al n. 15 il solo nome Giobbi anziché Giobbi Martini;

in numerosi seggi gli elettori hanno espresso la loro preferenza scrivendo sulla scheda solo Martini, cioè la seconda parte del nome intero Giobbi Martini;

non risultava in nessuna lista presentata nella circoscrizione Nord-Ovest altro candidato dal nome Martini;

numerosi scrutatori e Presidenti di seggio, alla lettura della preferenza Martini hanno optato per considerare validi il voto di lista ed eventuali altre preferenze espresse dichiarando altresì « dispersa » la

preferenza indirizzata alla candidata Martini, e ciò si verificava in un numero di seggi talmente elevato da lasciare presumere che i voti così considerati « dispersi » possano essere superiori ai 10 mila -;

se siano stati presentati esposti al riguardo, e, in caso affermativo, se siano state accertate violazioni e posti rimedi. (4-24617)

GRAMAZIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere:

la prefettura di Roma intende spostare una parte dei rom, attualmente residenti nel campo di Casilino 700, nella zona del Divino Amore, in un terreno di proprietà delle Ipab; nel territorio della XII circoscrizione incidono già ora due campi nomadi: quello di Tor de' Cenci e quello di Tor Pagnotta, e sembra punitiva la costituzione di un ulteriore campo sosta nomadi sempre nella stessa circoscrizione del comune di Roma;

la protesta dei cittadini che vivono nella zona del Divino Amore ha fatto sì che sia convocato d'urgenza il consiglio circoscrizionale della XII che dovrà rispondere alle istanze dei residenti i quali, in modo particolare, intendono capire il perché di questa volontà punitiva che colpirebbe, per la terza volta, lo stesso quartiere -;

se intenda intervenire sulla competente prefettura affinché la zona del Divino Amore non sia penalizzata dalla costituzione di un nuovo campo sosta nomadi. (4-24618)

PROCACCI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

da notizie diffuse dalla stampa si è avuta conoscenza di una possibile amnistia di alcuni reati in occasione del Giubileo del 2000;

tra i reati contemplati, sarebbe previsto quello relativo al maltrattamento di

animali di cui articolo 727 codice penale, così come sostituito dall'articolo 1, della legge 22 novembre 1993, n. 473;

sono attualmente in corso presso i tribunali italiani numerosi procedimenti penali per violazione dell'articolo 727;

molti dei procedimenti penali per violazione dell'articolo 727 del codice penale, riguardano casi di maltrattamento di animali commessi da organizzazioni criminali che hanno in tale maniera lucrato migliaia di miliardi di lire —;

se corrispondano a verità le notizie circa il provvedimento di iniziativa governativa di amnistia che riguarderebbero anche il reato relativo all'articolo 727 del codice penale così come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473;

se, nel caso, si intenda strutturarla come amnistia relativa ai processi ancora in corso, detta altresì amnistia propria, oppure anche per quelli già conclusi con sentenza definitiva;

se, nel caso, si intenda prevedere una data di decorrenza dell'amnistia prossima al provvedimento o anteriore, ciò al fine di evitare che si crei una zona di immunità in prossimità del provvedimento;

se, qualora non vi sia un'iniziativa governativa sul tema, intenda formalmente opporsi ad ogni progetto di amnistia relativo al reato di maltrattamento di animali.
(4-24619)

SCHMID. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è comprensibile che il voto per le elezioni europee presso le sedi diplomatiche per gli italiani all'estero abbia potuto subire qualche intoppo procedurale. Sembra però doveroso segnalare un caso che evidenzia alcuni comportamenti scorretti che devono essere in ogni modo scoraggiati ed isolati;

il caso riguarda un giovane studente italiano domiciliato per motivi di studio in Germania. Il giovane, venuto a conoscenza della possibilità di votare all'estero per le elezioni europee, intorno al 20 maggio 1999 chiese agli uffici consolari di Dortmund quali dovessero essere le richieste e le certificazioni per poter votare. Gli fu risposto che per il voto all'estero bisognava iscriversi presso il consolato entro il 25 marzo 1999. Ritenendo ingiusta questa situazione il giovane scrisse una lettera di protesta nei confronti della discriminazione, lettera che venne pubblicata da un giornale nazionale;

richiamato dalle autorità consolari gli fu fatta presente l'erroneità della prima informazione e che avrebbe dovuto solo procurarsi il nulla osta del comune di residenza. Appreso questo a meno di una settimana dal voto, il giovane interpellò i familiari in Italia onde poter avere il permesso per votare. Giustamente, a domanda dei familiari, l'ufficio preposto del comune fece notare che la richiesta doveva pervenire direttamente dalle autorità consolari. Il comune, preso atto della situazione, sollecitò direttamente il Consolato di Dortmund per farsi spedire la richiesta di autorizzazione;

sempre nella sede consolare il giovane notò l'affissione del solo manifesto elettorale della lista « Patto Segni — Alleanza Nazionale ». A precisa domanda gli fu risposto che si trattava dell'unico manifesto elettorale pervenuto e che ogni propaganda elettorale fissa avrebbe trovato il giusto posto. Simultaneamente furono scorti alcuni manifesti di altre liste i quali però erano chiusi e comunque non affissi —;

quali siano stati i motivi per i quali le autorità consolari italiane abbiano potuto dare informazioni non corrette sulle modalità e sulle procedure del voto europeo per gli italiani all'estero;

quali siano le disposizioni particolari per la propaganda elettorale all'interno delle sedi diplomatiche;

se si ritenga di verificare ed accertare le eventuali responsabilità delle autorità diplomatiche di Dortmund per quanto so-

pra denunciato e in caso affermativo quali provvedimenti si intendano adottare.

(4-24620)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la ridefinizione degli organi collegiali della pubblica istruzione dovrebbe delineare un impianto coerente con i nuovi assetti autonomistici delle istituzioni scolastiche, che avranno a livello locale il loro momento decisionale e deliberativo e necessitano, perciò, di un maggiore raccordo con il territorio e con la comunità civile che su esso insiste;

in attuazione alla delega prevista dall'articolo 21, comma 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei giorni scorsi il Ministero della pubblica istruzione ha predisposto lo schema di decreto legislativo concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e a livello centrale, regionale e locale;

lo schema di decreto legislativo sottoposto alle forme di concertazione con le varie organizzazioni sindacali non prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti;

il Parlamento, quindi, si ritrova di fronte all'attuazione di una delega per la quale può solo prendere atto che nella stessa sono stati rispettati alcuni criteri e principi direttivi;

tra i principi direttivi è prevista l'armonizzazione della composizione degli organi;

tale armonizzazione non appare nella composizione del nuovo Consiglio superiore della pubblica istruzione dei cui componenti 15 sono eletti dalla componente che rappresenta il personale delle scuole statali, 12 sono nominati dal Ministro nell'ambito di rappresentanze che garantiscono il pluralismo culturale, 3 sono eletti dalle scuole di minoranza linguistica e 3 sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole non statali;

armonizzazione non appare neppure nella composizione dei Consigli scolastici

locali giacché vengono previsti 3 rappresentanti degli studenti designati dalle Consulte provinciali degli studenti competenti per territorio, pur sapendo che per la costituzione di tali Consulte, non presenti ancora in tutte le province, non esistono regole che garantiscono l'equità delle scelte;

tra i principi diretti, è, altresì, prevista la definizione delle funzioni dei nuovi organi;

il consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel nuovo schema di decreto legislativo, è chiamato, tra l'altro ad esprimere il parere obbligatorio sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema di istruzione; ciò in netto contrasto con la necessità di creare un adeguato sistema di valutazione, sganciato da supporti e controlli interni all'amministrazione;

lo schema di decreto legislativo, peraltro, prevede che tutti i componenti del Consiglio superiore possano chiedere di essere esonerati dal servizio per la durata del mandato, dando così la possibilità di allontanare personale dalla scuola per ben dieci anni;

l'istituzione dei consigli regionali dell'istruzione, in presenza dei consigli scolastici locali, appare dettata da semplice volontà di creare nuovi ed inutili carrozzoni che andrebbero ad acquisire il compito di esprimere parere sui provvedimenti relativi alla libertà di insegnamento;

i consigli scolastici locali, la cui istituzione dovrebbe essere fondamentale per i nuovi assetti autonomistici, verrebbero lasciati alla individuazione del dirigente scolastico regionale, senza stabilire criterio alcuno —;

se non ritenga di apportare le adeguate modifiche prima che il Consiglio dei ministri approvi definitivamente il decreto.

(4-24621)

ALEMANNI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la situazione generale in cui versa la filiale di Catania dell'azienda Poste s.p.a. è

quanto mai critica sia per una carenza di personale che per l'assoluta inadeguatezza dei locali in cui sono costretti a lavorare i dipendenti;

il numero del personale impiegato è tale da costringere il direttore della filiale a disporre delle rotazioni continue dei dipendenti delle varie agenzie al fine di coprirne le assenze per ferie e malattie;

sono ignorati i diritti di coloro che approfondono tutta la loro professionalità al fine di conseguire un miglioramento di carriera attraverso il riconoscimento di mansioni superiori;

in questa situazione generale emergono ancora di più i meriti del personale della filiale di Catania che non vengono assolutamente gratificati per gli sforzi profusi quotidianamente nel tentativo di rendere un servizio migliore all'utenza -;

se intenda adoperarsi con la massima urgenza affinché si proceda, in tempi brevi, alla totale informatizzazione dell'azienda e si attivino tutte le procedure idonee per l'assunzione di personale *part time* o a tempo determinato che offra ai dipendenti migliori condizioni di lavoro e agli utenti la prestazione di un servizio più efficiente e rapido. (4-24622)

RUFFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto tecnico commerciale Luigi Einaudi con aggregato Ipssect Mattei di Palmanova rappresenta un importante centro scolastico per la provincia di Udine, in quanto unico istituto ad indirizzo commerciale della Bassa Friulana;

nel 1991, in seguito ad autorizzazione ministeriale, la sede staccata a San Giorgio di Nogaro di tale istituto ha avviato un corso di studi sperimentale ad indirizzo linguistico denominato Erica;

attualmente nel plesso di Palmanova (ormai unica sede) esiste una sola classe quinta ad indirizzo Erica e l'istituto ha intenzione di riavviare la sperimentazione;

per l'anno scolastico 1999-2000 sono state raccolte quindici preiscrizioni per la formazione di una classe prima indirizzo Erica e che il provveditore agli studi di Udine ha dato risposta negativa in data 10 giugno 1999 alla formazione di tale classe;

la non concessione di questa classe di fatto non consentirebbe un risparmio dal momento che lo spostamento degli stessi 15 alunni presso un istituto di Udine provocherebbe probabilmente la creazione di una nuova classe -;

se, considerata la particolare situazione degli istituti di periferia e in particolare l'importanza dell'Ite Einaudi, non ritenga di dover concedere una deroga al limite minimo per la formazione di quest'unica classe prima. (4-24623)

FAGGIANO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il 1999 ha visto l'ennesima riduzione delle quote assegnate per la trasformazione del pomodoro attribuibile alle industrie conserviere della provincia di Brindisi che, aggiungendosi agli oramai annuali eventi di attacco di virosi, e calamità atmosferiche, non fa altro che colpire nuovamente e duramente uno dei maggiori comparti produttivi del settore agricolo meridionale;

l'attribuzione delle quote avviene mediante calcolo del prodotto trasformato sulla media dell'ultimo triennio senza tener conto degli eventuali problemi e danni alle colture derivati da cause non imputabili all'uomo quali, su tutte, la virosi e le calamità atmosferiche;

in tal modo, ai danni derivanti da tali circostanze, riconosciuti e certificati dalla regione Puglia, si aggiunge una forte perdita, a volte vitale, derivante dalla scarsa assegnazione di quote, che nella provincia di Brindisi sono state dimezzate negli ultimi 8 anni, a fronte di una produzione quattro volte superiore al valore di assegnazione, che fanno della coltivazione e tra-

sformazione del pomodoro (tra le maggiori specializzazioni agricole territoriali) una risorsa fondamentale in termini produttivi ed occupazionali di questo territorio;

sintomatico è il caso della Coop. Alleanza Ortofrutticola di Mesagne (Brindisi) che avendo ricevuto nel 1997 e 1998 danni alle colture a causa degli attacchi virali, come attestato dalla regione Puglia, assessorato agricoltura e foreste, con perdite del 55,51 per cento della produzione, si è vista scendere vertiginosamente il valore della media triennale di produzione passando da un conferimento di quote pari a 139.414 quintali di assegnato totale nel 1997, a 94.172 quintali nel 1998 e a 89.839 quintali nel 1999;

analoga situazione è certificabile per tutte le imprese del territorio provinciale e dimostra come tali eventi mettono letteralmente in crisi realtà significative dell'economia brindisina pregiudicando l'occupazione e rallentando il processo di sviluppo in atto nel Mezzogiorno d'Italia e fortemente voluto dal Governo —:

quali provvedimenti urgenti si intendano intraprendere anche a livello comunitario, per considerare tra i parametri di assegnazione delle quote in maniera non penalizzante anche cali di produzione subite per cause non imputabili alle imprese;

quali provvedimenti urgenti, infine, si intendano assumere perché in fase di ridistribuzione delle quote residue per l'anno in corso, si tengano prioritariamente in considerazione le richieste avanzate dalle industrie locali con situazioni analoghe a quella descritta, al fine di valorizzarne le potenzialità produttive ed occupazionali. (4-24624)

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in una area del mercato ortofrutticolo appartenente al comune di Prato, unica struttura cittadina adibita alla vendita al-

l'ingrosso e al dettaglio, è prevista la realizzazione di un Sert, finalizzato alla somministrazione controllata di metadone a tossicodipendenti;

gli utenti del Sert sarebbero costretti a transitare all'interno del mercato per poter accedere alla struttura loro riservata;

in tale mercato operano circa cento addetti che rischierebbero di essere fortemente penalizzati dalla convivenza con tale struttura;

sarebbe stato più opportuno, in merito alla localizzazione del Sert, consultare preventivamente le imprese e gli operatori del mercato ortofrutticolo;

attualmente il mercato stesso versa in una situazione precaria sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza e della salute dei lavoratori;

i lavori di adeguamento non possono avere inizio in quanto il comune avrebbe manifestato l'intenzione di trasferire la sede del mercato, senza peraltro mai offrire una sede alternativa —:

quali iniziative si intendano promuovere presso le amministrazioni competenti per evitare che la struttura del Sert venga localizzata presso il mercato ortofrutticolo di Prato, al fine di tutelare il lavoro, la salute e la sicurezza di operatori e utenti. (4-24625)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la società per il Risanamento Napoli s.p.a. è controllata dalla Banca d'Italia con il 58,61 per cento delle azioni e che esercitano il voto in assemblea anche Comit con 11,5 per cento (riportatore), Banca Anton Veneta e altre per il 5,7 per cento (in pegno);

nel passato, il valore delle azioni sul mercato (con ridottissimo fluttuante) si è ridotto da oltre 60 mila (nel 1991) a meno di 20 mila (nel 1996), raggiungendo una media degli ultimi 12 mesi di circa 29 mila;

motivo di tale deprezzamento è stata la gestione conservativa e poco reddituale dell'enorme patrimonio immobiliare e lo scarso interesse del mercato per titoli controllati con scarsa trasparenza; ad esempio: la società non acclude al bilancio l'elenco degli immobili e la loro stima a valori di realizzo; pur avendo emesso azioni di risparmio da diversi anni, non ha provveduto alla nomina di un rappresentante comune (peraltro obbligatorio dal 1° luglio 1998 ai sensi del Tuf) se non su istanza dei piccoli azionisti e comunque solo in data 27 maggio 1999;

l'approvazione del bilancio 1998, normalmente da effettuarsi entro il mese di maggio, è stata rinviata quest'anno al 30 giugno; in data 25 maggio la Banca d'Italia, con uno scarso comunicato di Borsa ha annunciato di aver firmato un preliminare di vendita con la neo costituita Domus Italica s.p.a., a prezzi che gli azionisti di risparmio hanno in sede assembleare denunciato come risibilmente bassi; nel preliminare sono stati concordati i prezzi della successiva Opa obbligatoria e ulteriori impegni relativi agli inquilini, lavoratori ed ambiente;

da notizie di stampa emerge che la Domus Italica, priva di mezzi finanziari necessari (circa 500 miliardi), opererebbe con un finanziamento concesso dalla Cariplo, a fronte del pegno sulle quote cedute da Banca d'Italia;

l'autonomia della Banca d'Italia, ad avviso dell'interrogante, concerne la sfera della attività istituzionale, mentre la gestione economico-patrimoniale interna è soggetta oltre che alle leggi in vigore che regolano le società di capitali ed in particolare quelle quotate (testo unico sulla finanza in particolare), anche alla rendicontazione al Tesoro, quale azionista, ed allo Stato in generale, essendo ente dallo stesso delegato ad attività di pubblico interesse;

il ruolo della Banca d'Italia, per come emerge dal testo unico bancario e dal Tuf, determina una situazione particolare per la Banca d'Italia, quale soggetto operante — non per fini istituzionali — in Borsa;

la situazione è nel caso in esame potenzialmente lesiva degli interessi dei soci di minoranza e richiede, oltre all'ovvio rispetto delle leggi e regolamenti, una maggiore trasparenza ed un comportamento di correttezza informativa superiore alla media;

ad avviso dell'interrogante, la trattativa privata adottata dalla Banca d'Italia si è svolta in una maniera per nulla trasparente e solo tramite la stampa si è appreso di una sorta di mercato parallelo in cui diversi soggetti giuridici — tutti riconducibili ad un unico gruppo imprenditoriale — hanno trattato con Banca d'Italia, senza fornire ad altri richiedenti gli elementi di valutazione; si segnala che nel commento relativo al ritiro di un'offerta da parte di altro gruppo (fra cui CREDEM) la stampa riporti fra le cause « motivi di trasparenza » (*il Sole 24 Ore*);

ad avviso dell'interrogante, la vendita della partecipazione ad un prezzo *pro quota* di gran lunga inferiore al valore dei beni immobili ceduti di fatto potrebbe costituire elusione fiscale;

nell'immediato, in quanto Banca d'Italia ha dichiarato la mera plusvalenza (di circa 250 miliardi) da cessione di partecipazione (a lire 500 miliardi *pro quota*) mentre il valore normale dei beni ceduti (beni immobili di proprietà della Risparmio) è di circa 1.000 miliardi;

ad operazione completata, in quanto gli acquirenti hanno ipotizzato un'operazione di fusione societaria successiva, nell'ambito della quale le plusvalenze da cessioni potrebbero trovare compensazione —:

per quale motivo non si sia fatto ricorso alle procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme in materia di dismissione di partecipazioni dello Stato e di enti pubblici in s.p.a. e successive modifiche; in particolare, se sia stato valutato e da chi, l'inapplicabilità dell'articolo 2 circa i poteri speciali nel caso di attività « di pubblico ser-

vizio», in presenza della situazione locativa ed ambientale della città di Napoli;

quali siano gli elementi contrattualmente vincolanti del preliminare di vendita;

quale sia il valore del patrimonio immobiliare della società e le ragioni analitiche di deprezzamento rispetto al mercato (se esistono);

con quali criteri sia stato determinato il prezzo di cessione e sulla base di quale perizia di stima;

quali siano le valutazioni del Governo circa la trasparenza dell'operazione di vendita e se tale vendita non concretizzi una fattispecie di elusione fiscale;

per quale motivo la Consob ha bloccato l'Opa residuale e totalitaria sulle azioni della Società. (4-24626)

ALEMANNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 16 aprile 1994 all'articolo 74 fissa che: «...nella scuola secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto»;

la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante le disposizioni sul nuovo esame di Stato, all'articolo 1, comma 3, precisa che: «il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, regolamento che disciplina gli esami di Stato, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1998, cioè ad anno scolastico iniziato;

l'esame di Stato, secondo le norme citate, entra in vigore con l'anno scolastico 1999-2000;

diversamente da quanto prescritto, l'esame di Stato riformato si sostiene a conclusione dell'anno in corso 1998-1999;

a seguito dell'anticipazione dei tempi sono stati predisposti numerosi stanziamenti (legge n. 448 del 1998, articolo 26, comma 13, lire 15 miliardi, legge n. 32 del 1999, lire 120 miliardi) —;

se ritenga legittima l'indizione degli esami di Stato per il corrente anno scolastico;

se ritenga opportuni gli ulteriori stanziamenti concessi (135 miliardi + 33 miliardi previsti dalla legge n. 425 del 1997, totali 168 miliardi);

se ritenga legittimi i decreti ministeriali 356, 357, 358, 359 denominati «regolamento» emanati senza specifica previsione normativa;

se non ritenga di dover sospendere gli esami preliminari dei candidati esterni perché saranno oggetto di numerosissimi ricorsi ai Tar;

se non ritenga di dover sospendere per quest'anno scolastico tutte le disposizioni relative al nuovo esame di Stato e applicare le norme dal nuovo anno scolastico (1999-2000). (4-24627)

BRUNETTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

un caso emblematico di strapotere degenerativo nella gestione delle strutture sanitarie private della Calabria è costituito dalle poco edificanti peripezie del dottor Francesco Dino Grande che, a fronte di gravi disfunzioni della giustizia, non riesce, da anni, ad avere il riconoscimento dei suoi diritti negati;

il dottor Grande, nel 1990, dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, riesce a trovare una occupazione presso la Casa di cura «Villa Nuccia» di Catanzaro, con compiti di guardia medica notturna e festiva. Pur con orari e salario da «negrieri» egli svolge con passione le mansioni assegnatigli attesa anche la grave

disoccupazione che, già a quei tempi, investe, in Calabria, anche la categoria dei giovani medici;

dopo due anni « di prestazioni rese con diligenza e competenza » - come recita la lettera consegnatagli a mano - viene licenziato in tronco perché la proprietà, « nella nuova organizzazione dei servizi » non aveva intenzione di avvalersi della sua opera, venendosi a trovare, così, all'improvviso, sul lastrico senza preavviso, senza nessuna liquidazione e ogni altra spettanza dovuta. Stessa sorte subiscono altri suoi due colleghi;

in realtà la « ristrutturazione dei servizi », per la proprietà, si è tradotta nella liquidazione dei tre medici e la sostituzione con altri tre al loro posto, ubbidendo alla ferrea logica clientelare del sistema di potere inquinato basato sull'intreccio tra affari e politica, che ha caratterizzato la gestione della Calabria in quegli anni;

il dottor Grande, non solo investe l'assessorato regionale alla sanità, i Ministri della sanità e di grazia e giustizia, ma, come era nel suo sacrosanto diritto, si rivolge anche alla magistratura per vedersi riconosciute competenze negate sul terreno economico, oltre alla reintegra nel posto di lavoro avendo egli garantito con continuità il servizio per due anni;

turba il fatto che, per una vicenda di lavoro e di rispetto della dignità di un professionista, da oltre 7 anni dall'inizio della vicenda giudiziaria non se ne prospetta ancora la fine se è vero che, a tutt'oggi, si sono escussi soltanto 6 testimoni! E, intanto, a « Villa Nuccia », convenzionata con la regione Calabria, si continua come prima: sottosalario, orari senza limite, mancato rispetto di ogni norma contrattuale, rapporti interni di inciviltà costituiscono le regole materiali del suo funzionamento -;

se non ritengano di dover intervenire, ognuno per la propria competenza, per contribuire a porre fine ad una vicenda certamente inquietante per i connotati che assume;

se non pensino sia indispensabile verificare il meccanismo di funzionamento dei mancati controlli che, a livello nazionale, portano strutture private in regime di convenzione ad agire al di fuori della legalità;

se non ritengano che un così lungo periodo di tempo, paragonabile alla durata di un periodo geologico per la conclusione di una controversia di lavoro, a causa delle gravi disfunzioni della macchina della giustizia nel sud, non alimenti pericolosamente la sfiducia tra cittadini con sempre minori certezze e le istituzioni pubbliche che rischia di allargare la cultura dell'illegalità in una regione già di per sé dominata da uno spirito di mafiosità che ne condiziona lo sviluppo e la democrazia.

(4-24628)

BERGAMO. - *Al Ministro dell'interno.*
- Per sapere - premesso che:

la campagna elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Rende in provincia di Cosenza ha assunto toni di efferata violenza;

durante tutta la campagna elettorale alcuni esponenti e candidati del centro-sinistra hanno posto in essere una costante operazione di intimidazione dell'elettorato; diversi episodi sono stati denunciati da molti esponenti del centro-destra alle forze dell'ordine locali;

un dipendente del comune di Rende, sostenitore del candidato a sindaco Casciaro (centro-destra) è stato insultato e malmenato e tra gli aggressori pare sia stato individuato un prossimo congiunto del candidato a sindaco del centro-sinistra;

il dottor Mario Campanella, giornalista di destra è stato aggredito di notte da alcuni sconosciuti nei pressi della sua abitazione, con minacce, insulti e sputi;

il 13 giugno 1999, durante le operazioni di voto, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, si sono registrati diversi tafferugli che ne hanno condizionato il democratico svolgimento;

il 23 giugno 1999, in fase di ballottaggio, il palazzo che ospita la sede regionale di Forza Italia, a pochi chilometri dalla città di Rende, è stata presa d'assalto da ben individuate squadre che hanno scritto frasi minacciose ed ingiuriose verso l'onorevole Giovan Battista Caligiuri, consigliere regionale e coordinatore del partito, altri esponenti politici di Forza Italia locali e nazionali;

analogo *blitz* è stato compiuto nella sede di Forza Italia di Rende dove i vandali hanno imbrattato con vernice rossa il portone d'accesso e scritto altre frasi ingiuriose e minacce nei confronti del consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Gentile e del consigliere comunale di Rende Franco Napoli;

la tensione che pervade l'intera comunità è molto alta e nonostante gli sforzi profusi dalle forze dell'ordine, si teme che possano accadere violenze ancor più gravi di quelle rappresentate;

l'interrogante, unitamente all'ingegnere Gianfranco Leone, coordinatore del partito della provincia di Cosenza, in tempi precedenti e fin dalle prime avvisaglie di episodi di violenza minore, si era recato dal prefetto di Cosenza dottor Giancarlo Ingrao e dal procuratore della Repubblica di Cosenza, dottor Alfredo Serafini, affinché allertassero il Comando carabinieri e la questura locali sulle possibili e gravi conseguenze che potevano scaturire dalla campagna elettorale condotta in maniera scriteriata dagli esponenti del centro-sinistra;

purtroppo gli episodi sono continuati e si teme che altri atti di violenza nei confronti dei politici e candidati del centro-destra, come già detto, possano comportare conseguenze più gravi —:

se non ritenga necessario intervenire immediatamente per assicurare una massiccia presenza di uomini delle forze dell'ordine, per consentire il normale svolgimento delle operazioni di voto e prevenire ulteriori episodi di violenza, assicurandosi

altresì alla giustizia i responsabili degli atti criminosi e vandalici rappresentati.

(4-24629)

POZZA TASCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

anche in riferimento all'interrogazione n. 4-24533, pubblicata in data 21 giugno 1999, la situazione del traffico aereo non ha subito alcun miglioramento dopo il fatidico 21 giugno, data indicata per il ripristino dei regolari orari dei voli, a causa della cessazione delle spedizioni aeree della Kfor;

la stessa interrogante viaggiava sul volo AZ344 del 25 giugno 1999, rotta Parigi-Venezia, previsto per le ore 16.30, che è « partito » alle ore 17.55, previsto per l'arrivo a Venezia;

domenica 27 giugno 1999 i ritardi nell'arrivo dei voli all'aeroporto di Fiumicino sono stati nell'ordine di 40 minuti. Nella fascia dalle 12 alle 13.25 ventuno aerei Alitalia hanno subito ritardi dai 15 minuti alle due ore; stessa situazione nella fascia delle 13.25 alle 15.25;

l'Enan, l'ente degli uomini radar italiani, è considerato tra i più inefficienti d'Europa, ma anche le liberalizzazioni dei servizi di terra hanno fallito;

il Codacons ha scritto alla Sea ingiungendo di adottare la Carta dei diritti dei servizi;

da Bruxelles sono giunte, per il nodo Malpensa, richieste di « chiarimenti urgenti » al Governo —:

quali iniziative urgenti intenda adottare per ripristinare il diritto dei consumatori ad avere garantito un servizio per cui pagano un doppio prezzo, quello materiale, in termini di costo del biglietto, ed uno psicologico, ovvero una attesa prolungata e non programmabile. (4-24630)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 giugno 1999 i Ministri dell'ambiente dell'Unione europea hanno deliberato un nuovo progetto di direttiva comunitaria in materia di prodotti transgenici;

la nuova direttiva, che dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo, detta nuovi principi più rigorosi per l'immissione sul mercato comunitario di nuovi organismi geneticamente modificati (Ogm), si tratta in pratica di una moratoria « di fatto » come specificato dallo stesso Ministero dell'ambiente tedesco Jurgen Trittin e dal Ministro Ronchi che, come si apprende dalla stampa nazionale avrebbe dichiarato: « ...dato che stiamo modificando l'attuale sistema comunitario di autorizzazione degli Ogm non pensiamo che sia opportuno che nel frattempo si rilascino nuove autorizzazioni, in particolare per gli Ogm per i quali non c'è sufficiente informazione ai consumatori... »;

la suddetta direttiva non impedirà comunque la produzione e la vendita di quegli Ogm già autorizzati in Europa grazie alla direttiva del 1992; attualmente i prodotti geneticamente modificati commercializzati nel mercato comunitario risultano ammontare a 18 unità (mais, colza, cicoria, eccetera);

tale direttiva prevede inoltre un etichettatura particolare per suddetti prodotti, che indichi in modo chiaro e preciso la natura transgenica degli alimenti in commercio —;

se non intenda farsi promotore presso la Comunità europea di un'iniziativa volta a richiedere una moratoria della produzione e del commercio degli organismi geneticamente modificati comprensiva anche di quegli Ogm autorizzati in virtù della direttiva comunitaria del 1992, data l'evidente incongruenza tra il sostanziale divieto all'immissione di nuovi prodotti ed il

contestuale permesso per quelli attualmente commercializzati. (4-24631)

Apposizione di firme a risoluzioni in Commissione.

La risoluzione in Commissione Gatto n. 7-00764, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 22 giugno 1999, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Gazzilli, Giuliano, Cuscunà e Corvino.

La risoluzione in Commissione Vigni n. 7-00768, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 23 giugno 1999, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Zagatti, Bandoli, Lorenzetti, Gerardini, Cappella, De Biasio Calimani, Manzato, Occhionero e Francesca Izzo.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Foti n. 3-03801 del 5 maggio 1999.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 23 giugno 1999, a pagina 25230, prima colonna (risoluzione in Commissione De Murtas n. 7-00766), alla diciassettesima riga deve leggersi: « VII Commissione » e non « VIII Commissione », come stampato.

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 23 giugno 1999, a pagina 25287, seconda colonna (interrogazione Cento ed altri n. 4-24595), dalla trentanovesima alla quarantesima riga deve leggersi: « CENTO, GALLETTI, GARDIOL e LECCESE. — *Al Ministro dell'interno.* — » e non « CENTO, GALLETTI, GARDIOL e LECCESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — », come stampato.

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI e VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

con riferimento alla prevista collocazione presso i locali del nuovo centro direzionale di Reggio Calabria di tutti gli uffici giudiziari attualmente situati sul territorio urbano, se sia a conoscenza della circostanza — per come dovrebbe esserlo — che i predetti uffici si trovano attualmente dislocati in ben tredici sedi diverse, alcune assai distanti tra loro, con il conseguente pagamento a carico di codesta amministrazione di ben undici canoni di locazione;

come valuti la circostanza che il trasferimento di tutti i predetti uffici presso il centro direzionale venga ritardato dalla mancata ultimazione della progettazione di dettaglio e dalla mancata bitumazione delle strade di accesso alla struttura dalle bretelle del torrente « Calopinace », entrambe incombenze affidate alla giunta comunale in carica;

quali urgenti misure intenda adottare perché, anche con i necessari interventi di competenza della giunta in questione, si pervenga ad una soluzione sollecita in ordine alla sistemazione unica e funzionale dei predetti uffici, a beneficio dei magistrati e degli impiegati che vi dovranno operare, nonché degli avvocati e dell'utenza cittadina tutta. (4-11278)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si comunica che la competente Direzione Generale di questo Ministero ha fatto presente che l'attuale situazione allocativa degli uffici giudiziari di Reggio*

Calabria si caratterizza per una notevole inadeguatezza, in ragione della sistemazione degli stessi uffici in diversi edifici e che l'aspettativa concreta è che tutti gli uffici di primo grado vengano trasferiti presso la struttura del Centro Direzionale.

Tale trasferimento, nonostante l'impegno profuso dal Ministero, risulta assai difficoltoso a causa dell'entità dei lavori di adeguamento della struttura del Centro Direzionale originariamente progettata per finalità diverse. Sono peraltro in corso fattivi contatti con l'Amministrazione Comunale per realizzare le necessarie misure di sicurezza ed approntare un progetto che permetta in tempi ridotti di recuperare un numero di aule di udienza sufficiente alle esigenze del giudice unico.

Nel corso del mese di luglio 1998 è stata inoltre raggiunta un'intesa con il Comune sulle modalità tecniche da seguire per garantire un accesso riservato agli uffici giudiziari che avranno sede nel Centro Direzionale. Si è in attesa di ricevere dall'Amministrazione Comunale il progetto, redatto sulla scorta delle indicazioni della Commissione ministeriale di sicurezza, delle opere necessarie per avviare i lavori che devono necessariamente precedere il trasferimento.

La predetta Direzione generale ha poi soggiunto, per completezza, che alla stessa non risulta che i lavori in questione abbiano trovato motivo di ritardo nelle cause indicate nel testo dell'interrogazione e diverse da quelle poc'anzi illustrate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

AMORUSO. — *Al Ministro dell'università e ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'Università di Bari ha approvato di recente il nuovo «Regolamento per la determinazione di tasse e contributi»;

tale regolamento uniforma a lire 1.350.000 l'importo totale di tasse, contributi e contributo Edisu per l'iscrizione all'anno accademico 1998/1999;

con tale regolamento sono state abolite le fasce progressive di esonero dal pagamento delle tasse, che fino allo scorso anno erano calcolate in base a parametri di reddito e merito, limitando le agevolazioni ad un numero insufficiente a soddisfare le necessità della popolazione studentesca (9 per cento di esoneri totali e 5 per cento di esoneri parziali);

tutto ciò risulta in netto contrasto con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997;

tale scelta lede fortemente il diritto allo studio di quanti oggettivamente impossibilitati a sostenere gli esosi costi di iscrizione all'università, cui bisogna aggiungere gli altrettanto onerosi costi da sostenere per l'acquisto di testi, pubblicazioni e dispense;

oltretutto, il provvedimento adottato dal consiglio di amministrazione dell'Università provoca un ulteriore aggravio di costi sulle famiglie, che va ad aggiungersi come un macigno alla pressione fiscale imposta dal Governo dell'Ulivo, che risulta eccessiva, ingiusta ed iniqua;

il garante degli studenti, dottor Luigi De Marco, rispondendo a quesiti posti nei giorni scorsi in merito a quanto in oggetto, ha sottolineato «un'evidente violazione della direttiva generale che impone la graduazione dei contributi universitari secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate

a garantire una effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dalla normativa»;

a seguito delle numerose iniziative di protesta promosse dagli studenti, il consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Bari ha promosso la costituzione di una apposita commissione che sta valutando le possibili modificazioni da apportare al regolamento —:

quali iniziative intenda assumere, al fine di garantire — pur nel rispetto dell'autonomia di cui godono gli atenei universitari — una corretta applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento alla reintroduzione di fasce progressive di esonero dal pagamento delle tasse scaglionate in base a parametri di reddito e merito. (4-19962)

RISPOSTA. — *Il Rettore dell'Università di Bari, interpellato in proposito, ha comunicato che la Commissione per l'esame delle proposte di modifica al Regolamento per la determinazione delle tasse e contributi universitari per l'anno accademico 1998/99, ha modificato, in accoglimento delle proposte avanzate da alcune rappresentanze studentesche, il precedente Regolamento.*

A parere del Rettore dell'Università di Bari, il rivisitato regolamento tasse e contributi dell'Università garantisce senza alcun dubbio una corretta applicazione del D.P.C.M. 30.4.1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 306/97 e, conseguentemente, dei principi di progressività e gradualità di tasse e contributi universitari.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ANEDDA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 la magistratura sarda avviò un'indagine sulla «Nuova Sardamag», so-

cietà con sede in Sant'Antioco (Cagliari), gestita dalla finanziaria regionale Sigma;

l'indagine ebbe origine da una richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, sollecitata dal Commissario giudiziale in seguito al rifiuto della Sardamag di mettere a disposizione le scritture contabili ed i documenti relativi all'amministrazione ed alla gestione dello stabilimento;

la regione Sardegna, dopo una rilevante perdita di gestione assolutamente inspiegabile, considerato il mercato del magnesio prodotto dalla società, ha deciso di chiudere lo stabilimento lasciando senza lavoro i dipendenti e disperdendo il patrimonio di esperienze e conoscenze acquisite dai lavoratori, con un comportamento che l'interrogante ritiene cinicamente disinvoltato —;

se le indagini nei confronti degli amministratori della Sardamag siano concluse e, in caso positivo, con quale esito;

se il Governo intenda intervenire per la salvaguardia dei posti di lavoro e per accertare, per quanto di competenza, i motivi del dissesto societario. (4-07523)

RISPOSTA. — *La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con telex del 24 marzo scorso, ha delegato questa Amministrazione a rispondere all'interrogazione citata in luogo del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, che aveva comunicato di non essere competente e di non avere elementi informativi al riguardo.*

In base alle notizie a suo tempo acquisite dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari si comunica quanto segue.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha richiesto al Tribunale di Cagliari, in sede civile, ai sensi dell'articolo 2409 c.c., l'esecuzione di una ispezione giudiziale sulla gestione della società NUOVA SARDAMAG s.p.a.; e ciò a seguito di gravi irregolarità denunciate dal Commissario giudiziale della stessa Società, nominato dal Giudice delegato.

L'Ispettore giudiziale, ad espletamento dell'incarico conferito dal Tribunale, ha escluso ogni responsabilità degli amministratori nella gestione societaria, segnalando peraltro l'impiego antieconomico, da parte della finanziaria regionale SIGMA (e quindi della Regione Sardegna), di ingenti investimenti pubblici mirati a tenere in vita una società «che produce beni non collocabili sul mercato».

Aderendo alle indicazioni dell'ispettorato giudiziale, la relazione è stata trasmessa, con la nota 15.4.97, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per eventuali profili di competenza.

Nessun altro procedimento risulta trattato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari in relazione alla vicenda segnalata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ANEDDA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in Sardegna si attende da tempo il completamento dei lavori di adeguamento della strada statale n. 131, ma recenti decisioni del Governo e i notevoli ritardi della fase di progettazione fanno temere tempi lunghi e intollerabili per realizzare con urgenza gli interventi necessari a garantire le misure di sicurezza minime agli automobilisti;

in particolare preoccupa la situazione che riguarda l'intero tratto da Paulilatino a Porto Torres per il quale si registrano ritardi nelle progettazioni e assenza di copertura finanziaria —;

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di assicurare quanto prima il completamento dei lavori di adeguamento della strada statale n. 131 che rappresenta un elemento di fondamentale importanza per tutta la viabilità della Sardegna, e che, dunque, non può sopportare ulteriori rinvii. (4-17892)

RISPOSTA. — *In relazione alle questioni proposte nell'atto ispettivo presentato sui*

problemi della sistemazione della statale 131 - Carlo Felice, mi preme assicurare che non solo questo Dicastero condivide le preoccupazioni manifestate dall'interrogante ma segue con costante attenzione i problemi correlati al finanziamento e alla realizzazione dei lavori di manutenzione della statale 131.

Proprio in relazione alle necessità che sono state giustamente poste in rilievo dall'interrogante sono state indette varie riunioni tecniche da parte di questa Amministrazione, tenutesi già nello scorso anno e per ultimo in data 26 giugno u.s. per una costante, attività di verifica e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi cofinanziati anche in funzione di coordinamento con Compartimento ANAS di Cagliari e la Regione stessa.

A conferma di quanto prospettato mi preme segnalare il quadro delle risorse attualmente destinate alla statale n. 131 che può sintetizzarsi come segue:

sono stati appaltati e consegnati i lavori relativi alle chilometriche 47+000 e 58+500 varianti di Sardara e Villanovaforru per un importo lordo di lire 99.553 miliardi e 65+200 e 69+500 variante di Uras per un importo lordo di lire 37.950 miliardi;

l'ammontare delle risorse (pari a lire 189 miliardi connesse « all'itinerario Cagliari-Sassari » incluso nel Programma Operativo « infrastrutture di Trasporto Stradale » del Q.C.S. 1994/99 (cofinanziamento della Comunità Europea) sono destinate a coprire lavori per un'estesa chilometrica che va dal Km. 47+600 al Km. 79+500;

gli stanziamenti previsti nel Piano Stralcio 1996 (circa 97 miliardi) sono diretti al finanziamento del lotto compreso tra la progressiva 79+500 e 88+800 (lavori di realizzazione a breve scadenza);

le risorse, previste nel Piano Triennale, sono finalizzate ad un intervento sulla statale 131 Camionale per Sassari e Porto Torres (il progetto per l'appalto dovrebbe essere completato entro il corrente anno).

Quanto al quadro analitico dei lavori da realizzare l'ANAS informa che:

è stata altresì espletata la gara per la tratta tra i Km. 69+500 e 75+000 (svincolo di Terralba per un importo lordo di lire 34.230 miliardi);

sono altresì in corso di aggiornamento i lavori relativi alla tratta tra i Km. 58+500 e 65+200 (variante di Mogoro per un importo lordo pari a lire 58 miliardi).

Per quanto attiene i finanziamenti dei quattro lotti sopra citati, complessivamente compresi tra il Km. 47+000 e il Km. 79+500, come già prospettato è previsto il finanziamento nel Piano Q.C.S. per un importo pari a 174 miliardi che, con l'utilizzazione dei ribassi d'asta ed a un ulteriore finanziamento integrativo ANAS di circa lire 8 miliardi, potrà procedersi all'esecuzione di tali opere.

L'ANAS, circa la situazione attuale della progettazione dell'ammodernamento degli altri tratti della statale n. 131 riferisce quanto segue:

è in corso il completamento della progettazione esecutiva per la tratta compresa tra i Km. 75+000 e 79+500 (svincolo di Marubbiu), comportante una spesa di lire 20 miliardi inserita a seguito di rimodulazione, nel Piano Q.C.S. precitato;

per la tratta tra i Km. 23+450 e 41+000 (Nuramis-Serrenti - svincolo di Villasanta), coperta da finanziamento, è stata presentata la progettazione definitiva e sono in avanzato corso le iniziative per l'avvio alla fase della progettazione esecutiva;

il lotto tra i Km. 41+000 e 47+000 (variante di Sanluri) è stato appaltato all'impresa DICORATO S.p.A. La stessa tuttavia, è fallita. È in corso la redazione, da parte del Compartimento ANAS di Cagliari; del progetto di completamento e l'aggiornamento alle prescrizioni della legge 109/94 della progettazione esecutiva. Nel corso della definizione della procedura fallimentare, per poter permettere l'avvio di un nuovo appalto, si è proceduto all'affidamento di nuovi specifici, puntuali rilievi, con trasporto su base informatica, delle risultanze ottenute a mezzo di indagine aerofotogrammetrica, ciò al fine degli aggior-

namenti necessari, in dipendenza delle nuove realtà territoriali;

per la tratta tra i Km. 79+500 e 109+500 è stata completata la progettazione definitiva su cui è stato ottenuto il decreto di V.I.A., ed è in corso la progettazione esecutiva del lotto tra i Km. 79+500 e 89+500 al cui finanziamento l'ANAS ritiene di far fronte con 96,900 miliardi già previsti nel Piano stralcio 1996. Per il tratto successivo, dal Km. 89+500 al Km. 109+500, dovrebbe far carico la Regione Autonoma Sardegna — Assessorato LL.PP., dell'affidamento del completamento dell'incarico di progettazione esecutiva. Per tale tratto, secondo quanto informa l'ANAS, non sussistono, al momento, previsioni di finanziamento;

per la tratta compresa tra i Km. 109+500 e 146+800 è in corso di definizione l'elaborazione degli studi per la V.I.A., con particolare riguardo al tratto compreso tra i Km. 138+500 e 141+500 (variante di Macomer) tre ipotesi di tracciato, proposte alla valutazione del Ministero dell'Ambiente. Ottenuto il decreto di V.I.A. e, conseguentemente definita la progettazione esecutiva dei lavori, si dovrebbe tuttavia affrontare il problema del finanziamento relativo, attesa l'attuale carenza di interventi;

per la tratta compresa tra i Km. 146+800 e 209+600 la redazione dei progetti definitivi è in corso per alcuni tratti, dovendosi necessariamente coordinare con l'elaborazione progettuale dei due lotti compresi rispettivamente tra i Km. 198+600 e 203+000 e tra i Km. 209+000 e 209+600 a cura della Regione, che provvede all'affidamento dei relativi incarichi. Allorquando sia completata dalle Amministrazioni interessate potrà procedersi al completamento degli studi necessari per l'ottenimento della V.I.A. sull'intera tratta che condizionano la progettazione esecutiva;

per i lavori relativi ai quattro lotti, Km. 148+800 (svincolo di Macomer), tra i Km. 159+900 e 165+350 (svincolo di Bonorva), tra i Km. 166+897 e 173+016 (svincolo di Cossoine, Giave ed Ittiri) e tra i Km. 184+370 e 188+370 (svincoli di Siligo e

Ardara), l'ANAS ha previsto nel Piano 1996, un finanziamento complessivo di lire 96.900 miliardi che però, d'accordo con la Regione Sardegna, saranno utilizzati per il tratto tra i Km. 79+500 e 89+500 di cui è in corso di completamento la progettazione esecutiva e di cui è stato ottenuto il Decreto di V.I.A.

per la tratta tra Sassari e Porto Torres è in corso la redazione di una perizia di variante tecnica, per il tratto compreso tra i Km. 0+000 e 2+330, variante indispensabile per dare esecuzione ad una sentenza del TAR in corrispondenza della Cartiera del Logudoro. L'ANAS, acquisito il decreto prefettizio di autorizzazione all'accesso nei terreni della Cartiera, proceduto all'esecuzione di una campagna di sondaggi geognostici necessari e propedeutici alla progettazione vera e propria delle ardite opere d'arte che si rendono necessarie per superare una vallata che presenta particolare difficoltà d'ordine tecnico. L'ANAS informa che il lotto risulta già appaltato e consegnato all'impresa Aleandri S.r.l. per un importo di lire 30,462 miliardi;

per il lotto compreso tra i Km. 2+330 e 6+410 sono in fase di esecuzione i lavori affidati all'impresa Aleandri S.r.l., la cui ultimazione è prevista per il mese di dicembre 1999; per un importo netto di lire 35.541.521.303 (comprendente di somme a disposizione dell'Amministrazione),

i lavori del lotto compreso tra i Km. 6+410 e 10+623, consegnati in data 20/07/92 all'impresa Crosetto S.p.a., sono sospesi poiché l'impresa è fallita. Il Compartimento ANAS competente ha in corso la redazione del progetto di completamento e l'aggiornamento alle prescrizioni della legge 109/94 della progettazione esecutiva. In attesa della formalizzazione della rescissione del contratto per fallimento dell'Impresa e, per poter permettere l'avvio di un nuovo appalto, si è proceduto all'affidamento dell'incarico per prestazione di servizi al fine di avere disponibili tutti gli elaborati necessari all'appalto. In tal modo, il progetto sarà disponibile entro la fine del corrente anno. Il nuovo importo lordo presunto necessario sarà pari a circa lire 23 miliardi e l'importo

complessivo finanziato per le opere già realizzate è di lire 19.602.181.437;

per il lotto C/1° e C/2° stralcio della variante alla S.G.S 131 « Carlo Felice » dell'importo netto complessivo di lire 20.878.775.234, i lavori sono stati da tempo completati ma, il tratto non può essere aperto al traffico perché trattasi di un lotto non funzionale e, l'apertura al transito dipende dal completamento del lotto successivo ad opera del Consorzio A.S.I. di Porto Torres nelle cui competenze ricade la realizzazione della tratta sino al porto di Porto Torres (si tratta di lavori fermi da diversi anni, circa venti, probabilmente a causa del fallimento dell'Impresa esecutrice EDI-STRÀ). Esula dalle competenze dell'ANAS la realizzazione di tali lavori. L'Ente ha comunque provveduto a rivolgere, senza concreti risultati, vari solleciti alle Amministrazioni competenti al fine di pervenire ad una definitiva soluzione dei problemi relativi.

Infine l'Ente comunica che nel tratto iniziale della statale 131, per il lotto compreso tra i Km. 7+000 e il Km. 14+000, è in fase di approvazione una perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo pari a 4.644, necessaria per il completamento dell'opera (svincolo con la statale n. 131 dir.) con affidamento dei lavori con ordine di servizio all'Impresa esecutrice Soc. Italiana Condotte d'Acqua.

La realizzazione degli interventi segnalati è alla costante attenzione dell'ANAS, che del resto a indetto varie riunioni a livello locale al fine di risolvere i problemi di impatto ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il comma 10 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile del 1997, recante uniformità di trattamento sul diritto agli studi

universitari, prevede il possibile innalzamento dei limiti di condizione economica per l'accesso a benefici in caso di famiglie con un solo genitore;

secondo l'Agenzia per il diritto allo Studio universitario dell'università La Sapienza di Roma ha interpretato tale comma come se intendesse le famiglie con un solo genitore vivente, concedendo quindi la possibilità di innalzamento del limite di condizione economica solo agli studenti orfani di un genitore escludendo i figli naturali non riconosciuti e attuando una discriminazione di fatto, peraltro contraria ai principi costituzionali —:

se ritenga di dover precisare che la corretta interpretazione del comma suddetto riguardi entrambe le categorie di studenti sopra menzionati. (4-20355)

RISPOSTA. — *Il documento ispettivo con il quale l'interrogante segnala un problema interpretativo del comma 10 del D.P.C.M. 30 aprile 1997, recante uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, il quale prevede il possibile innalzamento dei limiti di condizione economica per l'accesso a benefici in caso di famiglie con un solo genitore.*

Al riguardo si precisa che l'articolo in questione prevede la possibilità di innalzamento dei limiti di condizione economica, nel caso della presenza del nucleo familiare di un solo genitore, senza limitare la concessione del beneficio esclusivamente agli studenti orfani di un genitore.

L'azienda per il diritto allo studio dell'Università « La Sapienza » non sembra, pertanto aver dato corretta interpretazione dell'articolo.

Si ritiene, utile ricordare, che tutto l'articolo del D.P.C.M., è stato ampiamente discusso ed esplicitato nel corso di più incontri alla presenza dei vari Enti per il diritto allo studio.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6 comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1997 (uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) prevede la possibilità di esonero dalle tasse e dai contributi universitari per particolari categorie di studenti non comprendendo gli orfani di entrambi i genitori;

tenuto conto che la condizione dell'orfano di ambedue i genitori è spesso molto precaria e quindi meritevole di ricevere tale beneficio; se ritenga di dover inserire tale categoria tra le beneficiarie indicate nel predetto comma. (4-20356)

RISPOSTA. — *Il documento ispettivo con il quale l'interrogante segnala che l'articolo 6 comma 8 del D.P.C.M. del 30 aprile 1997 (uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) prevede la possibilità di esonero dalle tasse e dai contributi universitari per particolari categorie di studenti non comprendendo gli orfani di entrambi i genitori.*

Quanto segnalato dall'onorevole interrogante non è stato previsto perché riconducibile ai nuclei familiari indipendenti, il cui componente è tenuto a dichiarare la propria condizione economica e di merito; nel caso in cui lo studente fosse in possesso dei requisiti stabiliti dal citato D.P.C.M., avrebbe diritto non soltanto all'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, ma anche all'assegnazione della borsa di studio e delle altre provvidenze previste in simili casi.

Si ritiene utile ricordare, che tutto l'articolo del D.P.C.M., è stato ampiamente discusso ed esplicitato nel corso di più incontri alla presenza dei vari Enti per il diritto allo studio.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ANGELICI e MERLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la società Alitalia ha deciso di far cessare i voli tra Lampedusa e Palermo dal 25 dicembre 1998, ciò turba la serenità di undici famiglie di dipendenti costrette a lasciare la propria terra natale per essere trasferite in chissà quale posto del resto d'Italia o addirittura ad essere licenziati, non tenendo in nessun conto le esigenze della collettività lampedusana;

Lampedusa è un'isola, distante dalla penisola, più vicino all'Africa, con un'infinità di problemi, aggravati proprio dalla lontananza dalla terraferma, priva di servizi essenziali;

si vorrebbe sostituire il volo Alitalia con voli di compagnie private, il che non può soddisfare le attese dei seimila isolani, per vari motivi anzitutto, perché si tratta di voli subordinati agli interessi privati e che sono validi al massimo nella stagione estiva, e che da un momento all'altro potrebbero cessare;

inoltre, si tratta di aerei che non danno quell'affidamento che può dare il servizio pubblico; e ciò con grave preoccupazione dei cittadini;

è dovere dello Stato, anche in constanza di un servizio « irizzato », soddisfare le esigenze di servizio pubblico a carico della collettività, di quella collettività che invece può fruire del servizio in ogni momento; che si vuole penalizzare una fetta di cittadini discriminandoli, cittadini che pur pagano le tasse mentre sono costretti a subire prezzi di gran lunga superiori a quelli di altri posti e che vengono poi tagliati fuori dal continente per vari periodi dell'anno; costretti a subire l'invasione di extracomunitari;

ora si vorrebbe aggravare ancor di più la situazione degli isolani, quasi non fossero cittadini italiani;

anche se si trattasse di ramo secco la tratta Palermo-Lampedusa, dovrebbe restare proprio per quell'interesse pubblico, che è insito nella compagnia di bandiera, e che potrebbe accollarsi eventuali perdite nel periodo invernale —:

se non ritenga di dover intervenire tempestivamente per assicurare un atto di giustizia, per equiparare agli altri cittadini italiani gli abitanti di Lampedusa e per evitare che la compagnia di bandiera condanni Lampedusa ad un sempre più feroce e immotivato isolamento;

se non ritenga altresì che la decisione dell'Alitalia sia da evitare e da condannare per due motivi sostanziali: il primo di ordine umano, perché la chiusura dello scalo e la cancellazione dei voli implica un maggiore isolamento per l'isola e una quasi totale condanna alla marginalità, il secondo di ordine squisitamente economico, ma strettamente connesso al primo; senza collegamento Alitalia Lampedusa è condannata all'isolamento sia dai mercati, come quello del pesce, sia dai flussi turistici, quindi bisogna lottare e raggiungere l'obiettivo di fermare questa manovra.

(4-20491)

RISPOSTA. — *Premesso che, a seguito della liberalizzazione del trasporto aereo in ambito comunitario, i collegamenti da Palermo per le isole Pelagie non sono più soggetti a regime concessorio, la Società Alitalia nell'ambito delle proprie scelte commerciali ha deciso di non operare i collegamenti da/per le isole minori (Pantelleria e Lampedusa) per la stagione di traffico inverno 1998/99, in quanto ritenuti non più coerenti con il proprio sistema di rete di collegamenti.*

La rinuncia della Alitalia a servire le rotte in questione era stata annunciata già da tempo, ma è stata più volte rinviata per accogliere le richieste delle Amministrazioni locali.

In vista del disimpegno di Alitalia, già da alcuni anni vettori regionali hanno tuttavia avviato collegamenti da/per le isole minori, dapprima Air Sicilia S.p.A. e più recentemente Med Airlines S.p.A., che durante la stagione di traffico 1998-1999 hanno operato i servizi aerei da/per Lampedusa con frequenza giornaliera.

Per quanto riguarda la stagione estiva 1999, i collegamenti, secondo gli operativi notificati, sono previsti da ambedue le compagnie come segue:

Air Sicilia

BM 1003/2: Palermo-Lampedusa-Palermo con ATR 42 (48 passeggeri) — frequenza: giornaliera;

BM 1303/2: Palermo-Lampedusa-Palermo con B737 (114 passeggeri) — frequenza: sabato;

BM 1013: Palermo-Lampedusa con ATR 42 — frequenza: lunedì, mercoledì, venerdì, domenica;

BM 1012: Lampedusa-Palermo con ATR 42 — frequenza: lunedì, martedì, giovedì, sabato;

BM 1303/2: Palermo-Lampedusa-Palermo con B737 — frequenza: domenica, dal 2 maggio.

Med Airlines

MB 483/4: Palermo-Lampedusa-Palermo con SAAB 2000 (50 passeggeri) — frequenza: giornaliera dal 1° giugno al 12 settembre;

MB 485/480: Palermo-Lampedusa-Palermo con SAAB 2000 — frequenza: sabato, domenica.

In termini di affidamento degli aerei, si precisa che il rilascio di licenza alle compagnie aeree, ai sensi del regolamento n. 2407/92/CEE del 23 luglio 1992, avviene a seguito di verificare che riguardano anche la sicurezza.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

ARMOSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il personale universitario in possesso di laurea, assunto tramite pubblico concorso, per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, stimati in circa 3500 unità, è stato in realtà utilizzato per scopi, i più diversi, anche per mansioni di docenza spesso specialistica;

questa figura professionale quindi è risultata poi negli anni molto diversificata a seconda della struttura di appartenenza e delle necessità relative alle varie attività universitarie;

questa formula di assunzione è stata utilizzata dalle università in quanto il ruolo dei ricercatori universitari si era rapidamente completato lasciando poco spazio a nuovi posti;

i tecnici laureati hanno svolto e svolgono compiti di ricerca e di didattica con estrema professionalità come può risultare dalla lettura dei *curricula* scientifici di gran parte di essi;

il disegno di legge A.C. n. 4206, attualmente in attesa di essere discusso in sede legislativa, ha dapprima illuso con la speranza di un passaggio nel ruolo di assistente ordinario previo giudizio di idoneità espresso dalle facoltà di appartenenza, ed ha nello stesso tempo vanificato tali attese proponendo un concorso riservato, a partire dal 1999, per il passaggio, previo concorso, nel ruolo di ricercatore non confermato;

questa soluzione potrebbe essere utile per le figure più giovani che operano in tali settori, ma appare nello stesso tempo discriminante e riduttiva per chi può vantare una anzianità di servizio con elevata professionalità, spesso riconosciuta da direttori, presidi e docenti che tali figure utilizzano;

un altro fattore discriminante è rappresentato nei tempi di attuazione concorsuali da dividersi in quattro esercizi finanziari a partire dal 1999 e dal fatto che i posti verranno dalle università in funzione delle necessità didattiche e di ricerca, creando così delle sicure forme di ingiustizia e di discriminazione nei confronti della categoria —:

quali siano le ragioni che hanno condotto alla scelta del concorso riservato per il passaggio nel ruolo di ricercatore non confermato;

se non ritenga più opportuno ritornare al testo originale (assistente universitario) o in subordine al ruolo di ricercatore confermato (conservandone l'anzianità di ruolo) per il quale verrebbe previsto il giudizio di idoneità delle facoltà di appartenenza, tenendo conto che le figure di cui si parla hanno come minimo 7-8 anni di anzianità e significative produzioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, con partecipazione, nella maggior dei casi, come relatori a congressi internazionali. (4-19153)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'interrogante e specificatamente in relazione alle richieste formulate dall'interrogante sul disegno di legge A.C. 4206, si fa presente quanto segue.

Il predetto provvedimento è ormai stato definitivamente approvato sulla base del testo definito dopo un lungo dibattito parlamentare, durante il quale sono state apportate sostanziali modifiche alla stesura originaria.

Al riguardo, determinanti sono state le argomentazioni espresse dalle competenti commissioni di Camera e Senato che, in un quadro di generale riordino dello status della docenza universitaria, hanno tenuto in considerazione sia l'opportunità di subordinare alle autonome valutazioni degli Atenei l'accertamento delle necessità didattiche e di ricerca nonché la definizione del fabbisogno delle risorse finanziarie necessarie (in relazione al problema del contenimento della spesa), sia l'esigenza di riservare ad una puntuale procedura concorsuale l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, che costituisce, nel sistema in via di definizione, la terza fascia della docenza.

Peraltro, considerato che, ai fini della emanazione dei bandi di concorso, devono essere impegnate le risorse risultanti dalla soppressione del numero dei posti di tecnico laureato corrispondente a quello dei posti messi a concorso, viene garantita la copertura dell'onere finanziario derivante dalla istituzione dei nuovi posti, in modo da

evitare che gli Atenei condizionino il numero dei posti da istituire alle risorse disponibili.

È evidente che il ricorso a tale procedura non può che ridimensionare le questioni sollevate dall'interrogante in merito alle situazioni discriminanti nei confronti degli aspiranti che possiedano comunque i requisiti richiesti dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BARRAL. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il comune di Bosia, come molti altri comuni, ha potuto avvalersi in questi ultimi anni, per norme speciali emanate a seguito degli eventi alluvionali del 1994 e del 1996, dell'opera preziosa di diversi militari di leva, migliorando così sensibilmente i servizi offerti alla popolazione, in particolare agli abitanti delle zone più svantaggiate;

la situazione delle zone di montagna è di fatto di continua emergenza, per la fragilità del tessuto economico e sociale e per le oggettive difficoltà di avviare un rilancio delle attività produttive tipiche, quali agricoltura e turismo;

un supporto continuativo da parte di militari di leva può contribuire in modo notevole a dare efficacia ed efficienza all'azione dei comuni di montagna, che sono spesso l'unico possibile soggetto in grado di avviare un'inversione di tendenza rispetto al declino delle valli —:

se non ritenga opportuno intervenire, in tempi brevi, adottando un provvedimento che preveda un impiego permanente dei militari di leva presso i comuni di montagna considerati ad elevato rischio di crisi ambientale. (4-18829)

RISPOSTA. — *Oltre ad assolvere la missione primaria di difesa della sovranità e della sicurezza nazionali nel contesto del-*

l'Alleanza di cui l'Italia fa parte e a fornire un contributo alla salvaguardia delle libere istituzioni, le Forze Armate hanno anche, come funzione secondaria, il concorso alla collettività in caso di pubbliche calamità.

Come è noto, il programma di tutela permanente delle zone a rischio è di pertinenza della Protezione Civile e del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali e alla loro attività le Forze Armate concorrono su richiesta, in occasione di emergenze o eventi eccezionali.

Tenuto conto pertanto dei compiti primari d'istituto delle Forze Armate, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dal numero sempre più limitato di giovani da avviare alle armi a causa del calo demografico e del notevole aumento delle domande di obiezione di coscienza, l'ipotesi di un impiego permanente di militari di leva presso i Comuni di montagna, ferma restando comunque la disponibilità della Difesa a fornire, in qualsiasi momento e circostanza, il proprio contributo, non appare perseguibile nei termini proposti dall'Onorevole interrogante.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BERGAMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

nella località Marina del comune di Grisolia (Cosenza) l'amministrazione comunale, cogliendo le occasioni in favore dell'imprenditoria e nell'ambito dei suoi programmi, ha previsto in tale località la realizzazione di alcune importanti iniziative nel settore turistico-ricettivo, che potrebbero determinare quello sviluppo economico ed occupazionale che in quella parte della Calabria si persegue da sempre;

ciò che frena la concretizzazione dei programmi, è la superstrada veloce, la variante strada statale 18 che, attraversando l'area, provoca soprattutto nel periodo estivo, un intenso traffico automobilistico che in quasi tutte le ore del giorno crea grandi disagi per le lunghe code che si formano;

a causa dell'assoluta impossibilità di controllare il disordinato flusso dei mezzi, e per l'assenza delle basilari misure di protezione dei pedoni, purtroppo la strada in questione ha causato numerose vittime;

tali gravi condizioni costituiscono un danno per l'economia locale in quanto frenano gli entusiasmi e gli investimenti degli imprenditori e impediscono la realizzazione di qualsiasi programma politico dell'amministrazione comunale;

L'Anas potrebbe costruire una serie di misure di sicurezza per i pedoni, come marciapiedi e sottopassi, per raggiungere il litorale marino, e per velocizzare il traffico;

tali strutture costituirebbero, tra l'altro, la logica prosecuzione di identici interventi in corso di costruzione da parte dell'Anas, sulla stessa strada nei comuni vicini, a pochi chilometri di distanza;

purtroppo, nonostante le ripetute richieste dell'ente locale, peraltro formulate sullo stesso argomento più volte anche dall'interrogante, nulla finora è stato fatto —;

quali siano le considerazioni del Ministro dei lavori pubblici sulla questione sollevata;

se non ritenga indispensabile che l'Anas intervenga immediatamente nel territorio del comune di Grisolia per evitare, non solo la disparità di trattamento con i comuni limitrofi, ma anche per limitare il numero dei morti e dei gravi disagi che si registrano ogni anno. (4-17384)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata l'Ente Nazionale per le Strade comunica che le opere di snellimento del traffico pedonale mediante la costruzione di marciapiedi e sottopassi, richieste nell'atto ispettivo costituiscono vere e proprie opere di urbanizzazione che non rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente medesimo.*

Per quanto pone in rilievo l'Ente, il tratto della SS. n. 18 che attraversa il Comune di Grisolia è delimitato, a valle e a monte, da beni del Demanio Marittimo sui

quali non è possibile imporre servitù di passaggio, derivanti dalla costruzione di sottopassi. Inoltre, un'ulteriore remora alla costruzione di tali strutture è costituita dal fatto che la zona è vincolata sotto il profilo della tutela dei Beni ambientali e paesaggistici.

Come viene evidenziato remore e difficoltà non dipendono da iniziative e valutazioni dell'ANAS che, anzi, in occasione di delibera adottata dalla Giunta del Comune di Grisolia, concernente l'intervento di cui trattasi, ha espresso parere favorevole al rilascio di concessione per la realizzazione di tali opere da parte del Comune stesso, con i fondi regionali per la costruzione di infrastrutture turistiche.

In proposito, l'Ente ha manifestato la più ampia disponibilità per attuare un esame istruttorio in un arco di tempo ridotto.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

BERGAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

perdura la vacanza di 3 dei 6 posti di pretore in organico presso la pretura circondariale di Paola;

il pretore, dottor Pietro Molino, in servizio presso la sezione distaccata di Scalea è stato trasferito alla pretura di Grosseto;

presso tale sezione distaccata il consigliere pretore dirigente, data la suddetta vacanza, non ha potuto delegare alcun magistrato togato presso la sezione distaccata di Scalea, nonostante il suo notevole carico di lavoro (si ricorda che la legge istitutiva del giudice unico prevede a Scalea la sezione staccata del tribunale di Paola);

con provvedimento del 20 giugno 1998, infatti, il pretore dirigente ha potuto assicurare la trattazione solo di « taluni processi penali nella fase del giudizio » e di pochi affari civili (decreti ingiuntivi, pro-

cedimenti cautelari ed urgenti, sfratti e provvedimenti del Giudice tutelare) grazie alla disponibilità dei due vice pretori onorari —:

se non ritenga di intervenire urgentemente per colmare la vacanza di 3 posti di pretori su 6 presso la pretura circondariale di Paola anche al fine di garantire l'immediata presenza di magistrati togati presso l'importante sezione distaccata di Scalea. (4-18456)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che dei tre posti di pretore effettivamente scoperti presso la Pretura Circondariale di Paola, due sono stati coperti con il conferimento delle funzioni giurisdizionali a due uditori giudiziari, i quali hanno assunto possesso dell'ufficio il 10 novembre 1998.*

Si segnala altresì che risulta « in uscita » un altro magistrato attualmente ancora in organico presso la suddetta Pretura, risultando peraltro pubblicata, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, la vacanza di un posto con conseguente apertura del concorso per la sua copertura.

Si fa presente, infine, che alla sezione distaccata di Scalea è stato assegnato uno dei due uditori giudiziari di cui sopra, come da richiesta di variazione tabellare formulata dal consigliere pretore dirigente della Pretura Circondariale di Paola, con nota del 5.6.1998, integralmente recepita da delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23.7.1998.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risulti corrispondere al vero che la procura della Repubblica di Palermo abbia proceduto all'interrogatorio del direttore del giornale *L'Unione sarda* Antonello Liori come persona informata sui fatti, quando già il suo nome figurava nel registro degli indagati, provvedendo cioè ad acquisire le sue dichiarazioni senza la presenza del difensore, così come pre-

visto quando si tratti di soggetto già sottoposto ad indagini;

nel caso che i fatti corrispondessero a questa realtà — come riferito da organi di stampa e televisivi — quali iniziative di competenza intenda assumere trattandosi di una palese violazione di legge. (4-19391)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione citata, sulla base delle informazioni fornite dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, si comunica che la notizia secondo la quale il giornalista Antonello Liori dell'« Unione Sarda » sarebbe stato sentito presso la Procura della Repubblica di Palermo come persona informata dei fatti mentre era iscritto nel registro degli indagati è risultata priva di fondamento.*

Conseguentemente non appaiono emergere in merito a tale vicenda profili disciplinari a carico di magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BONATO e VALPIANA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con direttiva interministeriale, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con l'approvazione del ministero dei lavori pubblici, il Governo ha definito le linee guida per il rinnovo delle concessioni per la gestione delle società autostradali, autorizzando per giunta *de iure* o *de facto* il finanziamento di tutte le opere progettate, al di fuori dei bisogni e delle priorità che solo un piano nazionale dei trasporti può stabilire;

tale indirizzo permetterebbe di fatto lo scavalco delle disposizioni della Corte dei Conti e delle direttive europee, che obbligano gli Stati membri ad effettuare relative gare europee per l'affidamento in gestione a privati delle infrastrutture pubbliche;

questo significa che, in Veneto, vengono autorizzate le contrattazioni tra Anas e la società autostradale Serenissima (che gestisce la A4 da Brescia a Padova, la cui concessione scade nel 2002), formalmente per sanare i contenziosi (eccezione che permetterebbe una proroga di concessione), ma di fatto per evitare i vincoli normativi e per accelerare l'iter delle faro-niche ed inutili opere viarie previste in questa regione —:

in base a quali criteri sia stata emanata la direttiva suddetta;

quale sia l'entità delle proroghe alle concessioni;

se non considerino una violazione delle disposizioni comunitarie l'autorizzazione alle proroghe;

se ritengano opportuno escludere dalla proroga la possibilità di realizzare nuove opere viarie. (4-20499)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13833 del 25.1.1999.

In merito alla interrogazione presentata, si conferma che l'exkursus fatto dagli interroganti ripercorre in grandi linee le problematiche e successive soluzioni che hanno impegnato questo Ministero nel corso degli ultimi mesi in merito al rinnovo delle convenzioni autostradali.

Le principali questioni sollevate dalle società concessionarie hanno riguardato la richiesta di proroga della durata delle rispettive concessioni, per il periodo di tempo asserito come necessario per assicurare l'ammortamento degli investimenti effettuati, nonché l'esposizione debitoria di gran parte delle società concessionarie.

Tali questioni hanno costituito oggetto di ampio approfondimento anche alla luce delle pronunce e dei pareri degli organi di controllo e consultivi intervenuti in materia.

Per quanto riguarda, in particolare l'ammissibilità del prolungamento del rapporto concessorio oltre la scadenza naturale della concessione, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, in via generale, ha

ritenuto che, costituendo la gestione di ogni singola tratta autostradale un mercato dai confini geografici distinti che presenta caratteristiche di monopolio naturale, il rinnovo delle concessioni debba avvenire con l'ausilio di procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'applicazione dei meccanismi concorrenziali e, di conseguenza, ha espresso valutazione negativa circa l'eventuale proroga automatica delle concessioni in essere, anche in relazione all'utilizzo dello strumento della proroga, nell'ottica di una compensazione dei crediti eventualmente vantati dalle concessionarie nei confronti dell'ente di gestione.

In definitiva, l'autorità antitrust ha manifestato l'avvio che sia da preferire alla proroga l'indizione di gare per l'affidamento della gestione delle singole tratte avendo cura di mettere a gara anche l'ammontare del credito vantato dalle società concessionarie nei confronti dell'ente concedente.

D'altro canto, la delibera CIPE del 21 settembre 1993, al punto 8, ha espressamente previsto che, in sede di definizione dei nuovi strumenti convenzionali, verranno altresì verificati gli eventuali squilibri economico-finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente risolto l'esistente contenzioso insorto anche in materia dei canoni devolutivi.

Il contenzioso pregresso, cui fa riferimento la citata delibera CIPE, e che deve essere oggetto di transazione, è reso particolarmente sostanzioso dal mancato adeguamento tariffario che si è ripetuto negli ultimi anni a causa della politica antinflattiva posta in essere dal Governo, ma in tale ambito le concessionarie fatto convergere anche la mancata copertura degli investimenti realizzati in attuazione di specifici provvedimenti legislativi quali, ad esempio, l'articolo 5 della legge n. 729 del 1961, l'articolo 4, comma 5, della legge n. 205 del 1989 contenente disposizioni sui mondiali di calcio e sulle manifestazioni colombiane del 1992 e la legge 23.8.1988, n. 373 che, a fronte dell'esecuzione di specifici lavori, contemplano la possibilità di concedere una proroga.

In particolare, è opportuno ricordare che, benché le opere prescritte dall'articolo

da ultimo citato siano state puntualmente realizzate dalle concessionarie, non si è mai dato corso alla prevista formalizzazione della corrispondente proroga della concessione; pertanto, le società interessate hanno richiesto la puntuale e completa esecuzione di tale disposto in occasione della revisione attualmente in atto.

Anche le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione dell'atto convenzionale di « Autostrade S.p.A. » depongono in favore dell'ammisione di un provvedimento di proroga, quando lo squilibrio economico-finanziario non possa essere sanato attraverso l'erogazione di un contributo statale, oppure tramite l'adeguamento tariffario.

Infatti, l'organo di controllo ha condiviso quanto rilevato specificamente dalla sezione di controllo a conclusione dell'exkursus legislativo svolto sull'intero settore delle concessioni amministrative di costruzione e gestione di autostrade, secondo cui le medesime concessioni, che di norma hanno durata trentennale, ex articolo 2, legge n. 729 del 1961, possono essere prorogate esclusivamente per ristabilire condizioni di equilibrio nei piani finanziari che le supportano, quando il concedente non ritenga possibile e/o conveniente, in relazione a mutate e sopravvenute esigenze, agire sulle altre due componenti del rapporto, cioè il contributo dello Stato e il regime tariffario.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto che sia possibile concedere un periodo aggiuntivo alle concessioni in essere prima ed il luogo di un nuovo andamento tramite gara pubblica solo qualora lo squilibrio rilevato sia imputabile ad errore nella quantificazione degli oneri gestori o dovuto ad intervenuti eventi di assoluta imprevedibilità, tra i quali sembra pacifico poter ricomprendere il contenzioso dovuto alla politica antinflattiva degli ultimi anni.

L'organo consultivo adito precisa, infatti che, nelle ipotesi di errore di valutazione dell'entità degli oneri gestori o nel caso in cui si presenti nel corso del rapporto con caratteri di assoluta imprevedibilità, la necessità di interventi gestori che rispettivamente evidenzino o determinino uno squilibrio delle prestazioni corrispettive delle parti del rap-

porto concessorio, potrebbe farsi luogo al riconoscimento, in funzione dell'equilibrio del rapporto e, quindi, anche in una logica transattiva di possibili controversie, di proroghe di durata del rapporto in atto.

Queste problematiche hanno trovato puntuale definizione nella direttiva emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 20.10.1998, registrata alla Corte dei Conti in data 18.12.1998.

Per le questioni che qui interessano la direttiva ha stabilito che in sede di revisione degli strumenti convenzionali tra l'Ente Nazionale per le strade e le società concessionarie di autostrade possono essere eccezionalmente concesse proroghe della durata delle concessioni, al solo fine di risolvere transattivamente il contenzioso insorto, definendo la stessa direttiva criteri omogenei e generali per la quantificazione del contenzioso e per la relativa trasformazione in anni di proroga del rapporto concessorio.

Si stabilisce, inoltre, che alla scadenza del rapporto le concessioni devono essere affidate mediante gara e che il concessionario subentrante è tenuto al pagamento di un indennizzo relativamente alle poste non ammortizzate dal concessionario uscente.

Pertanto, l'attuale concessionario non rischia alcuna penalizzazione economica iniziando nuove opere.

Gli interroganti colgono inoltre esattamente il problema che gli atti stipulati con Autostrade S.p.A. contengono elementi che si differenziano rispetto ai contenuti degli atti relativi alle altre società concessionarie, ma ciò è giustificato dalla presenza di una normativa del tutto peculiare, che si riscontra nel nostro ordinamento e che ha consentito di definire il relativo procedimento in tempi più contenuti ed il cui ambito di applicazione riguarda proprio la società predetta.

Ci si riferisce, in particolare all'articolo 16 della legge n. 729 del 1961, che ha concesso numerose tratte autostradali in costruzione e gestione ad una società per azioni al cui capitale sociale l'IRI partecipi, direttamente o indirettamente, con almeno il 51 per cento, ed alla legge n. 385 del 1968,

che ha dato luogo all'attribuzione alla stessa società della costruzione e della gestione di altre tratte autostradali, nonché alla disciplina ad hoc attraverso la previsione, ad esempio, di una forte presenza dello Stato negli organi societari.

Per quanto riguarda le altre società concessionarie, è opportuno chiarire che la procedura in corso, volta a quantificare il contenzioso ed a concedere la conseguente proroga del rapporto convenzionale, non interferisce — come al contrario temuto dagli interroganti — con l'avvio delle opere che l'ANAS ha valutato essere necessarie ed urgenti.

Infatti, il meccanismo del subentro, cui ha fatto riferimento anche l'interpellante, così come disciplinato dalla citata direttiva interministeriale, è mirato a far sì che i concessionari non abbiano alcuna motivazione per non intraprendere nuovi investimenti (e, quindi, abbiano motivazioni per farlo) nell'infrastruttura gestita, in quanto, qualora il tempo della loro convenzione non dovesse rivelarsi congruo rispetto all'ammortamento dell'intera opera, il nuovo concessionario subentrante rifonderebbe loro la quota parte non ancora ammortizzata.

Da ciò può comprendersi come l'azione del Governo sia completamente in linea con la posizione e gli interessi degli enti locali e non in una situazione di posizioni apparentemente contrastanti; anzi, il nuovo istituto del subentro, previsto dalla direttiva, ha esattamente la funzione di salvaguardare l'interesse alla rapida realizzazione degli interventi di adeguamento della rete, che si rendono indispensabili per la sicurezza e la fruibilità da parte dell'aumentato volume di traffico, nonché, contestualmente, di garantire la massima apertura del mercato di questo settore.

Quanto sopra esposto risolve all'origine la maggiore perplessità esposta dagli interroganti in quanto attraverso tale meccanismo non si determinerà alcun blocco degli investimenti, con pari soddisfazione delle realtà locali e del Governo centrale.

Per completezza di informazioni si aggiunge che i piani finanziari delle società concessionarie, dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del-

l'ANAS, vengono presentati al Ministero dei Lavori Pubblici per un'ulteriore istruttoria, di concerto con il Ministero del tesoro, ed al relativo esame attende, con costante attenzione, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, attività questa preordinata alla formalizzazione delle convenzioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

EDUARDO BRUNO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il personale per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare « Giancarlo Vallauri » (Mariteleradar) di Livorno, inquadrato nel comparto degli enti di ricerca e sperimentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1993, n. 593 e confermato in tale inquadramento con il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, ha aperto una vertenza con ministero della difesa (ricorso al Tar della Toscana del 25 febbraio 1998) per la mancata applicazione del Contratto collettivo nazionale lavoratori degli enti di ricerca e sperimentazione 1994-1997;

il personale della Cisam di San Piero ha aperto una vertenza con il ministero della difesa per il mancato rispetto dell'accordo siglato nel 1993 che consentirebbe ai dipendenti, allora del Cresam (ex Camen), di essere inquadrati tra gli enti di ricerca e sperimentazione. Anche l'inquadramento dei dipendenti della Cisam è stato confermato nell'ultimo accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione;

il 28 settembre 1998, secondo le normative previste dalla legge « Bassanini », era stato convocato il primo incontro di conciliazione tra le parti al quale, però, il rappresentante del ministero della difesa non si è presentato —:

quali iniziative intenda prendere per una risoluzione della vertenza che veda giustamente riconosciuti i diritti dei lavoratori della Mariteleradar e Cisam;

quale sia il motivo dell'assenza del rappresentante del ministero della difesa che ha causato il rinvio dell'incontro.

(4-20111)

RISPOSTA. — *La problematica relativa al CISAM (un tempo chiamato CRESAM) ha formato oggetto di attento esame da parte di questa Amministrazione in considerazione dell'elevata complessità del quadro normativo di riferimento, atteso che l'Ente, nella configurazione assunta nel 1994, non svolge più compiti di ricerca. Questo aspetto ha indubbiamente reso di problematica interpretazione il quadro normativo cui si è fatto cenno.*

Fin dal 1991 era stato avviato uno studio tecnico-economico tendente ad adeguare qualitativamente e quantitativamente la struttura del Centro alle mutate esigenze delle FF.AA. in vista della ristrutturazione in chiave riduttiva della Difesa. Dal suddetto studio era emersa la necessità — anche nella considerazione che si erano conclusi gli ultimi programmi di ricerca — di procedere ad una significativa trasformazione del Centro stesso, la cui utilizzazione doveva essere indirizzata a funzioni di studio, verifica, collaudo, certificazione e applicazioni di carattere militare, con esclusione di qualsiasi attività di ricerca, ritenuta invece più economicamente affidabile ad organismi esterni.

In tale ottica è stato, pertanto, soppresso il CRESAM e al suo posto è stato istituito un nuovo organismo (Centro Interforze Studi per le Applicazioni militari-CISAM), i cui compiti consistono, appunto, in attività di certificazione e di collaudo, studi, verifiche ed applicazioni militari.

Proprio in considerazione della cessata attività di ricerca, l'Amministrazione, nel manifestare in più occasioni il proprio dissenso in ordine all'«improprio» inserimento del personale del CISAM nel comparto Ricerca, ha portato più volte la problematica all'attenzione sia dell'ARAN che del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche al fine di far sì che lo stesso venga escluso da quel comparto.

È in tale contesto che si inserisce la richiesta avanzata dai dipendenti civili del CISAM di espletamento, dinanzi al Collegio

di Conciliazione di Pisa, del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dagli articolo 69 e 69 bis del D. Lgs 29/93 così come modificato dal D. Lgs 80/1998, che non ha sortito alcuno esito per l'impossibilità di conciliare le diverse posizioni.

Appaiono, pertanto, evidenti i motivi della mancata composizione della vertenza, risultando al riguardo assolutamente influente la lamentata mancata presenza, all'incontro fissato per il 28.9.98 dinanzi all'Ufficio di Conciliazione, del rappresentante della Difesa.

Invero si è trattato di un'assenza pienamente giustificata poiché la comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa relativa alla fissazione dell'incontro è pervenuta al rappresentante dell'Amministrazione lo stesso giorno della convocazione.

In merito inoltre alla collocazione giuridica del personale del CISAM si precisa che, fermo restando che la Difesa non svolge attività di ricerca, è stata chiesta alla Funzione Pubblica la riapertura della contrattazione al fine di ottenere la modifica del CCNLQ (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Quadro) del 2.6.98, che ancora una volta inserisce il CISAM nell'ambito del Comparto Ricerca.

Quanto, poi, alla vertenza instaurata dinanzi al TAR TOSCANA dai dipendenti civili di Mariteleradar (Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «G. Vallauri»), questa Amministrazione ha chiesto all'ARAN l'avvio della speciale negoziazione con le parti sindacali di categoria al fine di concertare le modalità di attuazione del raccordo tra le qualifiche funzionali e i profili professionali nei quali attualmente è inquadrato il personale dell'Istituto (Comparto Ministeri) e quelle previste per il Comparto Ricerca.

Per dovere di completezza, si ritiene inoltre opportuno precisare che, in attuazione del D. Lgs. n. 459/97 sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa, parte delle competenze di Mariteleradar passeranno al Centro Supporto e Sperimentazione Navale di La Spezia (che verrà costituito per fusione tra Mariperman, Marimissili e Mariteleradar) e parte verranno as-

sorbite dal CISAM, che riconfigurato passerà alle dipendenze dell'Ispettorato supporto navale della Marina.

È bene però precisare che i due Enti in questione (CISAM e Mariteleradar) sono stati istituiti con provvedimenti di diversa natura, per cui, mentre il CRESAM, istituito con DM 13 luglio 1985, è stato soppresso e riconfigurato in data 28 aprile 1994 con altro decreto ministeriale, Mariteleradar, istituito con legge 1° ottobre 1984, n. 637, conserva tuttora l'originaria fisionomia ordinativa in attesa della emanazione del regolamento attuativo della legge n. 25/1997, che prevede espressamente l'abrogazione della citata legge n. 637/1984 in vista della fusione dell'Ente con Mariperman e Mari-missili (DM 20 gennaio 1998, tab. D).

In presenza di una evidente disparità nelle situazioni giuridiche di riferimento, l'Amministrazione ha dovuto adottare due linee di azione diverse alle quali non corrisponde come sopra evidenziato alcuna volontà di differenziare sul piano sostanziale gli Enti in questione.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CAVALIERE. — Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

l'Agip ha interesse a compiere estrazioni di gas-metano nell'alto Adriatico;

tali estrazioni avverrebbero nelle immediate vicinanze delle città di Venezia e Chioggia;

esistono dei fondati rischi di subsidenza, che creerebbero gravi danni alle città in questione, come peraltro già avvenuto a Ravenna in occasione di similari estrazioni;

il consiglio comunale di Venezia all'unanimità ha più volte espresso la sua contrarietà alle estrazioni;

si doveva nominare una commissione « neutrale » che desse le sue valutazioni di impatto ambientale;

da notizie giunte all'interrogante, l'Agip avrebbe depositato presso la regione Veneto la sua unilaterale valutazione il 3 ottobre 1996, e quindi rimane tempo fino al 3 novembre 1996 per le osservazioni degli enti locali su questa valutazione —;

se risulta che l'Agip abbia effettivamente depositato tale relazione presso la regione Veneto;

quando sia stato pubblicato l'avviso di questo deposito e su quali quotidiani;

se intenda rendere noto all'interrogante il contenuto della documentazione presentata;

se intenda dare assicurazioni sul fatto che non si procederà oltre senza aver consultato la commissione « neutrale » e gli enti locali interessati. (4-04583)

RISPOSTA. — L'interrogazione, volta a conoscere quali siano le iniziative del Ministero dell'Ambiente in ordine ai problemi delle ricerche petrolifere ed al fenomeno della subsidenza nell'alto Adriatico, si fa presente che, con l'approvazione di un emendamento parlamentare al decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 stabiliva, all'articolo 2/bis, che il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la regione Veneto, avrebbero dovuto provvedere ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale dei progetti e delle attività di coltivazione di idrocarburi previsti in Alto Adriatico, al fine di valutare l'incidenza che tali attività possono avere sui fenomeni di subsidenza.

La stessa legge disponeva la sospensione delle attività di coltivazione in Alto Adriatico nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

L'articolo 2/bis prevede, infine, che le attività potevano riprendere solo a condizione che la valutazione espressa dal Ministero, d'intesa con la Regione Veneto, avesse escluso che le attività di coltivazione avrebbero potuto contribuire a provocare effetti di subsidenza.

Stabilito che nell'area individuata dall'articolo 2/bis, ed in particolare entro il perimetro delle sei concessioni di coltivazione, di cui l'AGIP è titolare, non sono state realizzate piattaforme produttive ed è oggettivamente impossibile dare corso all'attività produttiva in assenza degli impianti, preciso che a seguito dell'emanazione della Legge di conversione del citato decreto-legge, sono stati svolti dal Ministero diversi incontri con le Amministrazioni e Servizi o Istituti Scientifici interessati e incontri con l'AGIP, in qualità di titolare o rappresentante unico dei progetti previsti per l'Alto Adriatico.

Il Ministro dell'Ambiente ed il Presidente della Regione Veneto, in data 16.1.1996, hanno sottoscritto un Accordo Procedimentale che specifica i cardini e le modalità della specifica procedura prospettata dall'articolo 2/bis della legge 206/95 che, rispetto alla « ordinaria » procedura di valutazione dell'impatto ambientale per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (normalmente riferita al decreto del Presidente della Repubblica 526/94), presenta una maggiore specificità e comporta analisi di grande complessità tecnica circa i potenziali e specifici impatti in termini di subsidenza. Detto Accordo prevedeva l'integrazione della Commissione V.I.A. (istituita con l'articolo 18, legge 67/88), con quattro esperti in materia e più precisamente: il prof. Antonio Brambati (Università di Trieste), prof. Iginio Marson (Università di Trieste), dott. Gianfranco Dalla Porta (Direttore Istituto Grandi Masse CNR Venezia), prof. Frans J. Barends (Istituto Olandese DELFT).

In data 7.6.1996, a parziale modifica del primo, è stato sottoscritto un secondo Accordo nel quale, al fine di emanare la pronuncia di compatibilità ambientale « dei progetti e delle attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree individuate dall'articolo 2/bis », è stata prevista un'apposita Commissione composta dagli esperti già individuati nel primo Accordo Procedimentale, provvedendo altresì a sostituire il prof. Barends, che nel frattempo aveva comunicato l'indisponibilità, in termini di tempo da dedicare all'incarico, con il prof. Enzo Boschi, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, incaricato anche come coordina-

tore. Gli altri esperti venivano tutti confermati. Tale secondo Accordo è stato vistato dall'organo di controllo in data 29.7.1996. Si precisa che entrambi gli Accordi prevedevano una collaborazione del Ministero dell'Ambiente con il Dipartimento Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate dell'Università di Padova per la raccolta, la verifica e l'elaborazione dei dati necessari per la valutazione di impatto ambientale.

Al fine di garantire tale supporto, è stata stipulata una convenzione con detta Università che è stata approvata il 21.03.97. Tale convenzione prevede, oltre la verifica sui dati, la predisposizione di un modello matematico previsivo degli effetti della subsidenza.

La Società AGIP, per la predisposizione del modello, metteva a disposizione tutti i dati in suo possesso.

In data 28.3.97 la predetta Commissione Boschi, consegnava al Ministro dell'Ambiente ed al Presidente della Regione Veneto la relazione conclusiva del suo lavoro. I risultati venivano successivamente resi pubblici nel corso di una conferenza stampa il 12.6.97, e diffusi da diversi organi di stampa, in particolare dall'ANSA.

Il Parere della Commissione Boschi non concludeva, però, il procedimento valutativo; infatti sul progetto doveva ancora esprimersi la Commissione per la Valutazione dell'impatto Ambientale che, come già detto, si avvale, per la raccolta, verifica ed elaborazione dei dati, del Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le scienze applicate dell'Università di Padova.

Attualmente la Commissione VIA, per quanto riguarda le estrazioni metanifere nell'alto Adriatico, ha chiuso l'istruttoria tecnica relativa al progetto di sviluppo nel mese di ottobre ultimo scorso. Il relativo parere è stato inoltrato al Ministro al fine dell'espressione del parere previsto dall'articolo 2/bis del DL 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206. Detto parere dovrà essere emanato di concerto con il Presidente della Regione Veneto, cui è stata inviata la proposta di decreto per la valutazione di competenza, che si attende, ricevere entro il mese di marzo.

Si ribadisce, infine, che nell'area delimitata dall'articolo 2/bis della legge 206/95 non è in corso alcuna attività di coltivazione non essendo stato realizzato nell'area nessun impianto di estrazione; pertanto la stessa è tecnicamente impossibile, atteso che tali attività sono state sospese dalla stessa legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il carcere militare di Forte Boccea a Roma, complesso di circa 7 ettari, è oggetto da almeno venti anni di una richiesta da parte dell'Amministrazione comunale e in particolare della XVIII circoscrizione di Roma, per una dismissione dalla sua funzione giudiziaria-militare, con l'obiettivo di destinarlo ad usi civili per la popolazione romana;

l'acquisto del Forte da parte del comune, una volta ovviamente dismesso dal Ministero della difesa, è stato più volte sollecitato da parte della XVIII circoscrizione con una mozione, approvata all'unanimità, del Consiglio stesso in data 17 febbraio 1992 e 9 marzo 1992, un ordine del giorno n. 25 del 13 novembre 1990;

attualmente all'interno del carcere vi sono non più di ventidue detenuti, oltre a 60 militari ed è evidente che questi potrebbero essere destinati ad altre strutture al di fuori del quartiere così densamente popolato e nel complesso del Forte potrebbero trovare sede per esempio: un grande parcheggio a servizio del capolinea della Metro A, il mercato rionale di Via Urbano II che è di enorme intralcio alla viabilità lungo la Via Boccea, uffici e servizi pubblici, un giardino pubblico e soprattutto potrebbero avere sede numerose associazioni culturali di vario tipo tutte senza fini di lucro —;

se non ritenga utile la dismissione del carcere giudiziario militare di Forte Boccea e la sua cessione al comune di Roma e quindi inserire questa struttura tra quelle

da dismettere nel più breve tempo possibile non solo per il bene dei cittadini della XVIII circoscrizione di Roma, ma anche per la città, poiché tale quartiere è densamente popolato e privo di servizi. (4-18671)

RISPOSTA. — *In merito alla possibilità di cedere la struttura di Forte Boccea al Comune di Roma, nel confermare la posizione assunta da questo Dicastero con la risposta fornita all'atto di sindacato ispettivo n. 4-07985 presentato dall'interrogante, si rappresenta che non sussistono preclusioni nei confronti di una eventuale permuta tra la Difesa e il Comune di Roma, ove vi fosse un interesse primario della stessa Municipalità.*

Pertanto, tenuto conto che la struttura di Forte Boccea è utilizzata dalla Organizzazione Penitenziaria Militare per la quale si rendono quindi necessarie soluzioni alternative, l'accordo potrà assumere una connotazione precisa solo se prevederà la cessione all'Amministrazione della Difesa, nell'area della Capitale, di altro immobile idoneo a soddisfare la specifica funzione oggi svolta da Forte Boccea.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CENTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per la solidarietà sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da notizie riportate dal quotidiano *Il Messaggero* in cronaca nazionale nella giornata di domenica 31 gennaio 1999 un ragazzo di quindici anni, affetto da un grave handicap motorio e fisico, è costretto ad andare a scuola sulle spalle della madre, perché a Pollica, paese delle montagne del Cilento, manca una strada di collegamento che è invece assicurato da circa trecento gradoni impossibili da salire per il ragazzo o per l'eventuale carrozzina —:

se siano a conoscenza dei fatti;

quali iniziative intendano adottare, ciascuno per le proprie competenze, affinché venga rispettato il diritto del ragazzo a frequentare la scuola. (4-22112)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata si comunica che i problemi prospettati dall'interrogante esulano dalla competenza istituzionalmente attribuita a questo Ministero.*

Per fornire puntuali elementi, sono state, comunque, richieste notizie al Ministero della Pubblica Istruzione — Provveditorato agli Studi di Salerno.

L'amministrazione suindicata riferisce che il Comune di Pollica per eliminare i disagi di tutti gli abitanti del centro storico, ha già deliberato la costruzione di una strada di collegamento, in alternativa degli attuali gradoni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

CONTENTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

le curve della strada statale n. 251 della Val Cellina-Val di Zoldo in prossimità dell'abitato di Barcis (Pordenone) appaiono insidiose a causa della limitata visuale e delle ridotte dimensioni della carreggiata;

da tempo i residenti chiedono che tale tratto venga rettificato e che siano adottati appropriati interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza degli automobilisti in transito;

secondo notizie di stampa, qualche mese fa sarebbe stato raggiunto un accordo tra gli enti locali della zona, la quarta comunità montana e l'Anas per uno studio sulle migliorie da apportare a questo asse viario, caratterizzato in diversi punti da problemi rilevanti ed urgenti;

ad esempio, infatti, la grave situazione delle curve in comune di Barcis necessita interventi immediati, come testimoniano pure i numerosi incidenti ivi occorsi;

non risultano mai essere state rese note, inoltre, le modalità di intervento per quanto concerne l'opera di risistemazione delle curve di Barcis, così come non si conoscono i tempi di ultimazione dei lavori

per rendere sicuri altri tratti insidiosi della statale n. 251 della Val Cellina-Val di Zoldo —:

se sia a conoscenza della situazione registrata lungo la strada statale n. 251 nelle vicinanze del comune di Barcis (Pordenone);

se sia stato informato dell'accordo di programma stipulato tra gli enti locali della zona, la quarta comunità montana Meduna-Cellina e l'Anas per una più proficua gestione dell'asse viario in questione ed a quali conclusioni sia giunto questo stesso studio;

se sia prevedibile un intervento a breve termine di risistemazione delle curve in comune di Barcis e quali siano le modalità ed i costi dell'opera necessaria per rendere sicura la strada in questione;

quali siano gli altri tratti della statale n. 251 della Val Cellina-Val di Zoldo probabili oggetto di interventi di risistemazione in base agli accordi tra Anas e comuni interessati e quali siano i tempi di avvio dei lavori. (4-19893)

RISPOSTA. — *Per corrispondere all'atto ispettivo dell'interrogante sono stati richiesti elementi all'ANAS.*

L'Ente comunica quato segue: la SS. n. 251 « della Val di Zoldo e Valcellina » è per il tratto che va da Maniago al confine Bellunese ed oltre, una strada di montagna, che ha un andamento plano-altimetrico variabile con curve, controcurve e alcune strettoie.

Già in passato sono state fatte opere di miglioria e protezione per garantire una maggiore sicurezza della strada.

Per apportare ulteriori miglioramenti, tra il Compartimento ANAS della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, e la Comunità Montana Collinare Meduna Cellino, con sede in Barcis, è stato raggiunto un accordo che prevedeva una serie di interventi tesi ad una più proficua gestione dell'asse viario e precisamente:

sistemazione del tratto di strada in corrispondenza del Passo San Osvaldo in Comune di Cimolais, eseguito dal Compartimento ANAS di Trieste;

rettifica delle curve di accesso all'abitato di Barcis tra le progressive chilometriche 67+800 e 69+000. Progettazione eseguita dalla Comunità Montana. Il citato intervento è stato inserito in un programma più ampio concordato con la Regione Friuli-Venezia Giulia — Direzione della Viabilità — per l'eliminazione dei « punti neri » e di cui fanno parte altri interventi ritenuti necessari su altre strade della Regione. L'importo di tale progetto è di 2,3 MLD e sarà finanziato dall'ANAS;

variante di Contron in Comune di Claut. Si è concordato che il progetto nelle sue varie fasi sia redatto dalla Comunità Montana. In attesa di tale definizione il Compartimento ANAS di Trieste ha commissariato una serie di prospezioni geologiche la cui relazione è stata consegnata alla Comunità succitata. Non è noto pertanto il costo dell'opera, né i tempi per la sua cantierabilità;

interventi migliorativi e rettifiche in Comune di Erto e Casso. L'Ufficio Tecnico compartimentale sta progettando la rettifica di una curva al km. 92 circa in località San Martino. Il Compartimento per la viabilità di Trieste provvederà al finanziamento del progetto non appena lo stesso sarà perfezionato ed avrà ottenuto i pareri di rito, con i fondi ANAS a disposizione.

Un intervento sulle curve all'altezza del Comune di Bracis non si prevede un'immediata realizzazione da parte dell'ANAS che comunque assicura la costante manutenzione del piano viabile e della relativa segnaletica.

L'ANAS contribuirà alle spese di progettazione dei predetti interventi per il 40 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale del Piemonte ha recentemente approvato la nuova legge ur-

banistica regionale, ispirata ai principi della semplificazione procedurale e di un sano federalismo amministrativo;

la legge è stata approvata a larghissima maggioranza;

la legge era attesa da anni dalle imprese edili e dai professionisti, dai comuni e da tutti gli operatori che ritenevano urgente superare la crisi del settore edile;

la legge non ha ottenuto il visto del commissario di Governo che, con spirito burocratico e centralistico, non ha evidentemente compreso la corale volontà politica di assegnare maggiore autonomia ai comuni;

la legge, a causa della determinazione del commissario di Governo, dovrà tornare ora all'esame del consiglio regionale del Piemonte —:

se condivida personalmente la tesi del commissario di Governo;

se ritenga conciliabili le argomentazioni del commissario di Governo con la proclamata e conclamata volontà politica di attuare riforme in senso federalistico;

se vi sia la consapevolezza dell'urgenza assoluta del varo della nuova legge come strumento indispensabile per avviare il settore edile verso una duratura e strutturale ripresa;

se non si ritenga di dare precise e meditate istruzioni al commissario di Governo al fine di verificare preventivamente la conformità del testo della legge regionale ai principi regolatori contenuti nelle leggi dello Stato. (4-06442)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla legge regionale del Piemonte, recante « Modifica agli articolo 17, 40 e 27 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 56 », si fa presente quanto segue.*

Il Governo, ritenuto che l'articolo 7 c.1 dell'originaria delibera legislativa, escludente la competenza regionale dall'approvazione delle varianti « che non incidano sull'impatto ambientale e sull'organizzazione

funzionale generale del territorio», si ponga in contrasto, per la sua genericità, con i principi della legislazione statale che prevedono l'eliminazione dell'intervento regionale per circoscritte ipotesi di varianti incidenti soltanto su interessi di livello comunale, ha rinviato la detta delibera all'organo legislativo regionale.

Il Consiglio Regionale ha modificato l'articolato in modo da superare le censure governative.

La legge regionale, legge 29 luglio 1997, n. 41, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 6 agosto 1997.

Per quanto concerne il riferimento all'attività del Commissario del Governo, si rileva che il provvedimento di rinvio delle leggi regionali è adottato dal Consiglio dei Ministri mentre spetta al Commissario del Governo apporre il visto sulle leggi regionali, qualora non esista opposizione da parte del Governo.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

DETOMAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il 5 marzo 1998 in provincia di Trento, all'incrocio tra la stazione di Quaere e di Levico è deceduto, in un tragico incidente stradale, un ragazzo di diciotto anni: si tratta, purtroppo, dell'ennesimo incidente della strada nel maledetto incrocio di Quaere;

dal 1987 si aspetta, invano, il sovrappasso in località Maines e gli svincoli per Borgia e Trento. Oggi sembra che da un punto di vista progettuale si sia in dirittura d'arrivo; infatti, un nuovo progetto prevede la realizzazione di un sovrappasso con una bretella che collega Quaere e Santa Giuliana. Il finanziamento concesso ammonta ad 8 miliardi ed entro il 30 giugno l'Anas dovrà visitare il progetto che, peraltro, non risulta ancora inviato a Roma dalla sede di Bolzano dell'Anas;

la costruzione vera e propria non potrà, comunque, iniziare prima del 1999,

visto che la procedura comunitaria prevede sei mesi di tempo per bandire la gara d'appalto;

da un anno a questa parte si è costituito un comitato spontaneo, chiamato statale 47 Q.S. (dalle iniziali dei nomi delle frazioni), formato da giovani abitanti nelle due frazioni interessate o nei comuni vicini, che chiedono con forza, in attesa dei lavori per la costruzione del sovrappasso, che siano poste segnalazioni di pericolo, semafori, nonché un'adeguata sorveglianza sulle velocità di transito —:

se non ritenga di dover accelerare i tempi per la concessione del visto da parte dell'Anas, e se non si ritenga necessario che nel frattempo siano posti in essere interventi immediati per la salvaguardia della sicurezza degli abitanti della zona.

(4-16999)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata e sulla base degli elementi acquisiti dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce quanto segue.*

Con decorrenza 1° luglio 1998 in adempimento al decreto legislativo n. 320/97 tutte le competenze del Compartimento della Viabilità ANS di Trento — soppresso a decorrere dalla stessa data — comprese quelle collegate ai lavori in corso, sono state trasferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il citato ufficio, alla data del 30 giugno 1998, aveva in atto la pubblicazione del bando di gara relativo all'affidamento dei lavori di costruzione del sovrappasso alla SS. n. 47 «di Valsugana» necessario per collegare il Comune di Levico ai quartieri di Quaere e S. Giuliana e rendere più agevole la viabilità di accesso agli stessi.

L'ANAS riferisce inoltre che, il carteggio relativo ai predetti lavori, i finanziamenti e le offerte pervenute alla data del passaggio di competenze dalla stessa alla Provincia Autonoma di Trento sono stati consegnati alla predetta Provincia.

La Provincia Autonoma di Trento, interpellata al riguardo, ha comunicato che la procedura amministrativa relativa alla realizzazione della predetta opera ha avuto

compimento durante la scorsa estate, consentendo alla stessa di provvedere all'esperimento della gara d'appalto in data 7.10.1998.

In tale gara è risultata vincitrice la ditta Consorzio delle Cooperative di produzione lavoro di Forlì; l'affidamento dei lavori di subappalto alla Cooperativa Selciatori di Trento è avvenuta nel mese di ottobre 1998 e la consegna degli stessi avverrà non appena conclusa la fase di deposito della documentazione da parte della Cooperativa Selciatori stessa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

già con precedenti atti ispettivi l'interrogante ha fatto rilevare la pericolosità della strada statale E90 (ex SS 106-bis) nel tratto dell'alto Ionio cosentino, per ultimo con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-13249 del 22 ottobre 1997, allo stato senza risposta;

alcuni incroci di tale tratto risultano di estrema pericolosità, tanto da confermare la denominazione, per tale arteria, di « strada della morte » ed in particolare gli svincoli posti nel territorio del comune di Corigliano Calabro al km 19 circa (zona industriale Asi), km 15,500 (contrada Santa Lucia) e al km 11 circa (contrada Insiti);

gli incidenti continuano a ripetersi (solo in prossimità dello svincolo Insiti si contano nel tempo ben 21 decessi), senza che nulla venga fatto dagli organi competenti —:

se e quali iniziative si intendano assumere per evitare il proseguire di tale carneficina dovuta all'inefficienza ed alla sordità degli organismi preposti. (4-21929)

Risposta. — *Nel merito dei problemi proposti dall'interrogante con atto ispettivo in-*

dicato, non possono che confermarsi le considerazioni già manifestate con la nota 20.01.99 prot. ICS/1793/233, per quanto riguarda la situazione della E90 (ex SS. 106 Radd.) costituisce il ramo veloce per gli utenti in transito lungo la costa ionica in alternativa appunto alla vecchia S.S. 106 Jonica.

Malgrado detta arteria sia di notevole larghezza (m. 12.50) non sono state previste intersezioni a livelli sfalsati ad eccezione del capostrada (Km. 323 della predetta SS. n. 106).

Come pone in evidenza l'ANAS, le intersezioni a raso presenti ai Km. 11+000, 15+500 e 19+000, evidenziate con l'atto ispettivo predetto, sono state regolarmente segnalate ma, purtroppo, i problemi connessi alla pericolosità e alla congestione del traffico, potranno essere risolti solo attraverso lo sfalsamento altimetrico dei flussi veicolari e, quindi, mediante intersezioni a livelli differenziati.

Tuttavia, poiché la progettazione e l'esecuzione di tali soluzioni involge la competenza degli Enti proprietari delle strade che si innestano sulle citate strade statali, gli stessi dovranno attivarsi presso le istituzioni regionali preposte, affinché tali interventi vengano ricompresi nei piani programmatici triennali i cui impegni scaturiranno a seguito d'intesa tra Stato e Regione.

L'ANAS, infine, assicura che non mancherà di valutare con sollecitudine tutti quegli interventi che gli Enti locali, aventi titolo, intendano proporre (impianti di illuminazione, regolazione del traffico mediante installazione di impianti semaforici) al fine di garantire migliori condizioni di transitabilità e di sicurezza per il tratto in questione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

FOLLINI. — *Al Ministro dell'università e ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

è intendimento largamente condiviso quello di riformare l'organizzazione uni-

versitaria, soprattutto allo scopo di rendere più trasparenti ed efficienti i metodi di selezione del corpo docente;

lo svolgimento dei concorsi universitari, purtroppo, ingenera ancora il fondato sospetto che si proceda in modo poco rispettoso dei sopra ricordati obiettivi di trasparenza ed efficienza, come, solo per citare un caso recente, è accaduto in occasione di un concorso per ricercatore di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'università degli studi di Torino, dove la prova di esame è stata, dapprima, rimandata per anni con motivazioni invero capziose, e, poi, addirittura espletata in luogo diverso da quello comunicato ai candidati, provocando l'ingiusta esclusione di taluno di essi e la singolare presentazione di un solo concorrente —:

quali misure intenda adottare per rimediare alle evidenti irregolarità del concorso or ora citato, quanto, più in generale, per evitare che avvenimenti e comportamenti analoghi abbiano a ripetersi in futuro.
(4-15396)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto ispettivo parlamentare presentato dall'interrogante è stato posto l'accento su i metodi poco trasparenti con cui sarebbe stato svolto un concorso a ricercatore presso l'Università degli Studi di Torino (concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore universitario — settore scientifico — disciplinare n. N11X — presso la Facoltà di Scienze Politiche).*

La Commissione di tale concorso avrebbe infatti ingiustamente escluso uno dei concorrenti.

Si ricorda in merito che tutta la materia relativa allo svolgimento dei concorsi a ricercatore è, secondo legge, di competenza delle Università.

Pertanto solo le Università, nella loro autonomia, sono responsabili dell'iter procedimentale con cui i detti concorsi si svolgono.

Quanto allo specifico quesito posto dall'interrogante l'Università di Torino ha precisato e giustificato la esclusione dalla partecipazione a detto concorso di uno dei candidati.

Anzitutto ha precisato che la prova di esame (esattamente due prove scritte) del detto concorso « non è stata rimandata per anni con motivazioni capziose »; il ritardo è stato causato infatti soltanto dalla riapertura dei termini del concorso (il 20.3.96) rispetto alla data in cui esso è stato bandito (il 23.10.95; G.U. n. 92 del 28.11.95).

Quindi, in data 25.6.97, è stato comunicato, con raccomandata, ai candidati, il diario delle prove specificando tempi e sede di esame.

Uno di detti candidati ha però impugnato al TAR del Piemonte, il mancato accoglimento della propria istanza, volta ad ottenere l'annullamento della prova concorsuale con la conseguente ripetizione della stessa, adducendo quale motivazione, la circostanza di non essere stato ammesso a sostenere la prova in questione causa il cambiamento della sede e dell'ora (a lui non comunicate) in cui le due prove scritte si sono svolte.

L'Università invece sostiene (come si rileva dai verbali della Commissione) che lo spostamento della Commissione stessa e dei candidati in un'altra aula per lo svolgimento delle prove è avvenuto in orario posticipato rispetto a quello di convocazione e di identificazione dei candidati e che comunque la citata Commissione ha atteso un certo lasso di tempo prima di iniziare le prove.

A supporto delle argomentazioni addotte dall'Università è intervenuta, d'altra parte, l'ordinanza del TAR Piemonte n. 198 del 28.1.98 che ha respinto l'istanza di sospensione presentata dal sopracitato candidato, unitamente al suo ricorso.

Pertanto, poiché il procedimento concorsuale, così come comunicato dall'università, si è svolto con regolarità, non si intendono adottare provvedimenti di alcun tipo.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GALLETTI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il 6 dicembre 1990 un aereo militare cadde sulla succursale dell'Istituto Salve-

mini di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, uccidendo 12 studenti e ferendo altre 88 persone;

il 28 febbraio 1995 la sentenza del Tribunale di Bologna assegnò 160 milioni di provvisoria a ciascun familiare delle vittime e 200 milioni al comune di Casalecchio per i danni subiti dalla scuola;

nessun altro risarcimento è stato devoluto in favore delle parti lese;

in seguito alla tragedia sopra esposta ed alla analoga sciagura del Cermis appare evidente che i settori militari sono soggetti a particolari protezioni da parte dello Stato che li rende intoccabili —:

se non intenda esprimere un forte segno che anche in Italia, come negli Usa nel caso del Cermis, esiste almeno una dignità di Stato che si premura di risarcire i danni causati e quindi se non ritenga opportuno attivarsi affinché siano avviati gli iter burocratici per arrivare in tempi brevi ad un congruo risarcimento anche per tutti coloro che hanno subito danni in seguito alla sciagura di Casalecchio. (4-23210)

RISPOSTA. — *La dolorosa sciagura di Casalecchio ha profondamente colpito la Difesa che ha già corrisposto somme superiori anche rispetto a quanto previsto dal Tribunale di Bologna nella sentenza del 29 febbraio 1995 (per complessivi 150 milioni a favore dei genitori delle vittime, 60 per il fratello/sorella convivente nonché 200 milioni a favore del Comune di Casalecchio per i danni subiti dall'edificio scolastico) e ha concordato con quasi tutti i feriti coinvolti (85 casi su 86) singole transazioni risarcitorie, prescindendo dall'esito del procedimento penale conclusosi il 26 gennaio 1998 in senso assolutorio.*

A quanto sopra vanno aggiunte anche le elargizioni previste dalla legge 424/93 pari a lire 100 milioni per vittima e ad 1 milione per punto di invalidità e le spese per cure mediche a favore degli altri infortunati, già erogate a favore degli aventi diritto.

Occorre inoltre precisare che l'Amministrazione, prima della sentenza di appello, aveva proposto un tempestivo risarcimento

dei danni sia ai familiari delle vittime, sia al Comune di Casalecchio. Tuttavia, entrambe le parti citate, in attesa dell'esito definitivo del procedimento giudiziario avevano respinto tale offerta. Successivamente alla sentenza assolutoria, le stesse parti hanno formulato una richiesta di risarcimento, ora al vaglio dell'Avvocatura Generale dello Stato per il parere.

Ciò mostra con evidenza che il « forte segno » auspicato dall'interrogante ha già trovato ampia manifestazione da parte della Difesa, anche se, ovviamente, la perdita di vite umane non può certamente trovare giusto conforto da alcuna possibile iniziativa.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GAMBATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la strada statale Romea registra quotidianamente degli intasamenti e delle code di automobili che creano gravi disagi e spesso delle vere e proprie paralisi del traffico, oltreché sulla statale stessa, anche sulla viabilità interna di Chioggia e nel Cavarzerano;

ciò è dovuto a una struttura stradale che non corrisponde più alle esigenze di mobilità dei residenti in zona e del cresciuto traffico veicolare di passaggio, ai cantieri che, un po' improvidamente, vengono tenuti aperti per lunghi periodi, oltreché ai prevedibili e soventi incidenti causati lungo la Romea —:

quali siano i progetti concreti per risolvere l'annoso problema della mancanza di infrastrutture adeguate in una zona che ha sviluppato invece un enorme traffico;

quali indirizzi si intendano dare agli enti preposti ad aprire i cantieri, affinché questi realizzino le opere appaltate in tempi veloci e senza danno per gli automobilisti e per l'economia della zona.

(4-21925)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata, l'Ente Nazionale per le Strade cui sono stati richiesti elementi rappresenta quanto segue.*

I cantieri di lavoro che vengono saltuariamente aperti lungo la S.S. n. 309 « Romea » (relativi ai lavori di manutenzione quali bitumature, segnaletica orizzontale, barriere di sicurezza, ripristino giunti di dilatazione) a volte possono comportare dei restringimenti della carreggiata stradale, nei casi in cui è necessario salvaguardare la sicurezza degli operatori, ma proprio per ridurre i disagi agli utenti stradali, restano aperti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.

Sulla base di dati acquisiti dall'ANAS può riassumersi la seguente situazione degli interventi da attuare lungo la SS. n. 309.

Realizzazione incrocio a livelli sfalsati con la SP n. 46 in località Taglio di Po. Intervento previsto nella convenzione ANAS — Regione Veneto per un importo di 4,5 mld.

Il progetto definitivo e l'acquisizione dei pareri è stata completata. Allo stato l'Ente è in attesa di ricevere dalla Provincia di Rovigo il progetto esecutivo per poter procedere all'appalto dei lavori.

Realizzazione incrocio a livelli sfalsati in località Brondolo di Chioggia. Intervento previsto nella convenzione ANAS-Regione Veneto per un importo di 5 mld. È in corso, da parte della Regione Veneto, la realizzazione del progetto definitivo.

Realizzazione incrocio a livelli sfalsati con la S.P. n. 35 in località Contarina. Intervento previsto nella convenzione ANAS-Regione Veneto per un importo di 4,4 mld. È in corso, da parte della Regione Veneto, la realizzazione del progetto definitivo.

Realizzazione della « Nuova Romea Commerciale ». Per quanto riguarda lo studio della « Nuova Romea » l'ANAS fa presente che, se da un lato si è addivenuti alla definizione dei capisaldi, dall'altro sussistono ancora discordanze sul tracciato.

Nell'area Polesana sono state concretizzate le seguenti opere:

il ponte sul Po di Venezia di Bottrighe;

il ponte sul Po di Ariano Polesine;

la variante alla S.S. 495 fino a Corbola.

Il tracciato della nuova variante dovrebbe essere sviluppato parallelamente all'attuale S.S. 309, in posizione più occidentale partendo dal caposaldo di Bottrighe, by-passare ad est Adria e Cavarzere per poi congiungersi con l'attuale Romea dal passo della Fogolana.

A tal fine nel Piano Triennale della Viabilità Statale, approvato con decreto ministeriale n. 174 del 22.05.97 sono stati inseriti i sottoindicati interventi:

Variante di Adria (Importo 32 mld) per la quale sono stati ottenuti già tutti i pareri ed è prossima l'acquisizione del relativo progetto esecutivo dalla Regione Veneto;

Variante di Cavarzere sud (importo 40 mld.) per la quale è in corso la stesura del progetto che dovrà poi ottenere tutti i pareri.

Per quanto concerne, infine, il residuo itinerario del tracciato, sussistono ancora delle incertezze manifestate dagli Enti locali particolarmente per il tratto Passo della Fogolana-Mestre.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

è stato bandito un concorso per ricercatore universitario per la disciplina di bioetica presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « la Sapienza » —:

se risulti vero che la figlia Paola del professor Luigi Frati, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « la Sapienza », laureata in Giurisprudenza, stia partecipando a tale

concorso pur non essendosi mai occupata di medicina nel corso della sua carriera;

se risulti vero che la moglie del professor Luigi Frati, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « La Sapienza » signora Luciana Angeletti, già insegnante di scuola media, ricopra attualmente il ruolo di professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « la Sapienza », pur essendo laureata in lettere, e che in tutta la sua vita, ad eccezione degli ultimi tre anni, non si è mai occupata di medicina;

se risulti vero che il professor Macchiarelli, direttore dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « la Sapienza », sia membro della commissione del concorso suddetto —:

se non ritenga opportuno, intervenire affinché questo scandaloso nepotismo venga sconfitto nelle università restituendo all'istituzione universitaria dignità e decoro;

se non ritenga opportuno accertare la regolarità della nomina dei commissari del suddetto concorso onde evitare che si possa verificare un nuovo ennesimo caso di nepotismo presso la facoltà di medicina e chirurgia della università degli studi di Roma « la Sapienza »;

se non ritenga opportuno inviare un'ispezione presso la predetta facoltà in cui vige sempre di più la logica dello scambio fra professori universitari trascurando il merito per i giovani ricercatori;

se non ritenga opportuno accertare con quale logica vengano attuati i trasferimenti di professori di 1° fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia della università degli studi di Roma « la Sapienza », che dovrebbero rispondere alla soddisfazione di esigenze didattiche e scientifiche e non a logiche di pura gestione del potere.

(4-12068)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto dall'interrogante, si rappresenta quanto di seguito indicato.*

Anzitutto tra i componenti la Commissione del Concorso a ricercatore — settore disciplinare F22B — non ha fatto parte il prof. MACCHIARELLI, direttore dell'Istituto di Medicina Legale.

La detta Commissione, nominata con Decreto Rettorale del 29.12.97, risulta infatti, formata dal prof. Silvio MERLI, ordinario presso la II Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università di Roma « La Sapienza », in qualità di Presidente, dal prof. Piero FUCCI, direttore della Scuola di specializzazione di Medicina Legale e delle Assicurazioni della II Università di Roma « Tor Vergata », componente e del prof. Fabio CENTINI, professore associato di Clinica Tossicologica Forense presso l'Università di Siena componente.

Con nota del 22.12.98 l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » ha comunicato a questo Ministero che con D.R. del 16.10.1998 sono stati approvati gli atti del concorso in questione e la graduatoria generale di merito.

La nomina della detta Commissione è stata disposta in attuazione dell'articolo 56, 1° e 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 secondo la quale « le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal Consiglio di facoltà tra i titolari di discipline raggruppate per concorso ..., indicando, quali membri interni i Direttori di Istituti o di Dipartimento ai quali afferiscono le discipline raggruppate per concorso ». La suddetta nomina pertanto è del tutto legittima e regolare.

In secondo luogo, dall'elenco trasmesso dall'Università risulta invero tra i nominativi dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, anche il nominativo della candidata FRATI Paola.

Tuttavia, come si evince dalla relazione finale redatta dalla Commissione, risulta altresì che solo cinque candidati, su ventiquattro si sono presentati ed hanno concluso le prove concorsuali. Tra i cinque partecipanti a tutte le prove non compare il nominativo della dott.ssa Frati.

L'Università infatti nel comunicare i nominativi dei suddetti cinque candidati ha comunicato anche il nominativo della candidata vincitrice (dott.ssa Simona ZAAMI).

Per quanto riguarda infine la prof.ssa Luciana ANGELETTI a questo Ministero risulta che la suddetta docente è stata trasferita dall'Università de L'Aquila presso « La Sapienza » di Roma, a seguito di motivata delibera dello stesso Ateneo approvata dal Consiglio di Facoltà del 14.4.97.

Per quanto sopra espresso appare del tutto inopportuna qualunque ispezione presso la predetta Facoltà poiché si ritiene del tutto legittima la procedura concorsuale espletata per il Concorso a ricercatore nella stessa facoltà, nonché altrettanto legittimo il trasferimento della dott.ssa Angeletti.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Gueconi.

LOSURDO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

il comune di Cava Manara (frazione Tre Re) è attraversato dalla statale dei Giovi che unisce Milano con tutta la zona dell'Oltrepo pavese e della Liguria. Su tale strada corre un intensissimo traffico di camion, che negli ultimi anni è aumentato in maniera impressionante creando autentici problemi di inquinamento atmosferico ed acustico, rilevati dalla Asl n. 47 di Pavia;

il continuo traffico di camion e tir ad altissima velocità mette in pericolo continuamente l'incolumità dei residenti nella via, non munita di marciapiedi, e la stabilità delle abitazioni nelle quali si sono create e si allargano sempre più fessurazioni nei muri;

numerosi incidenti, anche mortali, che periodicamente si verificano nel tratto di strada in questione, hanno fatto aumentare la preoccupazione dei residenti che si sono riuniti in comitato;

a seguito delle limitazioni al traffico pesante sui limitrofi ponti della Becca e di Casei Gerola, gran parte del traffico pesante dell'Oltrepo e della Liguria si immette attraverso il ponte sul Po di Cava Manara sulla Statale dei Giovi, creando quindi un flusso di traffico perenne lungo la frazione Tre Re di Cava Manara con i risultati sopra descritti —:

quali misure intendano sollecitamente prendere perché si proceda al necessario prolungamento della circonvallazione di Pavia da San Martino Siccomario sino al Po, e quali interventi immediati e in via d'urgenza si intendano adottare nel frattempo, tipo la costruzione di una bretella stradale di pochi chilometri in parallelo al tratto stradale in questione, per liberare Cava Manara dalla invasione del traffico automobilistico e soprattutto da quello di camion e tir, autentici bisonti della strada che tanto danno recano alla salute e all'incolumità delle persone ed alla stabilità delle abitazioni. (4-16038)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata, l'Ente nazionale per le strade interessato in merito alla questione ha fatto presente che per quanto concerne il tratto di SS. n. 35 ha concordato con la Provincia di Pavia una bozza di protocollo di intesa che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento tra Pavia e l'Oltrepo per il proseguimento della tangenziale ovest di Pavia, con la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po a valle dell'attuale e con variante agli abitati di Bressana e Frazione Tre Re.*

Attualmente sono in fase di definizione le procedure di esame di detta bozza di protocollo per la successiva autorizzazione e per la delega al competente Compartimento per la Viabilità di Milano alla sottoscrizione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

MIGLIORI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la segreteria provinciale fiorentina del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria) ha segnalato alla procura della Repubblica di Firenze che, nel marzo del 1997, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicava al personale che per questione di scissione dei capitoli di spesa, gli emolumenti accessori relativi al mese di gennaio 1997 in pagamento a marzo 1997 sarebbero stati corrisposti nel mese di aprile insieme a quelli di febbraio 1997;

tale personale si vide trattenere, invece, nella corresponsione salariale relativa al mese di marzo 1997, in modo illegittimo, contributi sui relativi emolumenti da erogare nel mese di aprile 1997 e che da parte della Dap (Dipartimento amministrativo penitenziario) nonostante varie sollecitazioni ufficiali non si è mai avuta alcuna delucidazione su tale vicenda;

in data 26 settembre 1997 la procura della Repubblica di Firenze ha archiviato il provvedimento attivato dalla Sappe, in quanto si tratterebbe di una vicenda amministrativa, « adeguatamente tutelata nella sede propria » —:

quali siano i motivi che hanno indotto il Dap alla immotivata decisione di cui sopra e a mantenere una persistente incomprensibile segretezza rispetto alle richieste avanzate in merito da parte delle organizzazioni sindacali. (4-19927)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che a seguito della scissione dei capitoli di spesa relativi al pagamento delle competenze accessorie, il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che provvede alla liquidazione centralizzata degli stipendi e delle competenze accessorie spettanti a tutto il personale di Polizia penitenziaria, ha avuto bisogno di un ragionevole periodo di tempo per predisporre lo sdoppiamento delle stampe contabili.*

Pertanto, con gli stipendi del mese di marzo 1997, non è stato possibile corrispondere al personale le indennità accessorie (indennità di presenza notturna e di presenza festiva, nonché indennità per festività speciali e per servizi esterni) che sono state liquidate con le competenze di aprile.

Questo slittamento non ha comportato la trattenuta, nella corresponsione salariale del mese di marzo, dei contributi sugli emolumenti che sarebbero stati erogati nel mese successivo. Non sembra, quindi potersi parlare di disguido in quanto questo non si sarebbe tecnicamente potuto verificare non essendo possibile prevedere in anticipo l'ammontare dei contributi su somme non ancora quantificate.

Pertanto, qualora un errore del genere fosse stato possibile, alla fine dell'anno, attraverso il conguaglio fiscale, eventuali anomalie sarebbero state sanate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 17 luglio 1997 Roberto Boiardi, nato a Roma il 5 febbraio 1962, condannato alla pena di anni 12 di reclusione con sentenza della Corte di assise di Roma del 22 novembre 1995, passata in giudicato in data 8 luglio 1997, presentava domanda di sospensione della pena ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del codice penale;

in data 22 agosto 1997 il magistrato di sorveglianza di Roma ordinava il differimento dell'esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, fissando l'udienza per il giorno 18 novembre 1997;

in data 16 settembre 1997 il vicepresidente del tribunale di sorveglianza anticipava al 15 ottobre 1997 l'udienza in camera di consiglio, già stabilita per il 18 novembre 1997, a seguito di istanza della parte civile;

L'interrogante esprime perplessità sull'ammissibilità, in base alle disposizioni vigenti, di un'istanza della parte civile volta ad ottenere l'anticipazione di un'udienza alla quale tale parte civile non ha interesse —:

se non ritenga di attivare le iniziative di sua competenza per verificare se il comportamento del vicepresidente del tribunale di sorveglianza di Roma sia stato conforme a legge ed a regolamenti interni.
(4-13195)

RISPOSTA. — Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione indicata è stata acquisita una dettagliata relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Dall'esame di tale relazione emerge che la vicenda richiamata si è svolta in modo estremamente trasparente, con atti motivati e con allegazione al fascicolo processuale di ogni istanza, lettera o esposto.

Il vicepresidente — funzione che non esiste in quel Tribunale, menzionato nell'interrogazione, era il magistrato anziano dr. Paolo Canevelli, specificatamente delegato, con ordine di servizio generale sulle attribuzioni ai magistrati, alla fissazione dei processi alle varie udienze collegiali.

Nella specie, fissato il procedimento all'udienza del 18/11/97, il dr. Canevelli anticipò la data di trattazione a seguito di una istanza della famiglia della vittima del reato costituita parte civile nei procedimenti di cognizione, la quale lamentava che il Boiardi, condannato alla pena di 12 anni per omicidio volontario commesso nel 1990, non aveva subito neppure un giorno di carcere; la sentenza di condanna era divenuta definitiva l'8 luglio dell'anno 1997 e il Boiardi aveva presentato istanza di grazia e aveva chiesto anche la sospensione della pena.

Il citato Presidente, nel riferire quanto sopra ha fatto precisazioni e osservazioni che si ritiene opportuno riportare integralmente qui di seguito.

Non è del tutto esatto che la parte civile, cioè la famiglia della vittima rimasta uccisa a 26 anni, non ha interesse al giudizio di

sorveglianza e quindi all'udienza, essendo vero che non è parte in tale procedimento dal quale resta escluso, ma ha tutto l'interesse alla sorte del processo, anche se tale interesse non ha tutela formale in atti processuali.

Del resto, l'Ufficio riceve continuamente, con richiesta di relazionare, interrogazioni parlamentari, istanze ed esposti inviati al Ministro, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Capo dello Stato e altre alte autorità, presentati da parenti del condannato o della vittima del reato, da associazioni, comitati e aggregazioni di vario genere; e ciò non solo con riguardo ad atti già esauriti ma anche per procedimenti in corso.

E per l'affermazione del giusto — che il giudice dovrà definire nei diversi gradi di giudizio — pervengono non rari interventi da varie parti: cappellani delle carceri, suore, assistenti volontari, persone delle case di accoglienza e assistenza, altri che fanno opera di volontariato ed altri ancora, i quali, al di fuori dei canali ufficiali — che sono le direzioni carcerarie, le équipes di osservazione del carcere, il Servizio Sociale per Adulti del Ministero — espongono situazioni ed elementi che sono a loro conoscenza.

Il giudizio di sorveglianza e il trattamento in genere del condannato sono in qualche misura aperti ad apporti utili, ovviamente con il dovuto rigore, recependo o non elementi di conoscenza o di richiamo dell'attenzione, di interesse ai fini di una possibile valutazione per il giudice monocratico o collegiale, che trovino riscontro o sono già desumibili dagli atti, o in particolari casi possano essere oggetto di accertamento.

E non è raro il caso che in varie forme si addebita all'autorità giudiziaria di non aver valutato o accertato elementi che risultano segnalati.

Tanto esposto in via generale, il dr. Canevelli ritenne evidentemente che ricorressero giuste ragioni per anticipare l'udienza: « considerate le ragioni di urgenza dettate dalla grave condanna inflitta e dal lungo periodo di tempo trascorso dal fatto reato ».

L'attività preparatoria strettamente collegata all'attività giurisdizionale è essa stessa attività giudiziaria, non sindacabile in sede amministrativa, salvo i possibili rimedi nell'ambito della giurisdizione o le procedure disciplinari quando ne ricorrano le condizioni.

È da ritenere, peraltro, che una tale anticipazione di un mese rispetto ai sette anni trascorsi dal delitto, di certo poco influente sul piano concreto, era soprattutto espressione di equità, non potendosi a quel punto operare su tempi consistenti.

Il Boiardi, in un suo esposto che segue l'interrogazione, rileva che in quel modo il dr. Canevelli aveva fissato il processo ad una udienza da lui stesso presieduta, mentre quella del 18 novembre aveva un altro presidente.

La circostanza non può assumere significato negativo.

Le fissazioni urgenti si fanno per un'udienza vicina ove c'è ancora spazio e possibilità di aggiungere qualche processo ai processi già prefissati per tempo. È una situazione sempre in fieri fino alla data dell'udienza; e accade che talvolta chi fissa i processi ne aggiunge un altro ad una propria udienza, tanto più quando si è avuto già modo di esaminare gli atti, senza gravare un altro collegio.

Alla luce di quanto sopra non sembra che ricorrano gli estremi per l'adozione di iniziative in sede amministrativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

NAPOLI e CARLESÌ. — *Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica e della sanità. — Per sapere:*

se risponde al vero che la cattedra di storia della medicina dell'università de L'Aquila, vinta nel 1994 dalla professoressa Luciana Angeletti, abbia sostituito la cattedra di reumatologia all'atto del pensionamento del titolare;

se la notizia corrisponde al vero, quali siano state le motivazioni che, stante le condizioni socio-economiche della po-

polazione aquilana ed abruzzese, alla luce soprattutto dell'utilità sociale di una cattedra di reumatologia in un ambiente dove lo studio e la cura delle malattie reumatiche è di importanza vitale, vuoi per la conformazione del territorio, vuoi per il crescente invecchiamento della popolazione, hanno indotto l'Università de L'Aquila a sostituire tale cattedra con quella di storia della medicina;

se, alla luce anche del travagliato iter del concorso in esame, non ritenga siano ipotizzabili favoritismi nei confronti della professoressa Angeletti, anche alla luce della velocità con la quale la stessa ha modificato il proprio curriculum personale.
(4-12141)

RISPOSTA. — *In merito all'atto di sindacato ispettivo presentato si rappresenta quanto segue.*

Il Rettore dell'Università de L'Aquila, interpellato in proposito, ha precisato che il Consiglio della Facoltà di Medicina, in sede di richiesta di copertura per concorso della cattedra di storia della Medicina, ha deliberato l'utilizzazione del posto di 1 fascia di Gerontologia e Geriatria, disponibile a seguito del trasferimento ad altra sede del titolare, prof. Giulio Masotti.

Per la procedura di cui sopra, disposta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, non è stata pertanto utilizzata, come indicato dall'interrogante, la cattedra di reumatologia.

Il Rettore medesimo, inoltre, ha precisato che la decisione assunta dal Consiglio di Facoltà non ha prodotto effetti negativi sia per l'attività didattica che per quella assistenziale a favore delle particolari esigenze della popolazione presente nel territorio, in quanto nella stessa Facoltà è attivato l'insegnamento di Fisiopatologia dell'invecchiamento, convenzionato con la A.S.L. di L'Aquila per l'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 39 della legge 833/78.

Inoltre, per quanto riguarda gli atti e i giudizi concorsuali questo Ministero deve fare presente che essi sono di pertinenza delle commissioni esaminatrici, alle quali

competete in via esclusiva la valutazione dei candidati dei concorsi.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'incremento degli emolumenti programmato sui dati Istat 1997 previsto per quest'anno a favore dei professori universitari è in forte ritardo;

tale aumento per altre categorie di statali è stato accordato già dall'anno scorso, le notizie sul suddetto ritardo costituiscono una ulteriore turbativa nei riguardi del delicato impegno accademico —:

quali urgenti iniziative intendano attuare per eliminare la disparità di trattamento esistente tra il personale del mondo accademico e quelle delle altre categorie di statali. (4-19320)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato, si fa presente che la problematica rappresentata dall'interrogante è attualmente regolamentata dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, collegato alla finanziaria 1999, che dispone in materia con decorrenza 1.1.1998.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

NAPPI, BONITO e ALTEA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal 1990 ci sono state decisioni ripetute e univoche del Consiglio superiore della magistratura che considerano rilevante da un punto di vista disciplinare l'iscrizione dei magistrati a logge masso-

niche e, più in generale, a qualsiasi tipo di società segreta;

da atti depositati presso la procura del tribunale di Salerno relativi ad un procedimento giudiziario a carico di Arcibaldo Miller, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, risulta che nel corso della perquisizione effettuata il 7 marzo 1994 a casa dello stesso Arcibaldo Miller, è stata sequestrata una fotografia nella quale accanto a Miller comparivano Armando Cono Lancuba, magistrato sospeso dalle funzioni in quanto sotto processo a Salerno perché accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e Giancarlo Elia Valori, *grand commis* di Stato, presidente della società Autostrade, già iscritto alla P2, la loggia massonica segreta guidata da Licio Gelli;

dai medesimi atti, risulta che il 2 giugno 1994, interrogato dai sostituti della procura di Salerno, Arcibaldo Miller dichiara: « Valori l'ho conosciuto nel 1976, lavoravo all'ufficio cambi come primo lavoro, poi ho fatto l'uditorato a Roma. E ho conosciuto Giancarlo Valori, alle Padovanelle a Padova, mi rimase impresso. Era la prima volta che andavo a un convegno dei magistrati e mi pare che era relatore Giancarlo Valori. Valori era parte, se non erro, di un centro studi che partecipava all'organizzazione dei convegni dei magistrati. Soprattutto, mi pare, di Magistratura indipendente »;

durante lo stesso interrogatorio il sostituto procuratore di Salerno chiede a Miller se, insieme a Lancuba, sia stato spesso a cena con Valori, e Miller risponde: « No, spesso no. Può essere capitato. Essenzialmente in convegni però gli incontri con Giancarlo, nonché ultimamente quando veniva a Napoli come presidente della Sme, qualche volta mi sono visto a Napoli e sono stato a pranzo con lui. Ma non con Lancuba, c'erano altri colleghi »; gli viene poi anche domandato: « La Sme è rimasta coinvolta nelle indagini di tangentopoli? » e Miller tentenna, poi ricorda: « La Sme? No, non mi risulta... sì nell'indagine sul voto di scambio, mi pare che

venne arrestato l'amministratore della Sme»; e ancora: « Il dottor Valori che cosa è nella Sme? » e Miller: « Presidente »;

nel libro di Gianni Cipriani intitolato « Lo spionaggio politico in Italia 1989-1991 », pubblicato in questi giorni dagli Editori Riuniti, viene riportata una lunga scheda su Giancarlo Elia Valori;

nella scheda, confezionata dagli informatori del Sismi, il servizio segreto militare, e inserita nel dossier sequestrato a casa del generale Demetrio Cogliandro, ex capo del controspionaggio, tra l'altro si legge: « Ma perché Valori risulta intoccabile? Il nostro da anni raccoglie intorno a sé, in una sorta di "loggia privata", alti ufficiali, alti magistrati, e grandi manager: nonché politici di altissimo livello che pare riesca a ricattare. Valori chiama questa sua "loggia", "salotto". Qualcuno asserisce che è una sorta di P2 senza fini eversivi attribuiti — a giusta ragione o meno — alla loggia di Gelli. Valori che è massone del "Grande Oriente", si conclama grande amico di Gelli e colui che ha smascherato i suoi piani destabilizzanti »;

negli atti prima citati risulta altresì che, l'interrogato dai magistrati di Salerno sui suoi incontri con Armando Cono Lancuba, l'industriale Pasquale Casillo il 21 giugno del 1994 rispondeva: « Non ricordo per quale motivo io attendevo il professor Valori, che rientrava a Napoli da Parigi, presso l'aeroporto di Capodichino. Neppure so per quale motivo lo attendevano il dottor Lancuba e gli altri suoi amici. Posso dire che il professor Valori era molto amico del dottor Lancuba nonché dei magistrati Arcibaldo Miller e Renato Vuosi perché più volte ho sentito il professor Valori effettuare o ricevere telefonate con i predetti in tono molto amichevole » —;

se e come intenda attivarsi perché sia verificata l'effettiva appartenenza del Miller alla massoneria e quali conseguenti iniziative di sua competenza intenda eventualmente adottare, in esito a tale verifica, considerate le impegnative responsabilità istituzionali del Miller. (4-16679)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione citata, si comunica che non è emerso ad oggi alcun dato dal quale possa desumersi l'iscrizione del dott. Arcibaldo Miller a logge massoniche e, più in generale, a qualsiasi tipo di società segreta. Dalla nota 17 giugno 1998 della Procura della Repubblica di Napoli risulta che il predetto magistrato ha sempre svolto con imparzialità le sue funzioni. In particolare, contrariamente all'assunto degli interroganti, è emerso che il predetto magistrato ha istruito con molta efficacia il procedimento cd. della « malasanità » nel quale molti degli imputati rinviati a giudizio erano iscritti alla massoneria (Poggiolini era iscritto alla « P2 », massoni erano anche il suicida Vitoria e il prof. Rondanelli, in contatto abituale con Gelli) e vani sono stati i tentativi di trasferire il procedimento — per competenza — a Roma, e ciò al fine di sottrarlo proprio al dott. Miller.*

Quanto alla personalità del predetto magistrato, va detto che risponde a verità la circostanza, sottolineata dagli interroganti, che il dott. Miller ha avuto incontri sporadici, in occasioni ufficiali, con il Prof. Giancarlo Elia Valori, nonché la circostanza che il predetto magistrato sia stato oggetto di un attacco personale nel cd. « libro bianco » redatto dalla Camera degli Avvocati Penali di Napoli sicché è stata anche avviata procedura per il suo trasferimento d'ufficio.

Va, comunque, rimarcato che non sono emersi — in relazione alle vicende evocate nell'interrogazione di cui trattasi — a carico del predetto magistrato — profili di rilievo disciplinare.

In particolare, dalla relazione dell'Ispettorato Generale, a seguito dell'esame degli atti del procedimento penale n. 961/21 contro il dott. Arcibaldo Miller, come è emerso dal decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Salerno in data 10.3.1996, sono risultati infondati gli addebiti ipotizzati a carico del magistrato in oggetto.

Inoltre l'approfondita istruttoria penale, per lo più basata su dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, non ha evidenziato elementi in base ai quali poter affermare che il dott. Miller abbia compiuto attività processuali illecite.

Quanto, poi, alla frequentazione, da parte del magistrato in oggetto, del costruttore Matteo Sorrentino, strettamente legato con noti e grossi personaggi della malavita campana, l'istruttoria ha consentito di accertare che detta frequentazione, poco consona per la verità, al prestigio della carica rivestita, risaliva a periodi nei quali poteva dirsi apparentemente insospettabile, e perciò presumibilmente sconosciuta al dott. Miller, l'esistenza di collegamenti criminali.

In definitiva, pur non emergendo ad oggi, come detto, comportamenti suscettibili di rilievo disciplinare, non può sottacersi che trattasi di rapporti quanto meno inopportuni in relazione al prestigio delle funzioni rivestite.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

PITTELLA e MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la situazione della viabilità in Basilicata è nota per la sua estrema precarietà, periodicamente aggravata dai disagi atmosferici che, in Basilicata, sono frequenti e pesanti;

lo stato dell'organico dell'Anas, in detta regione, è largamente carente in quasi tutti i profili professionali tanto che si calcola occorrerebbero almeno duecento unità di nuovo personale;

ci sono numerosi lavoratori già assunti a tempo determinato, i cosiddetti « stagionali », ai quali si potrebbe attingere, almeno in parte, per soddisfare tale carenza, adottando un parametro utilizzato in passato dall'Anas, per il quale sono stati assunti quegli « stagionali » che avevano maturato almeno 270 giornate lavorative nell'azienda —:

se non ritenga di dover segnalare all'Anas tale situazione, indicando e concordando i necessari ed urgenti rimedi.

(4-22206)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade cui sono stati richiesti elementi in merito riferisce che con l'accordo stipulato il 14.06.1996 con le proprie Rappresentanze sindacali nazionali ha inteso risolvere definitivamente l'annoso problema del personale precario che, prima della trasformazione da Azienda autonoma in Ente pubblico, veniva periodicamente assunto presso i Compartimenti.*

In base a tale accordo, veniva disposta l'assunzione a tempo indeterminato, scaglionata nel tempo e compatibilmente con le esigenze organizzative e finanziarie dell'Ente stesso, del personale che avesse prestato servizio per almeno nove mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla stipula.

Il processo di assunzioni conclusosi nell'ottobre 1997 ha riguardato complessivamente 1142 unità lavorative su base nazionale, di cui 69 presso il Compartimento della Viabilità di Potenza.

Sono stati assunti tutti i dipendenti in possesso del predetto requisito e, se funzionale alle esigenze locali, anche coloro i quali, pur non avendo maturato il numero di mesi necessari, rientravano comunque nelle graduatorie stilate.

Oggi, in coerenza con la specifica natura di Ente pubblico economico che non consente scelte votate unicamente alla sola occupazione ma necessita del supporto della valutazione economica delle stesse, l'ANAS ha ritenuto di doversi temporaneamente astenere dal ricorrere all'assunzione di ulteriore personale a tempo determinato.

Ciò sia per non ricostituire situazioni di aspettativa del personale precario e presupposti per eventuali future assunzioni, sia per non appesantire ulteriormente l'organico, anche in vista degli eventuali decentramenti delle competenze derivanti dall'applicazione delle norme previste dalla legge 59/97 (« legge Bassanini »).

Le attuali indicazioni emanate dall'Ente per la soluzione di eventuali esigenze urgenti, da valutare singolarmente, prevedono il ricorso agli strumenti normativi previsti dalla legge 196/97 (« Norme in materia di promozione dell'occupazione »).

Per quanto riguarda il servizio di sgombero neve, l'indirizzo adottato dall'ANAS in campo nazionale e, dunque, anche per la Regione Basilicata vieta il ricorso ad assunzioni di personale precario.

Pertanto allo scopo di assicurare i compiti di istituto cui è preposto il Compartimento della Viabilità di Potenza (impegnato anche in attività di Protezione Civile) è stata adottata una soluzione, già sperimentata e consolidata nella quasi totalità dei Compartimenti ANAS, che brevemente viene illustrata.

Il servizio di sgombero neve assicurato dal personale dell'Ente è stato potenziato ricorrendo ad imprese competenti nel settore e presenti in zona per garantire la massima tempestività, con contratti di manutenzione invernale di modesto impegno economico che, oltre a prevedere il servizio di sgombero neve e antigelo effettuato con mezzi dell'ANAS ed il noleggio di eventuali mezzi operativi (pale meccaniche, autocarri e simili), contemplano anche l'esecuzione di lavori di manutenzione « a misura » (come spurgo di fossi e cunette, rimozione di smottamenti dovuti al disgelo e pulizia di tombini ostruiti).

L'ANAS soggiunge che gli automezzi per lo sgombero neve sono tutti rispondenti alle direttive ed alle norme in materia di sicurezza e gli adempimenti alla norma, derivanti dall'esecuzione dei predetti contratti, sono a carico delle imprese, alle quali è stata tempestivamente richiesta la redazione dei piani di sicurezza.

Secondo l'ANAS, l'adozione di questo tipo di manutenzione, invernale, non ha comportato i temuti inconvenienti o disservizi per la sicurezza sulle strade statali della Basilicata e, inoltre, che è stato anche possibile conseguire una complessiva economicità del servizio effettuato.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

ORESTE ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in una nota del 24 novembre 1997, a firma della signora Gabriella Giudici, vengono riportati fatti, situazioni e conclusioni di una precedente controversia sorta con l'Enel, già oggetto di un esposto alla magistratura che la stessa signora Giudici ha inviato, in data 22 novembre 1993, alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia;

nell'esposto alla procura viene minuziosamente riproposta la suddetta controversia, relativa alla fornitura di energia elettrica n. 17652/193/02286, nata dal fatto che l'importo fatturato era stato contestato dall'utente a causa della determinazione non regolare del consumo dovuta, secondo le riportate affermazioni di tecnici dell'Ente, a guasti tecnici nel contatore;

L'Enel per il pagamento di quanto dovuto dall'utente in questione — in base ad un riscontro tecnico ed una « certificazione » interna — si è rivolto al pretore di Brescia che ha dichiarato esecutivo, con provvedimento del 4 febbraio 1994, il decreto ingiuntivo emesso il 18 ottobre 1993 e, successivamente, al Tribunale competente che ha deciso un pignoramento immobiliare (n. 83/94);

nella nota della signora Giudici viene riportato che nel settembre del 1994 aveva intrapreso un'attività artigianale che, dopo circa un anno di avviamento e consolidamento, veniva chiusa per l'impossibilità di ottenere credito dal sistema bancario, necessario al potenziamento dell'attività, a causa dell'esistenza del suddetto pignoramento immobiliare;

tra i motivi che hanno indotto il tribunale di Brescia ad adottare il provvedimento di pignoramento di tutti i beni immobili del « debitore » sembra esserci — secondo quanto affermato dalla signora Giudici — un falso in atto pubblico, ovvero un'azione esecutiva dell'Enel tentata con pignoramento in data 6 luglio 1994 che non le sarebbe mai stato notificato nel 1994;

recentemente il « debito » è stato estinto, come dichiarato dal legale del-

l'Enel che ha rinunciato, il 3 marzo 1997, alla citata esecuzione immobiliare;

a tutt'oggi non c'è stato alcun riscontro in merito all'esposto del 22 novembre 1993;

tutta questa vicenda ha portato la signora Giudici a trovarsi senza alcuna fonte di reddito e ad assommare, ai danni materiali, anche ingenti danni morali —:

se corrisponda a verità quanto su esposto;

se non ritenga necessario verificare l'operato dell'Enel nelle procedure di addebito del consumo;

se non ritenga, altresì, di disporre una ispezione presso il tribunale di Brescia al fine di accertare l'esistenza di eventuali comportamenti da perseguire in sede disciplinare. (4-15607)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalle informazioni assunte presso il Ministero dell'Industria e presso la competente autorità giudiziaria risulta quanto segue.

La signora Gabriella Giudici, in data 30.9.1985, stipulò con l'ENEL un contratto di fornitura per la sua abitazione sita in Palazzolo S. Oglio (BS), Via Caleppio n. 7.

Per tale fornitura, alla fine dell'aprile 1991, veniva emessa una fattura congruagli di lire 1.846.900 per consumi del periodo novembre 1990 - marzo 1991.

Contestualmente veniva disposta, nell'ambito delle normali attività di controllo effettuate dall'ENEL nei casi di consumi molto elevati, una verifica del funzionamento del contatore dell'abitazione della signora Giudici. Nel corso di tale verifica, effettuata il 3 luglio 1991, veniva riscontrato un guasto del contatore a causa del quale il consumo di energia veniva misurato in difetto, comportando l'addebito alla cliente di quantitativi di energia inferiori a quelli effettivamente consumati. Per tale motivo l'ENEL poneva comunque in esazione la fattura e il 23.7.91 sostituiva il contatore malfunzionante.

Successivamente veniva emessa una nuova fattura di lire 1.132.600, relativa al periodo maggio-agosto 1991, che sostanzialmente confermava l'elevato andamento di consumi della signora Giudici.

Il 4.9.91, protraendosi il mancato pagamento della fattura di lire 1.846.900, l'ENEL sospendeva la fornitura.

La cliente, non avendo compreso l'esito della verifica del contatore (riteneva l'errore di misurazione a suo danno) adduceva proprio tale circostanza a giustificazione del mancato pagamento della fattura. Per favorire la controversia insorta, l'ENEL riattivava allora la fornitura per poter far constatare alla signora Giudici la regolarità delle misure del nuovo contatore e per procedere ad un rilievo in contraddittorio dei consumi effettuati.

Nonostante il nuovo accertamento e gli accordi intercorsi per la composizione bonaria della controversia, la signora Giudici, senza alcun avviso, traslocava dalla propria abitazione senza versare quanto dovuto per le due fatture in sospeso.

Stante il mancato pagamento delle due fatture, entrambe scadute nel 1991, l'ENEL decideva di agire giudizialmente e dava incarico al proprio ufficio legale per il recupero del credito.

Il 18.10.93 veniva emesso dal Pretore di Brescia il relativo decreto ingiuntivo, notificato il 2.11.93 alla signora Giudici presso la nuova abitazione di Sala Monferrato. Avverso il decreto non veniva proposta alcuna opposizione e conseguentemente lo stesso veniva dichiarato esecutivo il successivo 4.2.94 dallo stesso Pretore.

Il 21.4.94 la signora Giudici riceveva la notifica del conseguente atto di precetto ed il successivo 6.7.94 veniva esperito il pignoramento mobiliare presso l'abitazione della stessa; detto pignoramento mobiliare dava esito negativo, a causa della impossibilità dell'Ufficiale Giudiziario ad accedere all'abitazione della signora Giudici.

Il 22.10.94 veniva pertanto notificato un nuovo atto di precetto ed il successivo 3.11.94 si effettuava la notifica a mani del marito convivente dell'atto di pignoramento mobiliare che veniva trascritto il 23.11.94.

Nell'ambito del citato procedimento esecutivo immobiliare il Giudice fissava per il 14.11.95 l'udienza di comparazione delle parti. A tale udienza compariva la signora Giudici che, senza contestare alcunché in merito alla regolare instaurazione del procedimento esecutivo, presentava una richiesta di pagamento rateale del proprio debito. Tale richiesta veniva accolta dall'ENEL. Stante però il mancato rispetto da parte della signora Giudici delle date di scadenza, l'ENEL si vedeva costretta a chiedere all'udienza del 25.2.97 la vendita dei beni immobiliari pignorati.

A fronte di tale richiesta di vendita, la signora Giudici provvedeva al versamento delle restanti rate e, in data 3.3.97, veniva depositata dall'ENEL la rinuncia all'esecuzione immobiliare.

Per quanto riguarda l'esposto presentato dalla signora Giudici in data 22.11.93 alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Brescia, si comunica che esso ha dato luogo all'iscrizione di apposito fascicolo a modello 45, trasmesso l'8.12.1993 alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per competenza.

Quest'ultimo ufficio ravvisando nei fatti esposti in denuncia le contestazioni tipiche di una controversia di natura civilistica, il 18.12.93 avanzava richiesta di archiviazione, accolta dal GIP del locale Tribunale con provvedimento del 23.12.93.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere gli estremi per una iniziativa in sede amministrativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

RUFFINO. — Al Ministro della difesa —
Per sapere — premesso che:

sono numerosi ogni anno i casi di liquidazione spettanti a ufficiali e sottufficiali delle forze armate che devono essere ricalcolate per ricorsi effettuati dagli aventi diritto;

tali riliquidazioni comportano un notevole dispendio di tempo per i funzionari che devono ricontrollare quanto stabilito

in prima istanza da addetti che in genere sono appartenenti all'ultimo reparto ove gli ufficiali e i sottufficiali hanno prestato servizio;

tali riliquidazioni comportano esborsi ulteriori di cifre spettanti ai militari per errori in difetto commessi dagli addetti al primo calcolo, ma non comprendono le cifre riferite agli interessi maturati e alla rivalutazione;

nel caso dell'8° Reggimento artiglieria pesante campale « Pasubio », di stanza a Udine, si possono citare le pratiche di cinque sottufficiali collocati in ausiliaria il 1° aprile 1996, Roberto Del Medico, Giuseppe De Giglio, Giuseppe Duni, Andrea Musumeci e Giovanni Morabito —:

se il Ministro della difesa intenda chiarire a chi spetta il compito di controllare i calcoli effettuati dai reparti e, nel caso tali calcoli fossero errati, se intenda corrispondere agli aventi diritto anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. (4-14461)

RISPOSTA. — La procedura per l'attivazione del trattamento pensionistico provvisorio nei confronti del personale militare ha inizio con l'invio, da parte dell'ultimo Ente di appartenenza, del relativo atto dispositivo (corredato di un « foglio notizie » comprendente ogni utile elemento per la determinazione del trattamento stesso) al Comando territoriale competente (per l'Esercito al Centro Pensionistico di detto Comando).

L'Ente di ultimo servizio provvede inoltre — ove necessario — a rideterminare la pensione provvisoria con l'attribuzione dei miglioramenti economici riconosciuti al personale stesso cessato durante la vigenza contrattuale e maturati dopo la data di cessazione dal servizio. I predetti Enti territoriali — che erogano gli emolumenti spettanti — qualora riscontrino eventuali anomalie nella quantificazione della pensione, segnalano le inesattezze all'Ente emittente per le opportune rettifiche.

Nel caso rappresentato dall'interrogante, il Centro Pensionistico del Comando Regione Militare Nord-Est, ha comunicato, a

seguito di specifica richiesta, di aver corrisposto agli interessati nel mese di giugno 1996 un anticipo forfettario e nel luglio 1996 l'importo spettante in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nel luglio 1997 è stata attribuita la «tranche» prevista con decorrenza 1° luglio 1997.

Da quanto sopra rappresentato si evince che — nella fattispecie in parola — la rideeterminazione della pensione non è stata operata per precedenti errori di calcolo e che, nel pagamento della «tranche» avente decorrenza 1° luglio 1997, è stato rispettato il termine di 270 giorni previsto dal DM n. 690 dell'8 agosto 1996 (Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere interforze).

Per questi motivi, mancando i presupposti giuridici per riconoscere il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nei confronti degli interessati, non è possibile prendere in considerazione tale ipotesi.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SANTANDREA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

alle porte di Rimini, a 500 metri dalla zona mare, proprio a fianco della sede della fiera di Rimini e all'ingresso della nuova zona artigianale di Viserba Monte, su di un'area dove esistono le sorgenti delle acque Sacramora, proseguono i lavori per la realizzazione dell'impianto per il trattamento e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali di autodemolizione;

con una serie di delibere il comitato circondariale del circondario di Rimini, la giunta della provincia di Rimini e il con-

siglio comunale di Rimini hanno approvato il progetto dell'impianto, superando gli ostacoli sorti, autorizzando anche la proroga del termine iniziale per la sua realizzazione e modificando gli elaborati del piano regolatore generale per adeguarli alla localizzazione dell'impianto medesimo;

contro la decisione, che permette la localizzazione dell'attività di autodemolizione in una zona industriale di pregio, ove si prevede l'insediamento di centoventi imprese, di cui ottanta già insediate, si sono opposti i residenti nella zona e gli artigiani che hanno protestato vivamente, effettuando anche una raccolta di firme, mettendo in evidenza le loro ragioni circa l'incompatibilità dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali con l'intera zona artigianale, che ha invece bisogno di interventi di qualificazione del territorio confacenti alla sua valorizzazione;

il Tar dell'Emilia-Romagna, non ancora pronunciatosi nel merito dei ricorsi avanzati dalle associazioni artigiane di Rimini e dalle società interessate, ha respinto comunque l'istanza di sospensiva dei lavori, giudicando questi ultimi in avanzata fase di esecuzione e rendendo non attuale l'interesse al ricorso degli artigiani, probabilmente in quanto la destinazione del piano regolatore generale a zona artigianale è subordinata alla definitiva approvazione dello stesso piano regolare generale;

la prevista localizzazione degli impianti di autodemolizione nell'area delle sorgenti delle acque minerali di Sacramora può provocare rischi di inquinamento delle falde acquifere per immissione di oli, carburanti, metalli, causati anche per eventi accidentali e imprevedibili il cui controllo non potrebbe essere garantito dall'Arpa;

sono state riscontrate irregolarità nella esecuzione delle opere, in quanto le concessioni alle aziende di demolizione, per trasferire le loro attività nella suddetta zona artigianale, sono state rilasciate il 22 agosto 1995 e tali aziende hanno dato l'inizio dei lavori soltanto alla fine del

1996, essendo ampiamente scaduto il termine di dodici mesi previsto per l'inizio dei lavori medesimi —:

se non intenda assumere le opportune iniziative di propria competenza perché siano appurate eventuali irregolarità dei procedimenti amministrativi che hanno permesso il rilascio delle autorizzazioni per la localizzazione e la realizzazione degli impianti di demolizione;

se non ritenga opportuno verificare quali possono essere i motivi che hanno guidato le scelte delle autorità locali per la localizzazione degli impianti e se tali scelte siano state effettuate perseguendo gli obiettivi del pubblico interesse;

se intendano adoperarsi, secondo le proprie competenze, al fine di raggiungere un accordo tra le autorità locali e le imprese interessate per individuare un sito più appropriato nel territorio provinciale per le attività di autodemolizione tale che non creino pericolo alla salute pubblica e non comprometta l'immagine turistica della città di Rimini e lo sviluppo della zona artigianale di Viserba Monte.

(4-14881)

RISPOSTA. — *All'interrogazione, si premette che la normativa attuale prevista con il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 stabilisce, all'articolo 46 che i centri di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione devono essere autorizzati dalla Regione competente per territorio. Gli artt. 27 e 28 del medesimo decreto, prevedono che l'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, fra cui, in particolare, anche i requisiti tecnici relativamente alla compatibilità del sito.*

Lo stesso l'articolo 46 (comma 10) stabilisce la predisposizione, di concerto con i Ministeri dell'Industria e dei Trasporti, di norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti in questione. Tali norme non sono state ancora emanate; attualmente, al Consiglio dell'Unione Europea, si sta lavorando sul testo predisposto dall'ANPA, te-

nuta presente la proposta di direttiva sui veicoli a fine vita.

Si rileva, inoltre, che secondo quanto stabilito dal nuovo decreto legislativo 22/97, all'articolo 57 comma 3, tutte le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/92 restano comunque valide fino alla loro scadenza e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi, non oltre il 2001.

Sarà compito dell'Amministrazione competente di dare e/o rinnovare l'autorizzazione, adeguandola alla nuova normativa.

Nello specifico, assunte informazioni presso le autorità locali, la Prefettura di Rimini ha fatto presente che i progetti di impianti di autodemolizione da insediarsi nel Comune di Rimini — località Viserba Monte — via San Martino in Riparotta, sono stati approvati dal Comitato Circondariale di Rimini (ente successivamente soppresso essendo subentrata l'Amministrazione Provinciale di Rimini con deliberazioni 5-6-7-8 del 30.1.1995, modificate con deliberazione C.C. n. 34 del 6.4.1995).

La previsione dell'insediamento degli impianti nelle suddette aree aveva lo scopo di trasferire le attività di autodemolizione già esistenti nel Comune ed operanti in aree non idonee, sia sotto l'aspetto ambientale, con particolare riferimento alle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sia sotto l'aspetto urbanistico.

Infatti nell'ambito del Comune di Rimini non esistevano aree urbanisticamente idonee allo svolgimento di attività di autodemolizione, ciò in quanto il Piano Regolatore tuttora vigente non ne contemplava l'esistenza, malgrado ciò tali attività operavano di fatto (nel solo Comune di Rimini ed erano attivi 16 impianti di autodemolizione), esplicando una funzione necessaria, prevista dalla legge (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e dall'articolo 46 Dlgs 22/97.

Successivamente, mentre la variante generale al PRG ne ha previsto l'ubicazione in zona D1 per insediamenti produttivi, attualmente tali zone risultano totalmente esaurite nell'ambito del P.R.G. del Comune di Rimini.

In considerazione di ciò, ed al fine di consentire un più celere trasferimento degli impianti di autodemolizione nelle nuove zone individuate, il Circondario di Rimini aveva approvato i progetti di cui trattasi, avvalendosi del potere di disporre la variante allo strumento urbanistico generale, come previsto dall'articolo 3/bis della legge 441/87 (medesima previsione oggi contenuta nell'articolo 27 del Dlgs 22/97).

Tali provvedimenti, emessi in accordo con l'Amministrazione Comunale di Rimini, hanno di fatto solo anticipato quanto previsto dalla variante generale al PRG, adottata in data 8.11.1994 e non ancora approvata, ossia, come già detto, l'inserimento in zona D1 delle aree destinate all'insediamento delle attività di autodemolizione.

L'approvazione dei progetti è avvenuta secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai sensi dell'art 3/bis della legge 441/87 e dell'articolo 22 LR 27/1994, con cui si assegna ad apposite Conferenze il compito di valutare gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.

La conferenza in data 22.12.94 ha espresso parere favorevole alla localizzazione degli impianti ed all'approvazione dei progetti di cui trattasi.

Essa ha provveduto a verificare la compatibilità dell'ubicazione proposta con le previsioni del Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali del bacino di Rimini e del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Ha inoltre acquisito i pareri favorevoli del servizio igiene pubblica dell'USL competente, del Servizio Circondariale Difesa del Suolo e del comune di Rimini, nel cui ambito, fra l'altro, si attesta la non presenza di vincoli posti dal decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. La conferenza, ha, inoltre, verificato l'idoneità delle strutture impiantistiche, sia per quanto attiene alla sistemazione generale dell'area, ivi compresi gli interventi volti a mitigare l'impatto visivo degli impianti, sia rispetto alle modalità di raccolta e captazione delle acque, cui è stata posta particolare attenzione. A riguardo si rammenta che l'area verrà dotata

di rete fognaria costituita da rete bianca, rete nera, terza rete; inoltre verranno realizzate aree pavimentate e dotate di cordolatura, atte ad evitare la fuoriuscita di liquidi; si precisa infine che sono state impartite specifiche prescrizioni di carattere gestionale volte ad impedire fenomeni di inquinamento dell'area, anche a fronte di eventi meteorici e/o accidentali.

In relazione a quanto esposto risulta quindi, come confermato anche dalla Regione Emilia Romagna, che gli atti approvati non possono ritenersi in contrasto con gli obbiettivi di pubblico interesse richiamati nell'interrogazione.

Riguardo all'ordinanza emessa dal TAR per l'Emilia Romagna n. 598/97, depositata in data 12.9.1997, preciso che la richiesta di sospensiva avanzata da alcune ditte artigiane interessate e dalle associazioni artigiane di Rimini, è stata respinta in quanto il manufatto, destinato all'impianto di autodemolizione, risulta in fase di avanzata realizzazione; ciò nella considerazione che dalla comparazione degli opposti interessi, quello pubblico relativo all'allontanamento dell'impianto da un sito non idoneo e quello dei ricorrenti teso ad evitare una compromissione delle loro potenzialità di sviluppo, è il primo ad apparire prevalente, mentre il secondo non si configura come attuale; i ricorrenti non hanno comunque presentato istanza di prelievo per la fissazione della causa.

La data fissata dai provvedimenti di approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori, ancorché espressamente prevista dalle vigenti norme regionali, ha carattere meramente ordinatorio e trova motivazione soprattutto nella necessità di procedere, come riferito, ad un sollecito spostamento delle attività. Tuttavia gli interessati hanno di volta in volta provveduto a richiedere la proroga della data di inizio lavori per cause non dipendenti dalla propria volontà, proroga regolarmente concessa dall'autorità competente.

Ciò premesso si rileva che non risultano irregolarità dei provvedimenti autorizzativi e che le scelte sulla localizzazione degli impianti in esame hanno un contenuto di merito, non riservato alla competenza del

Ministero dell'Ambiente. È pertanto, in sede locale che dovranno essere ricercati accordi volti a contemperare eventuali interessi turistici artigianali contrastanti con le attività di autodemolizione.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con sentenza n. 3209 del 16 ottobre 1996 il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, ha assolto il signor D'Ottavi Paolo, *ex* sindaco di Trevi nel Lazio, dai reati di cui agli articoli 20, lettera c), legge n. 47 del 1985, 1 *quiquies*, legge n. 431 del 1985, 734 codice penale e 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, con formula « perché il fatto non sussiste »;

con atto del 20 novembre 1996, depositato presso la Cancelleria della sezione distaccata di Anagni in data 21 novembre 1996, il pubblico ministero della procura circondariale presso la pretura di Frosinone ha appellato la sentenza di cui sopra;

all'udienza del 19 dicembre 1997, dinanzi alla corte d'appello di Roma, III sezione penale, cui è stata assegnata la suddetta causa penale di secondo grado, iscritta al n. 2354/97, la procura generale presso la corte d'appello di Roma ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto dal pubblico ministero senza addurre alcuna, sia pur minima, giustificazione;

la rinuncia all'appello, quale esercizio di un potere discrezionale dell'ufficio del pubblico ministero per la sua eccezionalità, andrebbe sorretto da ampia motivazione, là dove, come nel caso di specie, la sentenza impugnata si prestava a numerose e gravi censure, esplicitate sia nei motivi dell'appello proposto dalla procura circondariale di Frosinone, sia nella richiesta motivata di impugnazione rimessa dalla parte civile Legambiente Lazio all'ufficio del pubblico ministero —:

se non ritenga il Ministro di grazia e giustizia di disporre apposita indagine ispettiva al fine di verificare se, nel caso concreto oggetto della presente interrogazione, il potere di rinuncia all'appello sia stato correttamente e adeguatamente motivato dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma e quali e quanti siano i casi di rinuncia all'appello da parte della procura generale presso la corte d'appello di Roma, nell'anno giudiziario 1997. (4-15776)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con una precedente interrogazione (l'a.C. 4-15795), presentata nella seduta del 20 febbraio 1998, si è segnalato che con sentenza n. 3209 del 16 ottobre il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, dottor Lauro, ha assolto il signor Paolo D'Ottavio, sindaco di Trevi nel Lazio, dai reati di cui agli articoli 20, lettera c), della legge n. 47 del 1985, 1 *quiquies*, legge n. 431 del 1985, codice penale e 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 912 del 1982, con la formula « perché il fatto non sussiste »;

con atto del 20 novembre 1996, depositato presso la cancelleria della sezione distaccata di Anagni in data 21 novembre 1996, il pubblico ministero, dottor Amodio della procura circondariale presso la pretura di Frosinone ha interposto appello avverso la sentenza di cui sopra;

all'udienza del 19 dicembre 1997, dinanzi alla Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, cui è stata assegnata la suddetta causa penale di secondo grado, iscritta al n. 2354/1997, la procura generale presso la Corte d'appello di Roma ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto dal pubblico ministero, senza addurre alcuna, sia pur minima giustificazione;

la rinuncia all'appello, quale esercizio di un potere discrezionale dell'ufficio del pubblico ministero, per la sua eccezionalità andrebbe sorretto da idonea ed ampia motivazione, soprattutto là dove, come nel

caso di specie, la sentenza impugnata si prestava a numerose e gravi censure, esplicitate sia nei motivi dell'appello proposti dalla procura circondariale di Frosinone, sia nella richiesta motivata di impugnazione rimessa dalla parte civile Legambiente Lazio all'ufficio del pubblico ministero;

nessuna risposta è stata, a tutt'oggi, fornita dal Ministro interrogato alla suddetta interrogazione —:

se non ritenga di disporre apposita indagine ispettiva al fine di verificare se, nel caso concreto oggetto della presente interrogazione, il potere di rinuncia all'appello sia stato correttamente ed adeguatamente motivato dalla procura generale presso la Corte d'appello di Roma e quali e quanti siano i casi di rinuncia all'appello da parte della procura generale presso la Corte d'appello di Roma esercitati nell'anno giudiziario 1997. (4-20051)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni citate, si osserva che la vicenda rappresentata — concernente la condotta processuale, assertivamente arbitraria, posta in essere dal rappresentante della procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, il quale, all'udienza del 19 dicembre 1997, dinanzi alla III Sezione Penale della Corte suddetta, ritenne di dover rinunciare all'appello proposto dal pubblico ministero di primo grado avverso la sentenza con cui il pretore di Frosinone aveva assolto, per insussistenza del fatto, l'ex sindaco di Trevi Paolo D'Ottavio — non sembra prestarsi ad ulteriore approfondimento sul piano disciplinare, attenendo essa integralmente al merito dell'attività giurisdizionale posta in essere dalla detta autorità giudiziaria.*

Tale attività non appare in alcun modo improntata ad inescusabile negligenza, macroscopico errore o perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia risultando dalla relazione all'uopo redatta dal magistrato « rinunziante », che la sentenza del pretore, molto argomentata e analitica, evidenziava che le opere, cui si attribuiva il marchio di illegittimità, erano state iniziate, quanto all'iter burocratico, prima della promulga-

zione della cosiddetta legge Galasso (tanto è vero che la Regione, che non aveva ritenuto di dover rilasciare il nulla osta paesagistico, comunque finanziò entrambe le opere) per cui il comportamento del Sindaco non poteva qualificarsi come penalmente rilevante.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

diversi organi di informazione hanno sottolineato, da circa sei mesi, le gravi anomalie che si registrano nel terminal di Santa Palomba (Pomezia), contribuendo a rendere insostenibile l'ipotesi del suicidio di Gianni Terra, la guardia giurata che lì prestava servizio di vigilanza;

è stato accertato che nell'importante snodo intermodale transitano sia rottami ferrosi, sia rifiuti. Tutto questo in presenza di gravi disfunzioni di controllo;

l'importante area doganale è stata lasciata per anni senza sorveglianza; questo nonostante l'estensione e l'importanza dello scalo merci, situato in un territorio fortemente controllato da potenti bande criminali, mafiose e camorriste;

nelle indagini espletate dagli inquirenti per accertare le cause della morte del vigilante, è sempre stata trascurata la scena dove l'evento è accaduto. E cioè, il terminal dove la vittima lavorava;

il vigilante Gianni Terra è stato trovato la mattina del 9 dicembre 1997 inserito in un cunicolo all'interno di un deposito adiacente al terminal, con il cranio perforato da un colpo esploso dal suo revolver;

nonostante, al momento del ritrovamento, l'uomo avesse gli occhi bendati, una tibia fratturata, nonostante lo Stub sulle sue mani sia risultato negativo, nonostante la sparizione del berretto e di altri suoi oggetti, sin dall'inizio gli inquirenti hanno sempre dato per scontato il suicidio;

tutto ciò è stato evidenziato sia dal programma televisivo « Chi l'ha visto? », sia da diversi organi di informazione;

inoltre, l'esame sulle impronte digitali presenti sulla sua pistola, per individuare altre eventuali impronte: stranamente non è presente negli atti giudiziari;

l'11 maggio 1998 il pubblico ministero dottor Carlo Lasperanza ha chiesto l'archiviazione del caso, dichiarando che l'ipotesi suicidaria appare l'unica ipotizzabile —:

se non ritenga di dover disporre un'ispezione atta a chiarire le gravi anomalie e le incongruenze sottolineate nella premessa e da diversi organi di informazione. (4-17887)

RISPOSTA. — In merito al contenuto dell'interrogazione indicata sono state chieste notizie alla competente autorità giudiziaria.

Dalle informazioni pervenute risulta che in relazione alla morte di Gianni Terra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha instaurato procedimento penale contro ignoti per il reato di omicidio volontario ed altro.

All'esito delle indagini, in data 11.5.1998 il P.M. ha avanzato al locale G.I.P. richiesta di archiviazione, avverso la quale è stata proposta opposizione dalla persona offesa dal reato.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento del 21 gennaio 1999, ha disposto l'archiviazione del procedimento ed ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede dichiarando inammissibile l'opposizione proposta.

Dalla lettura del provvedimento giurisdizionale, ampiamente motivato sia in fatto che in diritto, non appare emergere alcuna delle ipotesi che lo renderebbero censurabile in sede amministrativa, per cui non si ritiene di dover attivare l'auspicata ispezione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

SCOZZARI, PISCITELLO e DANIELI. —
Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti

e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

è ormai da parecchi anni che il problema del dragaggio dei fondali del porto di Porto Empedocle si trascina senza che nessuna azione risolutiva venga intrapresa e ciò malgrado le sollecitazioni fatte dal sindaco e dalle altre istituzioni interessate all'esecuzione dei lavori;

infatti da alcuni anni risultano già finanziati i lavori di dragaggio del Porto di Empedocle, ma purtroppo detti lavori non sono stati appaltati ed eseguiti, in quanto era necessario effettuare, prioritariamente, la perizia per l'esecuzione delle indagini, degli studi e dei prelievi di campioni del materiale di escavazione dei fondali, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche, indispensabili per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del ministero dell'ambiente a conferire detto materiale in una discarica a mare;

a tal proposito consta che in data 23 novembre 1995, con nota prot. n. 20359/ARS/AC, il ministero dell'ambiente ha chiesto al Genio civile opere marittime di Palermo le integrazioni all'istruttoria presentata, ovvero la caratterizzazione dei materiali secondo le modalità riportate all'allegato B 1 del decreto del 24 gennaio 1996;

soltanto in data 10 dicembre 1996, quindi a distanza di un anno e più e dietro ulteriore nota di sollecito, il Genio civile opere marittime trasmetteva al ministero dei lavori pubblici la perizia per l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi sulla zona di escavo, per i successivi provvedimenti di approvazione e finanziamento;

risulta, allo stato attuale, che il ministero dei lavori pubblici non abbia ancora provveduto a finanziare la spesa per i lavori di carotaggio per l'esecuzione delle analisi e che, conseguentemente, il ministero dell'ambiente, non avendo, ovviamente, tali risultati, non ha emanato i necessari atti autorizzativi;

a ciò si aggiunge il fatto che, di recente, organi di stampa hanno riportato la notizia che il Genio civile opere marittime di Palermo ha rescisso il contratto con la ditta Sailem di Palermo, che doveva effettuare lo sversamento di 21.000 metri cubi di materiale di fondale marino, derivante dalle operazioni di escavo dei fondali antistanti le opere di attracco per mototraghetti nel porto di Porto Empedocle;

detti lavori, rimasti incompiuti in quanto sono stati escavati 10.000 metri cubi di materiale di fondale, erano stati autorizzati dal ministero dell'ambiente a seguito dell'istruttoria trasmessa, con nota n. 13/16822 del 2 luglio 1994, con decreto ministeriale n. 1950/ARS/AC/DR, relativo all'autorizzazione per lo scarico a mare dei materiali provenienti dall'escavo della banchina Nord, decreto che risulta scaduto per superamento dei termini temporali riportati nell'atto autorizzativo;

questo continuo temporeggiare ha causato soltanto danni alla città, perché non sono stati ultimati i lavori di dragaggio lungo la banchina nord del porto di Porto Empedocle e non sono mai stati avviati i lavori di dragaggio della banchina di levante, dell'imboccatura del porto e della pulizia della darsena;

questa situazione di stasi burocratica che ha conseguentemente generato notevoli ritardi, non fa altro che bloccare i lavori di dragaggio dei fondali del porto, lavori da tempo finanziati ma mai realizzati, nonostante gli stessi siano da ritenere di vitale importanza per la ripresa delle attività portuali che contribuiranno, sicuramente, allo sviluppo socio-economico di Porto Empedocle e dell'intera provincia di Agrigento;

il sindaco del comune di Porto Empedocle, viste le difficoltà riscontrate per l'esecuzione della perizia (il mancato finanziamento da parte del ministero dei lavori pubblici) ha chiesto all'Ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, di trasmettere detta perizia alla provincia regionale di Agrigento, la quale, su interessamento dell'amministrazione comunale, ha stanziato nel proprio bilancio la somma

necessaria per gli interventi di carotaggio e di analisi del materiale dei fondali del porto di Porto Empedocle;

è necessario risolvere al più presto questo annoso problema, perché lo sviluppo socio-economico dell'area portuale e dell'intera provincia di Agrigento, è legato all'effettuazione dei lavori di dragaggio, i quali potranno consentire alle navi da crociera (per le quali l'amministrazione comunale di Porto Empedocle si sta attivamente adoperando affinché per le soste usino lo scalo empedoclino) di attraccare regolarmente nelle banchine —:

se si voglia accertare se tali notevoli ritardi, che hanno causato la mancata esecuzione dei lavori di cui si è riferito in premessa, siano imputabili a precise responsabilità e quali siano i motivi che hanno determinato il mancato finanziamento della perizia per l'effettuazione delle analisi e lo studio del materiale proveniente dai fondali del porto, per l'individuazione del sito nel quale depositarlo;

se intendano adoperarsi affinché le difficoltà riscontrate, e sopra evidenziate, possano essere risolte assumendo ogni iniziativa atta a garantire l'effettuazione di detti lavori, in considerazione che gli stessi sono da ritenere indispensabili per lo sviluppo delle infrastrutture portuali che sono, nella nostra provincia, opere che contribuiranno, sicuramente, a rilanciare l'economia dell'intera zona. (4-18312)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata sono stati acquisiti elementi dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo che ha comunicato quanto segue.

Per quanto riguarda l'escavazione del canale di accesso al porto di Porto Empedocle continuamente interrato dai depositi conseguenti alle mareggiate, e negli specchi acquei operativi della darsena interna, il predetto Ufficio, previa autorizzazione della Direzione Generale OO.MM. di questa Amministrazione ha redatto il progetto n. 11624 in data 23.11.1994 dell'importo complessivo di lire 1.700.000.000. comprendente circa 315.000 mc da escavare ed allontanare a scarica a mare.

Per tale discarica la Capitaneria di porto di Porto Empedocle con nota 13/8686 dell'01.04.1994 aveva espresso parere favorevole sull'area a suo tempo individuata dall'Istituto di Scienza della Terra dell'Università di Catania (Lat. 37° 09' 48" nord — Long. 13° 23' 30" est) ed utilizzata per precedenti escavazioni.

L'Ufficio stesso ha fatto presente di essersi attivato a richiedere formalmente l'autorizzazione con nota n. 10334 del 30.09.1994 nel rispetto della normativa allora vigente e, nel contempo, a trasmettere il progetto per l'acquisizione dei pareri di legge.

È stato altresì riferito che tale progetto, sottoposto ad esame della terza sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 412, reso nell'adunanza del 22.11.1995, è stato restituito perché non era stata acquisita l'autorizzazione della discarica a mare da parte del Ministero dell'Ambiente, al fine di effettuare lo sversamento del materiale di risulta nel sito appositamente individuato.

Come evidenziato nell'atto ispettivo, il predetto Ministero dell'Ambiente, con nota n. 20359/ARS/AC del 23.11.1995, anticipando i contenuti del successivo decreto ministeriale 24.01.1996, ha richiesto una serie di campionature ed analisi da effettuare nella zona portuale da escavare e nella zona di scarico.

Per far fronte a tale richiesta dopo vari chiarimenti ministeriali è stata redatta apposita perizia per l'esecuzione di indagini, studi, prelievo di campioni ed analisi chimico-fisiche e batteriologiche dell'importo complessivo di lire 258.984.000 che è stata esitata favorevolmente, con prescrizioni, dalla 3ª Sez. del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 94 reso nell'adunanza dell'11.03.98, trasmesso a detto Ufficio con nota n. 2302 del 18.05.1998.

Successivamente al provvedimento di approvazione e finanziamento di detta perizia, l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo ha proceduto all'affidamento e sono in corso gli studi ed indagini previsti. Una volta ultimati saranno inviati i risultati alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle ed al Ministero dell'Ambiente per la predetta autorizzazione.

Nelle more dell'ottenimento della citata autorizzazione, della successiva approvazione e del finanziamento del progetto di escavo (315.000 mc), è stato più volte riferito al Comune Porto Empedocle che è possibile effettuare interventi di dragaggio, che rivestono carattere di urgenza, limitati alle zone maggiormente operative, (circa 20.000 mc), con discarica a terra in siti Comunali che, tuttavia, non sono mai stati messi a disposizione, malgrado i solleciti dell'Ufficio medesimo.

Il finanziamento dell'intervento è previsto nel quadro di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30.12.97 n. 457, convertito dalla legge 27.02.98 n. 30.

L'Ufficio del Genio Civile rappresenta che non risponde al vero l'indicata rescissione del contratto con la ditta SAI-LEM che doveva effettuare lo sversamento di 21.000 mc. di materiale di risulta del dragaggio. Probabilmente si è fatto riferimento ad un intervento effettuato direttamente dalla Regione Siciliana — Assessorato Lavori Pubblici — con progettazione e direzione lavori affidati al libero professionista Prof. Ing. Giuseppe Mallandrino, che non ha avuto più seguito e di cui l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. però, non conosce lo svolgimento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mauro Fabris.

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

con l'articolo 1, comma 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante « misure di razionalizzazione della finanza pubblica » è stato previsto che il 20 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale (part-time) sia destinata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva;

la citata norma prevede che i risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono economie di bilancio —:

quanti siano i dipendenti pubblici, distinti per ciascuna amministrazione, che hanno chiesto nell'arco dell'anno 1997, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

quali siano stati per ciascuna amministrazione i risparmi di spesa che sono derivati dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti a *part-time*;

se la quota del 20 per cento dei risparmi di spesa derivanti a ciascuna amministrazione dal *part-time* abbia contribuito ad incrementare le risorse destinate per il 1997 per i progetti tesi al miglioramento della produttività individuale e collettiva in relazione a quanto previsto dalla contrattazione decentrata;

ove non si sia ancora provveduto al riguardo, quali iniziative si intendano prendere per destinare, come previsto dalla legge n. 662 del 1996, la citata quota del 20 per cento dei risparmi di spesa conseguiti ai progetti creati in ciascuna amministrazione per il miglioramento della produttività individuale e collettiva.
(4-15967)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere se, in attuazione dell'articolo 1, comma 59 della legge 662/96, le richieste di dipendenti pubblici, relative alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, abbiano prodotto economie di bilancio pari al venti per cento, da destinare a progetti per migliorare la produttività individuale e collettiva.*

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere i dati dei dipendenti pubblici in part-time nell'anno 1997 e quali iniziative siano state assunte per utilizzare le citate economie.

Al riguardo si rappresenta che l'Ispettorato di questo Dipartimento ha effettuato una rilevazione dei dipendenti pubblici che usufruiscono del lavoro a tempo parziale relativo al periodo dicembre 1997-luglio

1998 e per quanto attiene all'anno 1997 i dati sono riportati nella relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, trasmessa dallo scrivente ai Presidenti dei due rami del Parlamento in data 29 gennaio 1999.

La documentazione citata si trova in visione presso il Servizio Stenografia.

Per quanto attiene alla effettiva destinazione ed utilizzazione della quota del 20 per cento dei risparmi derivanti dalla diffusione del part-time per il miglioramento della produttività individuale e collettiva e delle iniziative che si intendono adottare in proposito per assicurare l'applicazione della normativa della legge n. 662/96, si rileva che la quantificazione delle risorse disponibili a seguito del passaggio a part-time di quote di personale avviene di regola a termine di ciascun anno, tenendo conto del numero delle unità di personale interessato, della distribuzione per profili professionali e per livelli retributivi nonché della decorrenza nell'anno delle trasformazioni.

Pertanto, poiché la nuova disciplina del part-time contenuta nella legge n. 662/96 è entrata in vigore solo dall'1.1.1997, le amministrazioni hanno potuto accertare i risparmi da essa derivanti solo al 31.12.1997. Conseguentemente tali risparmi hanno incrementato le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva solo relativamente al 1998 e quindi solo la contrattazione decentrata relativa al 1998 ha potuto utilizzarli per le finalità produttivistiche stabilite dalla legge n. 662/96.

Conseguentemente ogni valutazione sull'effettiva utilizzazione da parte delle amministrazioni dei risparmi di spesa derivanti dalla diffusione del part-time, ai sensi della citata legge n. 662/96, sarà possibile solo in una fase successiva attraverso il monitoraggio dei contenuti della contrattazione decentrata relativa al 1998, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 396/97.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l'attività negoziale a livello decentrato, sia per quanto attiene ai contenuti che alle modalità di determinazione delle risorse necessarie, nonché la stessa gestione dei contratti collettivi, sia nazionali che decentrati,

a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs n. 29/93 e delle ulteriori innovazioni del D.Lg. n. 80/98, nel senso del riconoscimento anche nel pubblico impiego di un livello di contrattazione integrativo, e non più decentrato, rientrano nell'esercizio delle specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità delle singole amministrazioni.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

TURRONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per la seconda volta, a breve distanza di tempo, il Procuratore generale di Messina Carlo Bellitto, in una conferenza stampa indetta il 9 luglio 1998, ha preso posizione, travalicando i propri compiti istituzionali, sul progetto di un approdo nell'isola di Stromboli in località Secche di Lazzaro;

il medesimo Procuratore ha dichiarato, come risulta dalla stampa locale, che è sua intenzione «chiedere l'evacuazione della gente di Ginostra, visto che in caso di calamità le vie di fuga sono inesistenti e quei poveri cittadini rischiano di fare la fine dei topi»;

lo stesso Procuratore Bellitto ha poi dichiarato che, bloccando la costruzione del pontile per esigenze di impatto ambientale, evidentemente previste dalla legge, da parte del Ministero dell'ambiente, «non si bilanciano adeguatamente gli interessi contrapposti. Da un lato c'è l'impatto ambientale, dall'altro però c'è il pericolo concreto per la vita degli abitanti di Ginostra. Io ho più volte segnalato la vicenda ai ministeri dell'ambiente e dell'interno. Se succede qualcosa ne risponderanno loro»;

tali dichiarazioni appaiono di natura squisitamente politica e dimostrano l'intenzione del Procuratore di intervenire non già, in base a notizie di reato, per perseguire i responsabili di eventuali delitti ma di influire pesantemente e di influenzare la valutazione di impatto ambientale

in corso, sostenendo un progetto portato avanti localmente con interessi speculativi;

le dichiarazioni in ordine al rischio vulcanico, fra l'altro, sono destituite di ogni fondamento, come risulta dai pareri espressi dal professor Franco Barberi, massimo esperto nazionale di vulcanologia e sottosegretario alla Protezione civile, che indica proprio nella località Secche di Lazzaro e nella strada che si vorrebbe costruire per accedervi i fattori di maggior rischio per gli abitanti che dovessero evacuare l'isola —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione in merito;

se ritenga le esternazioni del Procuratore generale compatibili con il suo ruolo e la sua funzione;

se non ritenga di dover verificare se, fra i motivi che inducono il medesimo Procuratore a scendere così pesantemente in campo in difesa di un progetto che ha come vero obiettivo quello di realizzare una strada di circa 1,5 km foriera di nuove edificazioni speculative e distruttive per un ambiente straordinario ed unico, vi siano interessi anche di tipo economico;

se non ritenga, infine, di dover promuovere un'ispezione ministeriale presso la Procura della Repubblica di Messina al fine di accertare se quanto dichiarato dal Procuratore nonché le sue intenzioni così come sono state manifestate non violino i compiti e i doveri propri della magistratura. (4-18889)

RISPOSTA. — *con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che la Direzione Generale dell'organizzazione giudiziaria ha fatto presente che il dott. Bellitto è stato collocato a riposo dal 27.1.1999 e che pertanto non è possibile intraprendere alcuna eventuale iniziativa di carattere disciplinare nei suoi confronti.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

VIGNALI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in forza di un regio decreto del 1933 i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, salvo legge speciale;

in virtù dell'autonomia riconosciuta alle università, alle autorità accademiche è stata data facoltà di valutare, su richiesta degli interessati, l'eventuale corrispondenza sia dei programmi che dei titoli esteri con il nostro sistema di istruzione superiore;

nel caso di partecipazione a concorsi per l'assegnazione di borse di studio le Commissioni esaminatrici possono decidere l'esclusione o l'ammissione dei candidati con titoli esteri, valutandone l'equivalenza;

le nostre università già da tempo hanno avviato programmi di studio che prevedono lo scambio di studenti tra atenei europei per materie e periodi determinati;

è evidente non solo una lacuna legislativa che espone a decisioni arbitrarie le attestazioni di equivalenza dei titoli esteri, ma anche lo stridente contrasto a fronte della solenne apertura delle frontiere europee —:

se intendano adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire una disciplina generale ed uniforme di riconoscimento dei titoli accademici esteri. (4-1555)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione presentata, si fa presente che l'esigenza di una revisione complessiva ed organica della normativa sul riconoscimento dei titoli accademici esteri è allo studio da parte di questo Ministero.*

Si sono svolti infatti in proposito recenti incontri anche presso il Ministero degli Affari Esteri finalizzati alla ricerca di comuni linee strategiche in materia di proiezione all'estero del nostro sistema universitario e di riconoscimento di studi universitari di Paesi esteri in Italia e viceversa.

Grande attenzione è riservata, in questa fase di studio, al problema del riconoscimento in via legislativa dei titoli di studio per lo svolgimento delle professioni e delle attività lavorative ed in merito si sta procedendo per giungere in tempi brevi a concrete soluzioni, mentre nell'ambito della problematica inerente la valutazione dei corsi formativi compiuti all'estero da coloro che intendono continuare in Italia la formazione universitaria, questo Ministero, in pieno accordo con il Ministero degli Affari esteri, ritiene che le decisioni circa l'adeguatezza dei curriculum debba essere attribuita agli Atenei.

Tra l'altro, nel quadro dell'attuale normativa, che riconosce agli Atenei una pressoché totale autonomia didattica non può non riconoscersi un'uguale autonomia di valutazione per quanto riguarda l'ammissione di studenti provenienti da altre università, sia italiane che straniere.

D'altra parte l'articolo 126 del Trattato di Maastricht, promuovendo fra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, pone le basi per l'indilazionabile ridefinizione dei percorsi formativi, secondo standard comuni all'istituendo « spazio educativo » europeo, i cui contenuti dovranno comunque essere individuati dagli Stati membri, in quanto, in materia di istruzione, alla Comunità è assegnato soltanto un ruolo diretto a favorire e ad armonizzare le politiche nazionali.

Inoltre, la convinta adesione delle università italiane ai programmi Socrates ed Erasmus, cui fa riscontro un costante afflusso di studenti italiani verso gli atenei degli altri paesi europei, conforta nell'orientamento inteso a fare dell'Italia una punta avanzata del processo di integrazione europea dei corsi di studio.

Questo ruolo ha avuto il suo riconoscimento il 25 maggio 1998, allorché il Ministro dell'Università è stato chiamato a sottoscrivere, insieme ai Ministri competenti di Inghilterra, Germania e Francia, la dichiarazione congiunta su « L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa », nota come Dichiarazione della Sorbona. Tale documento — che l'Italia ha concorso a promuovere e alla

cui stesura ha attivamente partecipato — è stato trasmesso agli altri Stati membri al fine di ottenere l'adesione.

È senz'altro evidente che la logica dell'armonizzazione europea dei corsi di studio universitari, che costituisce principio non revocabile per la riforma del sistema italiano di istruzione universitaria, potrà costituire un punto fermo per un superamento dei problemi derivanti dalla diversità tra i programmi di studio dei paesi europei.

Infine, è da segnalare che è in corso la procedura per la ratifica della Convenzione di Lisbona, che vincolerà, oltre ai paesi europei, anche una vasta area di paesi extraeuropei.

L'accordo, basato sul principio dell'equivalenza sostanziale, una volta ratificato imprimerà una forte spinta al riconoscimento sovranazionale di percorsi e titoli.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel marzo 1998 al gestore ed ai collaboratori dell'istituto scolastico legalmente riconosciuto « A. Manzoni », di Sannicandro Garganico in provincia di Foggia, venne notificata dal dottor Pasquale De Luca, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, una richiesta al giudice per le indagini preliminari, dottoressa Navazio, di proroga di indagini preliminari;

alla data odierna nessun altro atto è stato più notificato riguardante, eventualmente, un rituale « avviso di garanzia » per i fatti al vaglio dell'inquirente, né una richiesta di archiviazione, né, men che meno, una richiesta di rinvio a giudizio;

da un manifesto esposto pubblicamente dalla locale sezione del partito democratico della sinistra di Sannicandro Garganico, si apprende che la magistratura ha disposto una serie di rinvii a giudizio

per titolari e collaboratori del medesimo istituto per diversi reati correlati all'attività dell'istituto;

nel caso in cui tali notizie siano infondate e frutto della fantasia, il contenuto del manifesto sopra indicato potrebbe, in qualche maniera, costituire comunque nei confronti dei magistrati inquirenti, una sorta di suggerimento di « dover » mettere in pratica tali indiscrezioni —:

se corrisponda al vero che la magistratura ha disposto « il rinvio a giudizio » dei titolari e dei collaboratori « per diversi reati » correlati all'attività dell'Istituto e in caso affermativo quali siano i reati contestati;

qualora le indiscrezioni che parrebbero dare una particolare prerogativa ad una sezione di partito di conoscere in anticipo l'operato della magistratura, quali iniziative intenda assumere nei confronti degli uffici della procura della Repubblica di Lucera in merito a tali violazioni del segreto istruttorio. (4-20248)

VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel marzo del 1998 al gestore ed ai collaboratori dell'istituto scolastico legalmente riconosciuto « A. Manzoni », di Sannicandro Garganico in provincia di Foggia, venne notificata dal dottor Pasquale De Luca, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, una richiesta al Gip, dottoressa Navazio, di proroga di indagini preliminari;

alla data odierna nessun altro atto è stato più notificato riguardante, eventualmente, un rituale « avviso di garanzia » per i fatti al vaglio dell'inquirente, né una richiesta di archiviazione, né, men che meno, una richiesta di rinvio a giudizio;

da un articolo contenuto in un periodico locale, « la Voce di Sannicandro », si apprende che la magistratura a seguito di tali indagini starebbe per inviare oltre

trecento informazioni di garanzia con le quali vengono contestati reati gravissimi;

nel caso in cui tale notizia sia infondata e frutto della fantasia, il contenuto dell'articolo sopra indicato potrebbe, in qualche maniera, costituire comunque nei confronti dei magistrati inquirenti, una sorta di suggerimento di « dover » mettere in pratica tali indiscrezioni —:

se, alla luce delle gravi affermazioni pubblicate, corrisponda al vero che la magistratura ha disposto tali rinvii a giudizio e, in caso affermativo, quali siano i reati contestati;

nell'eventualità della veridicità delle indiscrezioni, che parrebbe dare una particolare prerogativa ad un periodico di conoscere in anticipo l'operato della magistratura, quali iniziative intenda assumere nei confronti degli uffici della procura della Repubblica di Lucera in merito a tale violazione del segreto istruttorio.

(4-20249)

RISPOSTA. — *Per rispondere alle interrogazioni in oggetto è stata acquisita una relazione del Procuratore della Repubblica di Lucera, dalla quale risulta quanto segue.*

Il Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito di numerose e gravi irregolarità riscontrate nel corso di visita ispettiva avvenuta nel luglio 1996, con proprio provvedimento datato 27.1.1997, revocava il Riconoscimento Legale alla scuola privata denominata I.T.C. « A. Manzoni » di Sannicandro Garganico.

Lo stesso Dicastero informava la Procura per l'accertamento di eventuali illeciti di carattere penale.

La notizia di reato veniva iscritta al n. 476/96/T R.G. e successivamente veniva delegata la locale Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri per le indagini.

Nel corso degli accertamenti emergevano indizi di reato ed in particolare ipotesi di falsità ideologiche in atti e documenti pubblici, a carico di oltre 300 persone e, fra queste, anche di un Vice Pretore Onorario, all'epoca in servizio nell'ambito del Circondario del Tribunale di Lucera, dopo che già

era intervenuta una prima proroga del termine delle indagini preliminari.

Pertanto, l'intero fascicolo processuale veniva trasmesso, per competenza e connessione, ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nel novembre 1997.

Successivamente, nel giugno 1998, la Procura di Potenza riteneva di stralciare la posizione del Magistrato onorario, rimettendo gli atti alla Procura di Lucera per tutte le altre persone indagate.

Il fascicolo veniva così reiscritto al n. 367/98/T, in data 5.6.1998, con scadenza termine al 20.1.1999.

La Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri concludeva le ulteriori indagini delegate solo in data 8.1.1999, depositando il voluminoso esito degli accertamenti complessi, sia per la mole delle carte esaminate sia per il numero delle persone coinvolte nella vicenda.

Il P.M. incaricato, esaminata la voluminosa documentazione, in data 19.1.1999 richiedeva ulteriore proroga delle indagini al G.I.P. di Lucera, al fine di poter svolgere gli interrogatori delle 320 persone sottoposte ad indagini.

Per quanto concerne le notizie apparse su organi di informazione è stato precisato che esse sono ormai in sostanza note e diffuse, almeno in parte, all'interno del paese di Sannicandro Garganico, anche tenuto conto degli avvisi di proroga indagini, già notificati a centinaia di interessati.

La notevole complessità e la particolare delicatezza dell'intera vicenda hanno naturalmente imposto, sin dall'inizio, assoluta discrezione e totale riserbo.

Alla data del 29 maggio scorso erano state inviate numerose informazioni di garanzia ed espletati 111 interrogatori di persone sottoposte ad indagini; per le settimane successive sono già stati inviati avvisi per rendere interrogatorio ad altre 41 persone.

Inoltre, nel corso delle indagini di P.G. sono emersi ulteriori fatti di rilevanza penale collegati al filone principale e, pertanto, sono stati iscritti altri tre fascicoli processuali a carico di complessive nr. 9 persone, per vicende attinenti la scuola I.T.C. « A. Manzoni » di Sannicandro G.co, anche rela-

tivamente ad altri istituti scolastici di altre città (Lucera, Foggia e Chieti).

In merito alle notizie circa i rinvii a giudizio, è stato rimarcato che l'ufficio non ha ancora chiesto alcun rinvio a giudizio per nessuno degli oltre 320 indagati, dovendosi continuare le investigazioni unitariamente e complessivamente, senza possibilità per ora di stralci o separazioni di singole posizioni, anche tenuto conto del titolo e della natura dei reati in esame (associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di numerosissime falsità ideologiche in atti e documenti pubblici).

Il termine delle indagini, prorogato dal G.I.P., scade il prossimo 17 luglio, e gli interrogatori in corso potranno chiarire la vicenda processuale anche al fine di una eventuale richiesta di rinvio a giudizio delle medesime persone ai sensi dell'articolo 416 co. 1° c.p.p., come novellato dalla Legge 16/07/1977 nr. 234.

Dagli accertamenti esperiti di recente è emerso che per i fatti descritti nell'articolo contenuto in un periodico locale sono state presentate varie querele per diffamazione a mezzo stampa, sia pure per episodi antecedenti a quelli riportati nel giornale « La Voce di Sannicandro G.co », e comunque afferenti alla medesima questione della gestione della scuola I.T.C. « A. Manzoni », da parte di un Vice Pretore Onorario, operante all'epoca presso la Pretura di Apricena.

I relativi fascicoli sono stati tutti riuniti al procedimento n. 197/97/T, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per competenza, ex articolo 11 c.p.p.

Allo stato, le esigenze di tutela del segreto investigativo non permettono di fornire notizie più precise e dettagliate in merito alle indagini espletate e disposte.

Alla luce di quanto precede non sembrano sussistere gli estremi per iniziative in sede amministrativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B della seduta del 15 giugno 1999, a pagina LXIV, prima colonna, quindicesima riga, « Guerzoni » si intende sostituito con « Bargone ».

Nell'allegato B della seduta del 21 giugno 1999:

a pagina XXIV, seconda colonna, la tredicesima e la quattordicesima riga, si intendono sostituite con « Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale »;

a pagina LIX, seconda colonna, quarta riga, « Diego Masi » si intende sostituito da « Alberto La Volpe »;

a pagina LXXII, seconda colonna, le righe dalla trentottesima alla quarantasettesima si intendono soppresse;

a pagina LXXIII, si intende soppressa l'intera prima colonna e le prime sei righe della seconda colonna.